

CLIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge dei deputati Ferrandi e altri (Discussione):	
PRESIDENTE	5304	Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani. (184)	5317
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato La Marea:		PRESIDENTE	5317, 5336, 5341, 5347, 5350
PRESIDENTE	5304, 5309, 5314, 5315	LA ROCCA	5317
SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	5304, 5309	BELLONI	5322
AMADEI LEONETTO, <i>Relatore per la minoranza</i>	5306	BARBIERI	5323
CAPALOZZA	5309	CONSIGLIO	5326
TARGETTI	5311	ADONNINO	5328, 5341
BELLONI	5312	ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	5328, 5342
LEONE-MARCHESANO	5312	CAPALOZZA, <i>Relatore per la minoranza</i>	5331
GUADALUPI	5313	GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5337, 5341, 5342, 5349
GULLO	5313	AVANZINI, <i>Presidente della Commissione</i>	5341, 5343, 5347
CORBINO	5314	RICCIO	5341, 5343, 5344
RICCIO	5314, 5315	ALMIRANTE	5343
PIGNATELI	5315	TARGETTI	5344, 5350
Presentazione di disegni di legge:		ZANFAGNINI	5346
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5315	LOMBARDI RUGGERO	5350
PRESIDENTE	5316	Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa:	
Proposta di legge dei deputati D'Ambrosio e altri (Discussione):		PRESIDENTE	5327
Proroga per le nomine e i trasferimenti di insegnanti universitari. (200)	5316	Annunzio di presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare:	
PRESIDENTE	5316	PRESIDENTE	5327, 5350
ERMINI, <i>Relatore</i>	5316	MICHELINI	5327
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	5316	Sui lavori della Camera:	
BALDUZZI	5317	PRESIDENTE	5328
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	5350
		Chiusura della votazione segreta:	
		PRESIDENTE	5350, 5351

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

La seduta comincia alle 16.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Lombardini e Micheli.

(Sono concessi).

Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato La Marca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato La Marca, per il reato di cui agli articoli 56, 575 del Codice penale e per altri reati (tentato omicidio, ecc.).

Avverto che sono state presentate due relazioni; una di maggioranza che propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere, l'altra di minoranza che propone di negarla.

La discussione è aperta su queste conclusioni.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, do la parola all'onorevole Relatore per la maggioranza.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la relazione della maggioranza è stata particolarmente sintetica e, premesso il fatto per cui il 17 dicembre 1947 in Caltanissetta veniva proclamato lo sciopero generale e il 19 seguente in Mazzarino, avendo gli scioperanti istituito dei posti di blocco stradali, si determinavano vari incidenti di una certa gravità che portavano fra l'altro al ferimento del maresciallo dei carabinieri comandante la locale stazione, di quattro fra gli agenti della pubblica sicurezza inviata da Caltanissetta e di tre cittadini colpiti per la reazione della forza pubblica, in particolare del maresciallo dei carabinieri, che, ferito e fatto segno a colpi di arma da fuoco aveva risposto con colpi di pistola, prosegue osservando come nella stessa circostanza una folla di dimostranti entrava colla forza, devastava e saccheggiava la sede del partito dell'Uomo qualunque e quella del circolo « Amicizia ». Si iniziavano le indagini e, attraverso dichiarazioni di testimoni, si fece il nome di La Marca Salvatore come di uno dei capi dei dimostranti e quindi dei responsabili.

In seguito a ciò, la procura di Caltanissetta emetteva ordine di cattura il 3 febbraio e quindi il La Marca veniva tratto in arresto il 21 febbraio, prima, quindi, della battaglia elettorale e delle elezioni.

L'onorevole La Marca, interrogato, fece presente di avere compiuto ogni sforzo per pacificare e calmare gli animi dei dimostranti, osservando, fra l'altro, che la provocazione era partita dall'atteggiamento della guardia giurata Lo Bartolo Salvatore.

Intervenute le elezioni, il La Marca si presentava candidato alla 29^a circoscrizione nel Fronte democratico popolare; e veniva eletto entrando a far parte della Camera dei deputati. Quindi, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, il 6 maggio 1948 egli veniva scarcerato. Ed è per questo che il Procuratore della Repubblica ha chiesto nei suoi confronti l'autorizzazione a procedere.

Io ho seguito con attenzione nella Commissione e, particolarmente, nella lettura, la relazione, che il collega e — se permette — amico, Amadei ha scritto con precisione; tanto vero — e me ne daranno atto i colleghi della Commissione — che la discussione fra noi e la divisione nella decisione è proprio esclusivamente su una impostazione base.

Noi, della maggioranza, abbiamo sostenuto che non era possibile che la Commissione, la Sottocommissione, prima, ed oggi la Camera potessero, comunque, entrare nel merito dell'imputazione. Di contro, invece, quali che siano state le argomentazioni di fatto, si è entrati nel merito.

Basterebbe leggere alcuni punti della relazione di minoranza: « La relazione di minoranza — come è detto a pagina 3 — si propone di confutare punto per punto quei caposaldi di accusa costruiti dal procuratore della Repubblica in ordine ai vari reati e la confutazione si avvale degli elementi tratti dal processo e particolarmente indicati ».

A me pare, di fronte a questa impostazione, di essere tornato magistrato e di avere di fronte il collega Amadei con la toga di difensore; cosa che indubbiamente è saggia, grandiosa ed è legittima in altra sede.

A noi non direi che sia preclusa la possibilità di aprire il fascicolo e di leggerlo, come è non soltanto diritto, ma dovere della Commissione e della Camera, ma questo, a mio avviso e ad avviso della maggioranza, per due scopi, che io mi son permesso di sottolineare nella relazione di maggioranza: per vedere se vi sia, cioè, quello che abbiamo chiamato il *fumus mali juris* dell'imputazione; ed a questo proposito mi sono permesso di

elencare quella parte della relazione del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dove vi sono testimonianze a carico del La Marca, che sarebbe — ho messo tutto al condizionale; mi guarderei dal dare, comunque, qualsiasi definizione nel merito — sarebbe stato visto armato di pistola, che avrebbe inveito contro la guardia giurata Lo Bartolo, che avrebbe capeggiato la colonna dei dimostranti, i quali, ferito il maresciallo dei carabinieri, si recarono a devastare il circolo « Amicizia » e la sede dell'« Uomo Qualunque ».

Seconda indagine, che abbiamo il diritto ed il dovere di compiere, è quella di vedere se vi siano o no gli elementi oggettivi e concreti, per cui si possa dire che, attraverso una parvenza di procedura, attraverso una parvenza di denuncia, attraverso una parvenza di istruttoria, si cerchi di colpire politicamente un componente del Parlamento italiano.

La relazione di minoranza è entrata nel merito, dicevo. Basterebbe leggere un altro punto: « Si fa carico dal pubblico Ministero al La Marca di essere stato, prima che i fatti degenerassero, con una pistola in mano, in mezzo alla folla dei dimostranti, e nel mentre che ne controllava il funzionamento, una cartuccia fu espulsa dall'estrattore, andando per caso a colpire alla fronte l'agente di pubblica sicurezza Russo Vincenzo. Così dice l'agente (Vol. III, pag. 56) ed aggiunge di aver riconosciuto il La Marca per averlo rivisto all'ospedale, dove ne chiese il nome ed in seguito a Caltanissetta, dove ebbe anche modo di trattenerci in conversazione con lui.

Circa l'attendibilità della deposizione di questo teste rileviamo che il dottor Alessi, che ebbe a curarlo, ha dichiarato, ed il Russo confermato (Vol. III, pagg. 19 e 56), che il Russo gli disse di non aver conosciuto nessuno dei dimostranti e che la perizia medico-legale del dottor Incandela (Vol. IV, pag. 9) afferma che l'agente dichiarò di esser rimasto, dopo i fatti di Mazzarino, scosso nel sistema nervoso ed in preda ad incubi ed allucinazioni ». Qui evidentemente si fanno apprezzamenti circa « l'attendibilità » della deposizione di questo teste, ed io richiamo l'attenzione della Camera su questo punto, in quanto noi, entrando nella valutazione della attendibilità nelle deposizioni di un teste, non facciamo altro che sostituirci alla Magistratura, perché questo è compito della Magistratura, cioè accertare se sia falso o meno quanto ha testimoniato il Russo, il quale, secondo la dichiarazione del dottor Alessi, rimase scosso

nel sistema nervoso ed in preda ad incubi ed allucinazioni. Questa è una affermazione di un testimone che potrà servire, se mai, per il pubblico Ministero, per una sentenza o per gli avvocati, ma è evidentemente una argomentazione; e porre una testimonianza di fronte ad un'altra testimonianza della stessa persona, precedente o successiva, ed arrivare ad una conclusione non è mai stato il nostro compito. E non lo potrà mai essere perché ciò sarebbe tra l'altro offensivo per chiunque di noi possa essere vagliato domani dalla Commissione, alla quale non spetta il compito di dire se uno dei nostri colleghi, chiunque sia esso, sia colpevole e responsabile di uno o di altro fatto; compito della Commissione è soltanto di dire se questo processo si debba o non si debba fare, si debba o non si debba celebrare e perché esso si debba o non celebrare è sufficiente che vi sia questo *fumus mali juris*, questo fumo di accusa, questa presenza oggettiva di accusa e, d'altra parte, non vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che, attraverso un processo, si mascheri una effettiva persecuzione politica.

Per questo confermo, a nome della maggioranza, le conclusioni che abbiamo già preso: le confermo in nome di un principio di dignità parlamentare per cui tante volte abbiamo ripetuto essere ciascuno di noi sullo stesso piano e sulla stessa base di un qualsiasi altro cittadino che non abbia la dignità, l'onore, l'impegno e la responsabilità di deputato. E gli interrogativi che prospettai l'altro giorno alla Commissione di giustizia prospetto oggi alla Camera; da una parte la minoranza si chiede per quale ragione questo processo si debba fare ed attende che le si dia una risposta; noi ci poniamo esattamente dalla parte opposta e chiediamo per quale ragione questo processo non dovrebbe esser celebrato. Questo interrogativo pone su un piede di eguaglianza tutti i cittadini, siano essi deputati o non, che in una certa situazione, col concorso di determinate circostanze, debbono rispondere di un comportamento che costituirà o non reato, per cui saranno condannati od assolti; pertanto, solo se intervengono circostanze particolari, si dovrà dire che non si deve procedere.

Il secondo interrogativo da cui parte la minoranza pone invece i cittadini su un piano diverso dai deputati ed i deputati su un piano di privilegio. Per questo pensiamo che non si debba arrivare a tale conclusione ed io confermo, a nome della maggioranza, la richiesta di concessione dell'autorizzazione a pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

cedere che a noi pare richiesta di giustizia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore per la minoranza ha facoltà di parlare.

AMADEI LEONETTO, *Relatore per la minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel vivo della questione circa la richiesta di autorizzazione a procedere contro l'onorevole La Marca, è necessario che la Camera si soffermi nell'esame di un principio di carattere generale, esame che è indispensabile si faccia, perché da esso discendono delle conseguenze specifiche, vale a dire se la Camera debba o meno concedere l'autorizzazione a procedere contro un componente della stessa Camera qualora si presentino oggettivamente degli elementi di prove a carico del deputato contro cui si è iniziata l'azione penale. La maggioranza della Commissione ha deliberato che tutte le volte che esiste un *fumus mali iuris*, che esistono elementi oggettivamente probanti, la Camera non può soffermarsi nell'esame di questi elementi, non può cioè criticarli e sottoporli al vaglio del suo esame, ma deve concedere l'autorizzazione a procedere, perché ove così non si facesse la Camera porrebbe il deputato in condizioni di privilegio, il che non è consentito.

Ad ovviare subito a questa concezione, io mi permetterò di leggere brevi parole dell'onorevole Stanislao Mancini pronunciate in questa Camera molti anni or sono a proposito del privilegio o invece garanzia come esso Mancini riteneva sussistere per il deputato attraverso la richiesta dell'autorizzazione a procedere. L'onorevole Mancini diceva: « Bando dunque agli equivoci suscitati dall'ignoranza e dalla malafede; le garanzie parlamentari non sono, né divenire possono, una minaccia alla moralità e alla libertà, esse sono invece una essenziale protezione all'indipendenza legislativa, un legittimo mezzo di tutela del diritto nazionale, una libertà popolare degna di essere custodita, sacra e intangibile quanto le altre più care al Paese ». Se, invero, onorevoli colleghi, si dovesse concedere l'autorizzazione a procedere *sic et simpliciter* senza mai vagliare gli elementi sui quali la richiesta è avanzata, tanto varrebbe cancellare questa forma di garanzia, che non è una garanzia che pone il deputato al disopra degli altri cittadini solo perché è deputato, ma è, come diceva l'onorevole Mancini, una garanzia non personale, ma una garanzia funzionale che protegge l'alta funzione che è chiamato ad esercitare il rappresentante del popolo.

D'altra parte, io mi domando e vi domando, come è che noi possiamo vedere se esista in un procedimento penale il carattere di una persecuzione politica se noi non andiamo a vagliare, a sceverare quelli che sono gli elementi portati dall'accusa? Se noi non dovessimo scendere all'esame delle prove, è manifesto che tanto varrebbe non discutere affatto circa l'autorizzazione a procedere, tanto varrebbe cancellare questo istituto, e togliere al deputato la tutela che si accompagna alla funzione esercitata. È invece dall'esame degli atti, dei documenti, dall'esame delle prove che ci si deve convincere o meno del carattere di persecuzione politica nell'azione penale. Il Relatore per la minoranza si è preoccupato di questo, ed ha veramente studiato il processo, lo ha esaminato pagina per pagina, e si è convinto che la procedura contro l'onorevole La Marca rappresenta un tipico esempio di persecuzione politica esercitata attraverso l'esperimento dell'azione penale. D'altra parte, la stessa relazione di maggioranza, onorevoli colleghi, dopo aver dichiarato che non si deve entrare nel merito dell'imputazione vagliando prove ed emettendo quindi un giudizio sostanziale sulle varie testimonianze, non può fare a meno di specificare che secondo il suo punto di vista sussistono: e il *fumus mali iuris* delle imputazioni (e si riporta alla relazione del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta), e l'assenza di elementi oggettivi o concreti di persecuzione politica. Ma, evidentemente, per accertare la sussistenza di un *fumus mali iuris* è necessario procedere ad un esame concreto del processo, come per accertare la mancanza di elementi oggettivi completi di persecuzione politica è altrettanto necessario esaminare le carte del processo, e vagliare, perché il carattere di persecuzione politica non nasce così alla prima lettura delle imputazioni o delle carte processuali; difficilmente balza all'occhio in un primo momento. È invece esaminando accuratamente la istruttoria, e criticando le prove che vengono portate a carico del deputato imputato, che possiamo renderci coscienti della sussistenza o meno del carattere di una persecuzione politica.

Pensa pertanto il Relatore di minoranza di avere agito conformemente ad un sano criterio quando si è soffermato particolarmente sugli elementi di prova. Perché, onorevoli colleghi, su questi elementi la relazione di maggioranza si è basata, ma il *fumus mali iuris* non è un *fumus*, caro amico e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

collega Scalfaro, per la cui dispersione sia necessario il vento di libeccio o quello di tramontana; un tranquillo maestrale è sufficiente. Le imputazioni che si muovono a carico dell'onorevole La Marca riguardano dei reati gravissimi, quali due tentati omicidi, lesioni personali volontarie agli agenti di pubblica sicurezza, violenza e minaccia agli stessi, istigazione a commettere delitti, ecc. ecc. Ed io domando alla sincerità e alla onestà dell'onorevole Scalfaro se vi è un elemento, l'ombra di un elemento, dal quale possa apparire che l'onorevole La Marca debba rispondere dei reati di tentato omicidio, del reato di violenza e minaccia agli agenti di pubblica sicurezza, del reato di violenza privata ai danni del Lo Bartolo. Non vi è nulla, onorevoli colleghi, nulla, nel processo, che possa indicare l'onorevole La Marca come responsabile.

Ed allora io mi domando: se non esiste una materialità di prove, se non esiste un indizio se niente noi si possa trarre dalla istruttoria da cui risulti che l'onorevole La Marca comunque è ottenebrato da questo *fumus mali iuris*, (e vorrei che tutti gli onorevoli colleghi avessero potuto esaminare gli atti), dovrebbe la Camera, solo perché alcune apparenze sono indicate come prove, consentire a che un collega sia trascinato dinanzi ad una Corte di assise, senza poter esprimere un giudizio su queste apparenze?

Questo ho messo in evidenza nella Relazione ed ho ritenuto giusto e legittimo sottoporre alla critica le così dette prove messe in rilievo dal Procuratore della Repubblica, ed ho dato risalto ad altri elementi che sono stati tratti particolarmente dal testimoniale di causa. Non vi è un testimone a difesa indicato nella mia relazione; mi sono valso delle armi della accusa, ed ho la presunzione di averle trasformate in armi di difesa per l'onorevole La Marca. E mi riferisco in special modo — e vorrei che gli onorevoli colleghi mi facessero l'onore di dare uno sguardo alla mia relazione — per quanto riguarda l'imputazione di minaccia e violenza privata ai danni della guardia giurata Lo Bartolo per vedere come questi reati spariscano, come il *fumus mali iuris* si disperda come si disperde la nebbia al sole.

Perché, onorevoli colleghi, a Mazzarino, in quel paese della calda Sicilia, nel giorno dello sciopero non sarebbe successo nulla, indiscutibilmente non sarebbe nulla accaduto, se non ci fosse stato l'intervento maulaugurato della guardia giurata Lo Bartolo che fu la vera causa dei disordini. E non ve-

lo dice qui il modesto rappresentante della minoranza, ve lo dicono gli agenti di pubblica sicurezza: più di uno di questi agenti infatti afferma che la causa, il motivo, la ragione, la fonte degli incidenti che avvennero a Mazzarino, fu proprio il contegno di questa guardia giurata, la quale offese la folla chiamando ladri i popolani di Mazzarino, la quale ne schiaffeggiò alcuni, la quale ebbe, in tutte le sue manifestazioni, un atteggiamento provocatorio e arrogante e questo lo dicono gli stessi capitano e maresciallo dei carabinieri. Onorevoli colleghi, in breve, io dovrò dirvi come nacquero questi incidenti. Gli incidenti nacquero in occasione di uno sciopero, sciopero che aveva portato come conseguenza una certa agitazione nel Paese, tanto che furono apposti dei blocchi stradali. Giunsero a Mazzarino a rinforzo dei carabinieri del luogo degli agenti di pubblica sicurezza inviati da Caltanissetta. Gli agenti tolsero di mezzo gli ostacoli stradali e si inoltrarono nel paese. Uno di questi agenti essendosi radunata folla, chiese di andare a conferire con un rappresentante della Camera del lavoro che conosceva, e, sceso dal camion, passò tranquillamente in mezzo alla gente, andò a parlare con il rappresentante della Camera del lavoro, dopo il colloquio ritornò indietro attraversò di nuovo la folla; nessuno lo ingiuriò o minacciò. E questo lo dice l'agente Macaluso che fu appunto il messo. Gli autocarri sui quali erano giunti gli agenti di pubblica sicurezza dovevano essere sistemati in un fondaco, dove c'erano cavalli e barrocci appartenenti a carrettieri che non erano nemmeno di Mazzarino, ma di altro paese, i quali si lamentarono perché temevano che la introduzione nel fondaco degli autocarri provocasse dei danni ai cavalli ed ai barrocci data la esiguità dello spazio. E fu allora che questa guardia giurata Lo Bartolo intervenne imperiosamente, schiaffeggiò i carrettieri e cominciò ad offendere la gente che stava fuori. Ecco come ebbero origine gli incidenti a Mazzarino, ed allora vi domando se vi è reato nell'azione dell'onorevole La Marca che insieme ad altro cittadino di Mazzarino intervenne per allontanare il Lo Bartolo da dove più vivo bolliva il fermento del popolo, proprio per sottrarlo al legittimo sdegno della folla e lo stesso Lo Bartolo, interrogato dal giudice istruttore, dichiarò che il compagno del La Marca lo sottrasse alle ire della folla, si preoccupò di portarlo a casa e chiudere la porta e, sollecitato dal giudice istruttore a dire la verità — poiché la precedente depo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

sizione resa ai carabinieri era diversa — il Lo Bartolo esclamava: « quello che dico oggi è la verità ».

Il Relatore della minoranza si è dato cura di contrastare ciò che è attribuito all'onorevole La Marca per il reato di devastazione e saccheggio della sede dell'Uomo Qualunque e di quella del circolo « Amicizia » mettendo in evidenza la deposizione di testimoni che, difformemente da quanto hanno deposto i testi indicati dal pubblico ministero, hanno dichiarato che non si trattava di una folla di dimostranti, bensì di una ragazzaglia composta di una decina di elementi. E dicono come l'onorevole La Marca non fu il promotore e l'incitatore dei danneggiamenti, ma che intervenne a calmare e sedare l'animo della popolazione.

Onorevoli colleghi, queste cose ce le dice particolarmente un assessore comunale eletto nella lista della Democrazia cristiana di Mazzarino, e che ha dichiarato di aver avuto occasione di ringraziare l'onorevole La Marca per ciò che egli fece in quella giornata, intervenendo energicamente perchè la folla si allontanasse (*Interruzioni del deputato Scalfaro*)... Anzi, per essere preciso — poiché vedo che l'onorevole Scalfaro mi richiama alla esattezza, da ottimo magistrato quale egli è — il teste, assessore comunale della Democrazia cristiana, riferisce di avere ringraziato un amico dell'onorevole La Marca, tale La Placa, ma aggiunge che lo stesso La Marca si adoperò per allontanare i dimostranti che, altrimenti, avrebbero provocato dei danni alla sede della Democrazia cristiana.

MONTICELLI. Ma questo è il processo! (*Commenti*).

AMADEI LEONETTO. *Relatore per la minoranza*. Questo non è il processo, onorevole Monticelli, è valutazione degli elementi di prova perchè la Camera possa coscientemente esprimere il suo giudizio! Perchè, onorevoli colleghi, non si limita la libertà di un nostro collega soltanto quando questi è tratto in carcere ed è materialmente costretto con la privazione della libertà personale a non poter esercitare il suo mandato, ma si limita la libertà di questo nostro collega anche quando si consente che contro di esso si inizi un procedimento penale di questa fatta, perchè è perdita della libertà in riferimento al libero, tranquillo esercizio del mandato parlamentare, il sentirsi gravato ingiustamente di una imputazione gravissima che possa screditare di fronte alla pubblica opinione. Qui si tratta dell'accusa di tentati omicidi di

cui il deputato è innocente: tale accusa impedisce al parlamentare di esercitare nel senso più ampio il suo mandato, perchè deve preoccuparsi della difesa, del processo, di trovare gli elementi che lo scagionino, ed anche questa — onorevoli colleghi — è limitazione della libertà personale (*Commenti*), e particolarmente della libertà parlamentare specialmente, insisto, trattandosi di un innocente.

Io mi sono dato cura di ricercare alcuni precedenti parlamentari in materia, e di ricercare anche una certa dottrina di carattere parlamentare. Ho trovato soltanto un « Trattato di diritto e procedura parlamentare » del trattatista Federico Mohrhoff il quale, a proposito della possibilità o meno della Camera di entrare nel merito, per poter serenamente e coscientemente emettere un giudizio, così si esprime:

« Sebbene il compito della Commissione debba, di massima, limitarsi all'esame della natura politica del fatto incriminabile e della denuncia, tuttavia essa non può interamente prescindere dall'esame della legittimità giuridica della richiesta autorizzazione, specialmente quando manchi del tutto il fondamento giuridico della pretesa imputazione ». E qui, onorevoli colleghi, manca del tutto il fondamento giuridico dell'imputazione, perchè manca il fondamento di fatto su cui il fondamento giuridico può trovare la sua sede naturale.

Continua il trattatista:

« Se si adottasse il principio che alla Commissione e, per conseguenza, all'Assemblea, resti precluso in senso assoluto l'esame del merito, la libertà di un deputato intesa nel senso più vasto, cioè oltre che come libertà morale e materiale, anche come possibilità di esercizio dell'alto mandato affidatogli dagli elettori nell'interesse del Paese, verrebbe abbandonata alla mercé di qualsiasi nemico che ben potrebbe trarlo innanzi ai giudici, mascherando la vendetta politica sotto la specie del reato comune ».

Appunto per questo, un esame nel merito deve essere a noi consentito, perchè altrimenti i colleghi non sarebbero posti in grado di esaminare obiettivamente, serenamente, con ferma coscienza, la materia sulla quale essi sono chiamati a decidere.

Ma vi è un altro argomento, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, un argomento che ritengo sia della massima importanza per il giudizio sulla concessione della autorizzazione a procedere.

A distanza di tre mesi dai fatti, l'onorevole La Marca, allora signor La Marca, fu

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

tratto in arresto. Dopo il suo arresto gli elettori della circoscrizione in cui il paese di Mazzarino è compreso, quale protesta contro questo arresto frutto di persecuzione politica, vollero il La Marca candidato e lo elessero deputato con 40 mila voti di preferenza. Ebbene, io penso che la Camera non possa sostituirsi a questa volontà del corpo elettorale, perché gli elettori, non vollero deputato un delinquente, ma vollero a loro rappresentante un giovane generoso che, ai suoi meriti, aggiungeva quello di essersi efficacemente adoperato, per il prestigio che ne accompagnava l'azione, a riportare l'ordine e la calma in un ambiente infuocato e reso oltremodo temibile per la improvvisa esplosione di sentimenti troppo a lungo sconosciuti e calpestiti.

Ora, ove la Camera decidesse che debba concedersi l'autorizzazione a procedere, io penso che questa volontà del corpo elettorale sarebbe frustrata e penso che, così facendo, non agirebbe la Camera con il senso democratico che deve esserle peculiare e con il senso di rispetto che deve mantenere nei confronti della volontà popolare.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho l'onore di chiedere che voi respingiate la richiesta di autorizzazione a procedere e sono certo che solo se per un momento spogli della nostra qualità di appartenenti ad un partito, e soltanto pensosi di quello che sarebbe l'avvilimento della nostra alta missione ove una denuncia anche infondata avesse la forza di trarci in giudizio — e non è detto che ciò non possa accadere, anche per chi da tale evenienza si ritenga il più lontano — potremo coscientemente e serenamente emettere il nostro giudizio. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, faccio presente che, io ho chiesto, prima di dare la parola agli onorevoli relatori, se v'era alcuno che desiderasse di intervenire. Nessuno avendo domandato di parlare, non sarà ora possibile concedere altro che dichiarazioni di di voto.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Una sola parola di risposta, signor Presidente, all'invito cortese rivoltomi ad un certo momento dal collega Amadei a proposito di valutazione di prove.

E dico subito che, se dovessi rispondere rimanendo sul piano in cui l'onorevole Ama-

dei è rimasto, mi troverei in una posizione certamente poco simpatica, perché, avendo egli preso la veste del difensore, io sarei costretto a fare il pubblico ministero. Ma è evidente che io non ne ho la veste, non ne ho i dati, non ne ho l'autorità: non posso e non debbo farlo.

E non sarebbe soprattutto simpatico, ma sarebbe anzi offensivo, non fosse che come impostazione, verso il collega La Marca. Non posso quindi lasciar trasferire il mio esame nel merito; dove il collega Amadei vorrebbe portarmi e gli rispondo, al riguardo, che non è questa la mia competenza. Ho già risposto nella relazione scritta e verbale a questo proposito, secondo l'impostazione che la maggioranza ha creduto di dare alla questione.

Se dovessi riferirmi alla testimonianza resa da quel responsabile della Democrazia cristiana locale, il quale ebbe a pronunciare parole di ringraziamento nei confronti del La Marca, se la memoria non mi gioca uno scherzo, non potrei se non ripetere quanto già disse il collega: ma devo aggiungere una semplice osservazione; le parole del teste si spiegano assai facilmente! Tra i capi d'accusa infatti non v'è questo d'aver devastato la sede della Democrazia cristiana!

Ma io debbo rispondere su un'altra osservazione. Se noi fossimo investiti d'un senso di politica male intesa e fossimo per prendere una decisione partigiana, noi non saremmo degni di essere qui: noi saremmo degni di essere messi alla porta. Quando il collega dice che bisogna pensare a quello che potrebbe capitare a ciascuno di noi, io affermo che egli tocca un tasto sbagliato, ché se un giorno dovesse toccare a me quanto accade ora al deputato La Marca — e prego il collega Amadei di ricordarmi allora quanto io adesso sono per dire — penso che sarebbe mio dovere di venire qui e di chiedere che la Camera autorizzi a procedere, perché la giustizia si affermi, appoggiandosi anzitutto su una dichiarazione di verità. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, prendo la parola per spiegare brevemente il motivo per cui il nostro Gruppo ed io personalmente voteremo contro l'autorizzazione a procedere. Contrariamente all'opinione che è stata espressa dal Relatore della maggioranza onorevole Scalfaro, contrariamente alla tendenza che si tenta, diciamo pure, di imporre in questa Assemblea, tutta la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

tradizione parlamentare, dai tempi più lontani, è diretta ad esaminare la sostanza degli addebiti, cioè ad entrare nel merito della questione.

Dicevo dai tempi più lontani del Parlamento, e potrei anche ricordare esperienze, non mie, ma di molti colleghi qui presenti, dell'Assemblea Costituente, e potrei ricordare altresì le attuali esperienze del Senato della Repubblica. D'altra parte, onorevoli colleghi, è interessante che il punto di diversificazione, di differenziazione fra la posizione della maggioranza e quella della minoranza sia proprio qui: se si possa e si debba, o non, entrare nel merito. È particolarmente interessante, perché se si superasse questo ostacolo, senza dubbio noi arriveremmo tutti alla stessa conclusione, alla conclusione negativa in merito alla autorizzazione a procedere: tutti, cioè maggioranza e minoranza.

Le parole stesse dette dall'onorevole Scalfaro il quale, in questo caso, non avrebbe dovuto fare il pubblico ministero, ma avrebbe avuto il compito di giudicare, indubbiamente avrebbero condotto a trarre quelle conclusioni che sono state così ampiamente ed efficacemente esposte dal Relatore della minoranza.

Onorevoli colleghi, io desidero ricordare non tanto le parole autorevoli del vecchio Stanislao Mancini, in quella relazione classica che è stata recentemente ricordata dall'onorevole Amadei, ma desidero ricordare altri precedenti giurisprudenziali del Parlamento, che ho trovato proprio oggi, frugando nella Biblioteca, in uno studio molto interessante dell'onorevole Barzilai. Io ho qui questo prezioso volumetto che mi permetto sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi anche per i casi futuri che avremo il compito di esaminare. Ebbene, qui si dice esattamente l'opposto, e sempre l'opposto, di quello che oggi si vuol far prevalere in quest'Assemblea.

In una relazione del 17 giugno 1873 si giunge a questa conclusione: « La Commissione considerò che, per regola generale in casi simili, la Camera dei deputati, nulla decide e nulla pregiudica di quanto dovrebbe essere esaminato e discusso nel pubblico dibattimento, ove abbia luogo il procedimento, nel quale rimarrà perfetta libertà al giudice di apprezzare le prove dei fatti ed i fatti medesimi, secondo il dettame della sua coscienza: ma uguale facoltà deve avere la Camera per formarsi il criterio da cui ha da dipendere la deliberazione che è chiamata a prendere. Ciò trovasi confermato nella pratica e dagli

esempi della nostra Camera, la quale si mostrò oltremodo cauta e gelosa custode di questa sua prerogativa in molti casi, e non abbandonò mai con leggerezza un deputato nel corso della sessione alle aggressioni dei querelanti e del primo venuto, ed alla solennità di un penale giudizio senza grave e ragionevole causa ».

È non è l'unico caso, signor Presidente, onorevoli colleghi. Qui ne sono ricordati parecchi altri. Ecco quello di altra Commissione la cui maggioranza riteneva « che per fare un apprezzamento morale e politico sulle domande è imprescindibile per la Camera il vedere, nei limiti di una ragionevole plausibilità, se la denuncia fatta dal pubblico ministero offra elementi proporzionati alla citazione di un deputato davanti la criminale giustizia ».

È non è tutto. Nella domanda a procedere contro il deputato Buonaiuto (Atti Parlamentari, n. 279, XV legislatura) il Relatore Nocito scrive: « Autorizzare a procedere non vuol dire prendere atto del procedimento, e ridurre la Camera a qualche cosa di meno di un ufficio di registrazione. E gli è perciò che la Camera non può rendere impegnata la sua autorità in un procedimento, se non quando si sia provveduto con tutte le garanzie di rito e per un titolo che abbia carattere di punibilità ».

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*
È la prova. È entrato nel merito.

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, dirò che la giurisprudenza antica e anche quella abbastanza recente tendono ad allargare la competenza della Camera.

È il Barzilai che commenta:

« Tutti convengono in questo, che la Camera non può e non deve limitarsi a prendere atto della domanda a procedere, per non rendere la prerogativa dell'articolo 45 dello Statuto (che oggi è norma della costituzione) affatto illusoria. Il giudizio di deliberazione della Camera deve estendersi all'esame delle questioni di rito, deve indagare se vi sia la figura di un reato, se, o meno, esso sia materialmente imputabile al deputato, può pronunciare la prescrizione. La persecuzione governativa, la vendetta di un avversario politico potrebbero appunto celarsi nell'artificiosa applicazione di un articolo del Codice ad un fatto incolpevole, nell'imputazione diretta al deputato di un fatto da lui non commesso ».

È c'è un altro argomento.

Se i colleghi lo consentono, devo ricordare che si tratta di un reato tipicamente politico,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

unicamente politico, politico per le circostanze, politico per le persone che lo avrebbero commesso, per la natura del fatto che risulta da tutte le carte processuali e dalle relazioni di maggioranza e di minoranza. Ora, mi domando: è mai possibile, è mai concepibile, che la Camera non debba entrare nel merito di un reato politico? Cosa esiste a fare l'istituto dell'autorizzazione a procedere? Dove se ne andrebbe la garanzia stabilita dalla Costituzione per il mandato parlamentare, che deve essere liberamente svolto e liberamente condotto innanzi?

Ciò detto, onorevoli colleghi, io credo che abbia sufficientemente spiegato il motivo per cui tanto io che il mio Gruppo voteremo contro la concessione dell'autorizzazione a procedere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, io devo dichiarare, a nome del Gruppo, che voteremo per l'accoglimento delle conclusioni della minoranza della Commissione. E per giustificare, come è nostro dovere, questo nostro voto, noi dobbiamo riferirci a quella parte del merito che non solo non deve essere sottratta al nostro giudizio, ma che deve formare oggetto del giudizio della Camera ogni qualvolta la medesima è chiamata a decidere su una concessione di autorizzazione a procedere. Del resto, c'è una prova materiale. Senza, non dico perdersi, ma senza affrontare questioni giuridiche, questioni di massima, io ricordo ai colleghi, specialmente ai colleghi più anziani, che le autorizzazioni a procedere nel Parlamento italiano, hanno sempre rappresentato una eccezione. Io ricordo, nel 1920, di aver sentito dire qui da un collega (il nome non lo ricordo), discutendosi di un'autorizzazione a procedere, che una statistica, sia pure approssimativa, fatta in merito, portava che il 95 per cento delle domande di autorizzazione a procedere aveva avuto esito negativo.

Questo — onorevole Scalfaro, lei ha la fortuna di essere tanto giovane da non poter avere questi ricordi — questo dovrebbe dimostrare, al di sopra di ogni disquisizione teorica, che è proprio un errore quello per il quale si vorrebbe sostenere che la Camera non deve fare altro (o poco più deve fare) che accogliere le richieste del Procuratore della Repubblica...

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Non abbiamo detto questo, onorevole Targetti.

TARGETTI. Veda, onorevole Scalfaro, lei non l'ha fatto, ma l'ha detto! Sa perchè non l'ha fatto? Perchè quando è venuto a spiegare il perchè delle sue conclusioni si è riportato alle testimonianze citate dalla relazione del Procuratore della Repubblica. «Basterà richiamarsi alle testimonianze riportate dalla relazione del Procuratore della Repubblica». Ma, onorevole Scalfaro, ella che è un magistrato, non so se della requirente o della giudicante...

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Della giudicante.

TARGETTI. Allora a maggior ragione. Diversamente avrei potuto darle una specie di giustificazione...

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. ...di attenuante.

TARGETTI. No, una specie di giustificazione nel senso che mi sarei reso più conto del suo modo di vedere la questione. Ma se ella era della giudicante dovrà ammettere almeno questo, che cioè non si può dire: le testimonianze d'accusa le accetto come sono e le testimonianze di difesa le vedremo in altra occasione! Ella, nella sua relazione, ammette l'esistenza di prove in favore o comunque tali da far sorgere dubbi su alcune circostanze di accusa. Ma, arrivato a questo punto, ella non si dà la pena di esaminare il valore di queste prove in modo da poter venire poi ad una logica conclusione, ma ella preferisce accettare come attendibili le circostanze asserite dall'accusa.

Ella dice: questa è valutazione che spetta solo al magistrato e tira avanti e conclude per concedere l'autorizzazione a procedere. Non mi sembra questo il miglior modo di fare cosa giusta. Che cosa si penserebbe di un magistrato che, da una parte, dichiara attendibili le testimonianze citate dal pubblico ministero e le circostanze adottate dalla difesa le riconoscesse non destituite, ma non ritenesse di sua competenza valutarle...

È esatto che noi non possiamo sostituirci al giudice. Noi non possiamo prendere il posto del giudice ed emettere noi una sentenza.

Noi dobbiamo però giudicare dagli elementi processuali se ricorrono gli estremi per concedere o non concedere l'autorizzazione a procedere. Ecco perchè nel passato si sono negate tante autorizzazioni a procedere. Quante mai autorizzazioni a procedere sono state chieste alla Camera contro deputati che si erano battuti in duello? Il duello c'era stato, il reato esisteva. Eppure

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

la Camera, nella totalità dei casi, ha negato l'autorizzazione a procedere perché il giudizio che ella dà non è un giudizio soltanto giuridico, ma anche di opportunità politica. Ed anche trattandosi di altri reati, in moltissimi casi è stata negata l'autorizzazione per ragioni diverse. Io ricordo — e lo ricordo ad onore di uomini politici che tanto onore hanno fatto alla parte vostra, egregi colleghi democristiani — gli onorevoli Cameroni e Cornaggia che, proprio in tema di autorizzazioni a procedere contro l'onorevole Todeschini ed un altro deputato dell'estrema sinistra di cui mi sfugge il nome, conclusero di non potersi concedere le autorizzazioni a procedere, perché la figura del reato era diversa da quella contestata. Bastò questa differenza di configurazione perché la Camera non autorizzasse la procedura contro il deputato. E l'onorevole Cornaggia, nobile figura della vita politica italiana, che è agli antipodi... (*Interruzione dell'onorevole Fumagalli*)... Onorevole Fumagalli, ella forse non mi conosce abbastanza. Io non elogio soltanto i morti, ma elogio facilmente anche i vivi, quando però ragionano diversamente da come ha fatto l'onorevole Scalfaro. L'onorevole Cornaggia, dicevo, esclude l'autorizzazione a procedere per la presenza dell'elemento politico nella promozione e nell'esercizio dell'azione contro deputati di estrema sinistra.

Ma, onorevoli colleghi, giustamente diceva l'onorevole Capalozza che qui di politico vi è tutto. Il fatto, la persona. L'onorevole La Marca se non era ancora deputato, stava per essere eletto. Tanto è vero che lo fu a distanza di così poco tempo.

Chi può negare che non ci si trovi in un campo specificamente politico e per la natura dei fatti e per la natura della persona? Infine, come lo stesso onorevole Scalfaro, che consulta con molta diligenza gli atti processuali, non ignora, si tratta di due tentati omicidi in danno di persone che, dopo 10 o 12 giorni di infermità, hanno riconquistato la più perfetta salute. Questa circostanza deve essere tenuta presente a molti fini: per convincersi della montatura politica, per riconoscere che l'episodio non va artificiosamente drammatizzato. Ai colleghi, poi, mi permetto osservare che, ostinandosi in questa persecuzione politica, chi se ne avvantaggerebbe sarebbe senza dubbio il partito dell'onorevole La Marca, non certo la Democrazia cristiana. Eppoi, a me sembra che, passato questo episodio, senza recare a nessuno un danno, un dolore sensibile,

sarebbe nell'interesse non di un partito di estrema o di altri partiti, ma nell'interesse di un pacifico, civile svolgimento della lotta politica non rinfocolare animosità, acrimonie, risentimenti, buttando olio sopra della cenere che potrebbe ricoprire un fuoco vicino a spegnersi in una determinata località. D'altra parte, per negare l'autorizzazione a procedere, basta mettersi una mano sulla coscienza, dimenticare che si tratta di un comunista, e riconoscere, confessare che, prima della vergogna fascista, durante la vita normale, civile del nostro Parlamento, anche in periodi tutt'altro che democratici, una autorizzazione a procedere basata su questa fragile e inconsistente sabbia non sarebbe stata concessa. Deve essere proprio il primo Parlamento della Repubblica italiana a concederla? (*Vivi applausi a sinistra*).

BELLONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. I colleghi del gruppo repubblicano, a nome dei quali parlo, voteranno contro la concessione dell'autorizzazione a procedere e, quindi, a favore della proposta della minoranza.

Noi intendiamo, con questo, riaffermare nel suo valore più assoluto l'istituto dell'autorizzazione a procedere e la garanzia che esso rappresenta. E ci limitiamo a far considerare che gli addebiti gravi, addebiti criminali, che si fanno al nostro collega La Marca, risultano quanto meno discutibilissimi, mentre il carattere politico dell'imputazione è di tutta evidenza.

Qui si lavora non solo per le contingenze attuali, le quali trascorrono; non solo in funzione di una maggioranza governativa, che, come ogni cosa della giornata, passerà; ma si ha presente ciò che non passa (*Approvazioni a sinistra*); qualcosa, per cui bisogna lavorare con la piena consapevolezza che da noi, oggi, si creano dei precedenti. Noi lavoriamo per il diritto... (*Commenti al centro*). Per questo, il gruppo repubblicano respinge la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere. (*Applausi a sinistra — Commenti al centro*).

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE-MARCHESANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo monarchico voteranno contro la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Amadei. Come componente della Commissione, ho aderito alla tesi della minoranza.

Le conclusioni dell'onorevole Scalfaro — che il Parlamento non sia arbitro di esaminare, sia pure con delibazione sommaria, i fatti — porta ad una considerazione, che va al di là della domanda di autorizzazione a procedere, che oggi discutiamo: allorchando si dice dall'onorevole Scalfaro, nella relazione di maggioranza, che si sta per costituire una casta, la casta dei deputati, i quali, perché tali, sfuggono eventualmente ai giudizi, si afferma qualche cosa che vuole attentare alla sovranità popolare. (*Commenti e rumori al centro*).

Una voce al centro. Che c'entra questo?

LEONE-MARCHESANO. Si afferma qualche cosa, per cui è facile confondere l'uomo deputato con l'uomo rappresentante del popolo.

Onorevoli colleghi del centro, così sogliono nascere gli attentati alla democrazia... (*Proteste al centro*) ...col negare le fondamentali ed indispensabili garanzie, che ogni deputato deve avere. Si inizia una strada che può, sì, essere percorsa; ma il punto di arrivo non è certamente quello che noi desideriamo.

Pertanto, dichiaro di votare contro la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere, per un principio che è in contrasto con l'affermazione del Relatore della maggioranza, la delibazione di innocenza, che risulta dalla relazione Amadei. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

Una voce al centro. In tal modo il deputato è superiore all'uomo comune?

LEONE-MARCHESANO. Non è superiore, ma è rivestito di una garanzia per il suo mandato. Altrimenti, sarebbe facile confondere il deputato depositario di sovranità popolare con l'uomo! (*Commenti e proteste al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione per prima la proposta del Relatore per la minoranza onorevole Amadei, di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato La Marca, in quanto detta proposta deve considerarsi come emendamento alla proposta della maggioranza.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata — Commenti all'estrema sinistra*).

Essendo stata respinta la proposta del Relatore per la minoranza, dovrò ora porre in votazione la proposta del Relatore per

la maggioranza, il quale chiede che sia concessa l'autorizzazione...

GUADALUPI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Domando alla Camera se la richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei proporre, prima che si voti la relazione di maggioranza, il rinvio degli atti alla Commissione; anzi, faccio una proposta formale...

Una voce al centro. Ma se siamo già in votazione!...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fino a prova contraria il Presidente sono io. Lascino parlare, li prego, l'onorevole Gullo.

GULLO. La questione dell'autorizzazione a procedere questa volta si presenta diversamente da come tale questione si è sempre presentata alla Camera. Io non avrei difficoltà a votare l'autorizzazione a procedere, se la tesi affermativa movesse dallo stesso terreno e delle stesse considerazioni da cui muove, invece, la tesi negativa. In realtà, il Relatore della maggioranza dice questo: da un esame, sia pure sommario, delle prove raccolte, io posso affermare che sono molto dubbie le imputazioni fatte all'onorevole La Marca. Dice, cioè, una cosa di gravità tale, per cui prego la Camera di considerarla attentamente. Dice, in definitiva, che è esatto ciò che afferma la minoranza, ossia che il valore delle prove raccolte non è tale che possa dare una dimostrazione della colpevolezza del collega La Marca; ma poiché non è lecito alla Camera portare l'esame sul merito delle prove raccolte, in quanto questo compito è del magistrato ed esclusivamente del magistrato, si conclude per l'autorizzazione a procedere.

Ecco perché dicevo che, questa volta, la questione si presenta in termini molto diversi da come si è sempre presentata. Nel momento in cui la Camera voterà la proposta per l'autorizzazione a procedere della maggioranza della Commissione, non voterà l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole La Marca, ma affermerà il principio che la Camera non abbia la facoltà di scendere all'esame delle prove. Vi prego di valutare l'importanza di tale fatto.

Ora, poiché risulta dalla relazione della maggioranza che a questo esame di merito non si è proceduto, pur affermando incidentalmente che la tesi della minoranza sarebbe esatta se tale esame fosse permesso,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

di fronte a ciò, io penso che la Camera debba riaffermare la sua costante giurisprudenza, e cioè che la Camera ha facoltà di scendere all'esame delle prove e, quindi, chiedo che gli atti siano rimandati alla Commissione perché questo esame venga fatto. Quando la maggioranza della Commissione, dopo aver fatto l'esame di merito, ci dirà che la tesi della minoranza è inesatta, in quanto si ravvisa la necessità dell'autorizzazione a procedere, sarò io a votare per primo l'autorizzazione contro l'onorevole La Marca. Ma, ora, ritengo che la Camera non possa né debba votarla. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno inteso, siamo di fronte ad una proposta di rinvio. Sebbene il Regolamento non sia preciso in merito, io ritengo che la proposta possa essere ammessa alla votazione; poiché sulla questione principale non si era ancora iniziata la votazione ed una votazione aveva avuto luogo soltanto su un progetto che costituiva un emendamento. La proposta di rinvio, quindi può essere sottoposta alla Camera.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Aderisco alla proposta di rinvio perché siamo di fronte a fatti che hanno indubbiamente un carattere politico e rispetto ai quali la Camera non può non pronunciare un giudizio di carattere politico, che investe la prerogativa del libero esercizio del mandato parlamentare.

La relazione della Commissione di maggioranza, non è così convincente, per cui anche noi che avremmo potuto votare per l'autorizzazione a procedere, abbiamo la coscienza completamente tranquilla su questo punto. Ed allora a me pare che la proposta di rinvio degli atti alla Commissione consenta, attraverso l'ulteriore esame che la Commissione farà del problema, di arrivare a conclusioni che siano più tranquillanti per tutti.

Ecco perché aderisco alla proposta Gullo. (*Applausi a sinistra*).

RICCIO. Chiedo di parlare per una pregiudiziale a porre in votazione il rinvio.

PRESIDENTE. Non credo sia possibile opporre una pregiudiziale ad una questione che è già, per sua natura, analoga alla pregiudiziale; comunque le darò la parola, ma non senza farle notare che finché non si è effettivamente iniziata la votazione, le proposte di rinvio sono sempre ammissibili.

RICCIO. Onorevole Presidente, è sul presupposto della sua affermazione, che non

sono d'accordo. Si è già proceduto ad una votazione.

PRESIDENTE. Sì, ma su di un emendamento e quella votazione si era già esaurita, ed io non avevo ancora formalmente indetto la votazione sulla questione principale.

RICCIO. Non su un emendamento... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, io non sono né pretendo di essere infallibile, però ho spiegato a suo tempo esattamente come, secondo me, si poneva la questione. Cioè ho detto che doveva precedere la votazione della proposta della minoranza, considerandola — secondo i precedenti parlamentari anche i più lontani — emendamento alla proposta della maggioranza, e, come tale, avente la precedenza. Lei non ha fatto allora nessuna obiezione e non ha chiesto la parola, come sarebbe stato suo diritto, per modificare la posizione della questione.

RICCIO. Se mi concede la facoltà di parlare, io dirò la mia opinione in proposito. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Riccio.

RICCIO. Lei ha messo, ed ha fatto bene, in votazione per prima la proposta della minoranza. Ma, in realtà, la proposta della minoranza che cosa era se non una proposta che aveva il valore di respingere l'autorizzazione a procedere? (*Commenti e segni di diniego all'estrema sinistra*).

Quindi noi ci troviamo di fronte ad una preclusione logica: cioè, avendo la Camera già espresso con un voto che l'autorizzazione a procedere doveva essere data... (*Nuovi dinieghi all'estrema sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. No, onorevole Riccio, c'è una logica nella mia impostazione: la Camera ha sì respinto la proposta di non concedere l'autorizzazione, ma ciò non significa che abbia espresso un implicito consenso alla proposta di concederla. Se così fosse, non sarebbe necessario porre in votazione la proposta del Relatore per la maggioranza. La procedura è analoga a quella che si segue per l'approvazione di un articolo di legge che — anche se siano respinti tutti gli emendamenti — deve sempre esser messo ai voti a meno che non intervenga una proposta di pregiudiziale, di sospensiva o di rinvio, cosa che, allo stato, nel caso attuale è accaduto con la proposta dell'onorevole Gullo. Insomma, respingere una tesi non vuol dire approvare l'opposta, poiché vi è sempre la terza soluzione: quella della sospensiva del rinvio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

RICCIO. Onorevole Presidente, ciò che lei dice è esattissimo; però noi dobbiamo riportarci allo spirito della votazione. Nel momento in cui ella ha proposto di votare — sia pure sotto forma di emendamento — si intendeva (e la Camera ha dato indubbiamente questo valore al voto), votare sulla sostanza stessa della cosa. Questo è stato il valore che noi abbiamo dato alla votazione. Se dopo sopravviene, non per motivi logici, ma per sottigliezze giuridiche, che io definirei...

TONENGO. Sono sottigliezze di avvocato le sue! (*Applausi all'estrema sinistra*).

RICCIO. Se dopo sopravviene, dicevo, una proposta che tende a svaloriare il voto già dato, io penso di formulare la preclusione, e prego l'onorevole Presidente di porla in votazione.

PRESIDENTE. Se mai, onorevole Riccio, le ripeto che la sua proposta avrebbe dovuto essere avanzata quando io ho annunciato che avremmo dovuto porre in votazione la proposta della maggioranza. Ella, tende a dimostrare che la prima votazione è preclusiva non soltanto della proposta di rinvio, ma dello stesso voto sulla proposta della maggioranza. Io, invece, la richiamo ancora una volta alla questione di fatto e di diritto: il Relatore della minoranza proponeva di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere, e la Camera ha dichiarato di non accogliere questo punto di vista, ma non ha ancora dichiarato di accogliere l'autorizzazione. Perché, come le ho già detto, rimane l'alternativa, secondo la quale la Camera può ritenere che, prima di concedere l'autorizzazione a procedere, si debba nuovamente rinviare alla discussione della Commissione l'argomento. Ella non può del resto pretendere di interpretare a posteriori lo spirito della votazione. (*Approvazioni*).

RICCIO. Io ho fatto una proposta e la prego, onorevole Presidente di metterla in votazione. Pur ammirando la precisione tecnica delle sue affermazioni, io penso che la domanda di rinvio dell'onorevole Gullo non possa inserirsi tra la votazione della proposta della minoranza e di quella della maggioranza. L'onorevole Gullo avrebbe potuto e dovuto presentarla prima.

Penso, perciò, che la proposta Gullo non possa essere messa ai voti.

TONENGO. È meglio essere un topo nella bocca di un gatto che essere nelle grinfie di un avvocato! L'avvocato ha sempre ragione! (*ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rimango — non se ne dispiaccia l'onorevole Riccio — del mio parere, che non possa, cioè, ammettersi in questo caso la pregiudiziale; del resto lo conferma l'articolo 97 del Regolamento il quale dice che, non è proponibile la pregiudiziale su di un emendamento: da ciò si deduce che essa è proponibile sulle questioni principali, ma non già su quelle incidentali come quella del rinvio.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Non faccio una questione di merito, ma ritengo che la proposta dell'onorevole Gullo debba essere respinta, perché si è inserita nella discussione con eccessivo ritardo.

Si era, infatti, già in votazione... (*Commenti — Rumori all'estrema sinistra*) e se ne era anche stabilito il modo, poiché l'onorevole Guadalupi aveva chiesto la votazione a scrutinio segreto.

Una voce all'estrema sinistra. Qui non siamo in Pretura, onorevole Pignatelli! (*Commenti*).

PIGNATELLI. In sostanza, la proposta dell'onorevole Gullo si inserisce in questo momento, cioè quando egli non poteva più avere facoltà di farla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gullo per il rinvio degli atti alla Commissione.

(*Dopo prova e controprova, la proposta è approvata — Vivi applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

Presentazione di disegni di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi onoro di presentare alla Camera, per conto della Presidenza del Consiglio, i seguenti disegni di legge:

« Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, alla vedova di Francesco Rismondo »;

« Determinazione del nuovo perimetro della zona industriale cinematografica di Cinecittà »;

« Disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge e propongo che tutti e tre vengano inviati alle Commissioni competenti in sede legislativa. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata.*)

Discussione della proposta di legge dei deputati d'Ambrosio e altri: Proroga per le nomine e i trasferimenti di insegnanti universitari. (200).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Nitti, Resta, Leone, Bianchi Bianca, Calosso, Matteotti Matteo, Colitto, Corbino: « Proroga per le nomine e i trasferimenti di insegnanti universitari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, domando all'onorevole Relatore se non creda di aggiungere qualche cosa a quanto ha già scritto nella Relazione.

ERMINI, *Relatore*. Desidero aggiungere qualche chiarimento a proposito degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ministro, accetta che la discussione, abbia luogo nel testo presentato dalla Commissione?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico nel testo della Commissione.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Università e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 1° febbraio 1949.

« I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti facoltà entro il 28 febbraio 1949 ».

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Balduzzi, Ermini, Ferrarese, Dal Canton Maria Pia, Coppi Alessandro, Ferreri, Migliori, Garlato, Ferrario Celestino e Repossi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo unico:

« Le modifiche degli statuti universitari possono avere vigore nel corrente anno accademico 1948-49 purché approvate non oltre il 1° febbraio 1949 ».

L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

ERMINI, *Relatore*. Il primo emendamento della Commissione, cioè mutamento della data del « 30 gennaio » proposta in « 1° febbraio », tende a porre in migliore armonia il termine stesso con le esigenze di ordine amministrativo: la decorrenza della nomina dei professori universitari dal primo giorno del mese.

Per quanto riguarda l'emendamento della stessa Commissione al secondo comma consistente nel mutare l'espressione « entro lo stesso termine » nell'altra « entro il 28 febbraio 1949 », la Commissione si trova concorde nel proporlo onde consentire alle facoltà universitarie di avanzare le loro richieste di nuovi concorsi dopo essere venute a conoscenza della destinazione o meno dei vincitori dei concorsi dell'anno precedente alle loro cattedre vacanti.

Il collega onorevole Balduzzi ed altri, propongono di aggiungere un terzo comma. Posso spiegare il parere della Commissione a questo proposito? Non so se l'onorevole Balduzzi desidera svolgere il suo emendamento.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto. Devo rilevare soltanto che, attualmente, questa materia non è disciplinata dalla legge del 1926 ma dal Testo unico, e precisamente dall'articolo 69, ultimo comma e dall'articolo 63, ultimo comma, per cui i termini non sono 16 ottobre e 1° dicembre, ma 1° novembre e 1° dicembre. Comunque accetto, senz'altro, la proposta della proroga dei termini.

PRESIDENTE. Il relatore parlava dell'emendamento a firma dell'onorevole Balduzzi, emendamento aggiuntivo all'articolo unico del progetto in esame, del seguente tenore: « le modifiche degli statuti universitari possono avere vigore nel corrente anno accademico 1948-49, purché approvate non oltre il 1° febbraio 1949 ». Quale è la sua opinione al riguardo, onorevole Ministro?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto anche questo emendamento. Però, trattandosi di materia che è disciplinata da altri articoli del Testo unico, desidererei che il proponente dell'emendamento aggiungesse l'indicazione dell'articolo del testo unico che s'intende modificare con questo emendamento, di modo che l'emenda-

mento aggiuntivo dovrebbe risultare del seguente tenore: « le modifiche degli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico, 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi nell'istruzione superiore approvato con regio decreto possono avere approvazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate fino al 1° febbraio 1949 ». In questa maniera, si tiene distinta questa materia dalle altre che sono direttamente disciplinate: occorrerebbe, in sostanza, inserire le parole « di cui all'articolo 17 del testo unico ».

PRESIDENTE. Onorevole Balduzzi, accetta la proposta del Ministro ?

BALDUZZI. La accetto.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento aggiuntivo rimane così formulato:

« Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate fino al 1° febbraio 1949 ».

Prego l'onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.

ERMINI, Relatore. La Commissione accetta l'emendamento aggiuntivo così come è stato letto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo unico della proposta di legge in esame nel testo di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Università e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 1° febbraio 1949.

« I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti facoltà entro il 28 febbraio 1949.

« Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate fino al 1° febbraio 1949 ».

Essendo il testo della legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge dei deputati Ferrandi ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani. (184).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Ferrandi, Paolucci, Bianco, Calamandrei, Capalozza, Bruno, Gullo, Capacchione, Belloni: « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole La Rocca. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi siano consentite, innanzi tutto, alcune notizie di cronaca a carattere retrospettivo; mi sia consentita, cioè, una breve esposizione dei fatti, per spiegare la questione.

Col 31 di questo mese, scade il termine della legislazione vigente in materia di locazione di immobili urbani e di sublocazione.

Il 20 settembre ultimo scorso, il Governo presentò un disegno di legge per disciplinare, in una maniera definitiva ed organica, la grave e complessa questione.

Il succo del disegno governativo si riduceva a questo: proroga di cinque o sette anni dell'attuale vincolo, di nome più che di fatto, in quanto le disposizioni vincolistiche erano praticamente abolite da un allargamento delle eccezioni alla proroga, cioè da un ampliamento della sfera di azione dei proprietari per rientrare nel possesso degli immobili e per gli sfratti. Di più, aumento dei canoni in varia misura e tale da raggiungere, al termine del presunto blocco, il livello degli affitti dell'anteguerra. Nessuna norma per badare all'essenziale, cioè per incrementare l'attività edilizia, che, per noi, costituisce la chiave della soluzione del problema.

Le esenzioni dalle imposte, previste dal progetto governativo, non mutavano seriamente la situazione.

Dopo la presentazione di questo disegno di legge alla Presidenza della Camera, sorse una iniziativa popolare, fondata sul consenso di milioni di cittadini, e tradotta in una petizione al Parlamento. Questa petizione, che ha già raccolto centinaia e centinaia di migliaia di firme, che si appoggia, quindi, a una forza capace di promuovere un *referendum*, ove la questione non venisse risolta secondo le aspirazioni e i bisogni di vaste categorie, invitava le Camere a decidere il problema delle locazioni, tenendo conto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

delle reali condizioni delle classi più povere del nostro Paese e puntando direttamente sulla necessità della ricostruzione edilizia.

Alcuni di noi diventarono la voce, la espressione, giuridica e politica, di queste aspirazioni, di questi voti, di queste necessità, che vennero formulate in un altro disegno di legge, presenta alla Presidenza della Camera. In tale contro-progetto sono considerate, appunto, le necessità espresse da vaste categorie di cittadini, per disciplinare, in modo equo la questione degli alloggi, degli sfratti, dei canoni e per battere la strada maestra, cioè per incrementare l'attività edilizia.

Nel mese di ottobre, a Roma, avvenne un fatto, che non levò grande rumore, ma che produsse seri risultati. Qui, a Roma, nell'ottobre, si riunì l'Assemblea generale dei delegati della proprietà edilizia, e votò un ordine del giorno che sarebbe bene tutti conoscessero, per la sua gravità e la sua portata. I rappresentanti della proprietà edilizia si presentarono in veste di agnelli, di povera gente abbandonata, di gente — come essi si definirono, respinta, reietta, ed evocarono le ombre di Cicerone, di Gaio, di Rousseau, di Montesquieu, di Mazzini, ecc. per sostenere che la proprietà è un diritto sacro e che, in materia di diritto di proprietà, si sono violati i principi sanciti dalla Costituzione, in quanto non sarebbe riconosciuta l'egualianza dei cittadini dinanzi alla legge e si consentirebbe, con l'abolizione del diritto di proprietà, che gli inquilini vivessero alle spalle e ai danni dei proprietari, non più padroni di disporre della loro roba.

E maneggiarono l'arma del ricatto, minacciando di proporre un'azione per la incostituzionalità di una legge, la quale possa comunque stabilire la continuazione dell'attuale stato di cose. E che cosa sostennero i proprietari nel loro ordine del giorno? Invitarono tutti a rivoltarsi energicamente, contro lo spirito informatore del disegno governativo, proponendo il ritorno immediato alla libertà di contrattazione, cioè alla libertà dei proprietari di prendere alla gola gli inquilini, o di buttarli brutalmente sul lastrico.

Questo ordine del giorno della Confedilizia (la quale, sarà bene dirlo molto nettamente, richiamò il Governo al mantenimento della parola data circa lo sblocco, affermando che ove non si proceda alla liquidazione del regime vincolistico, e all'abolizione dei così detti prezzi politici, può determinarsi un radicale mutamento nell'orientamento politico del Paese) questo

ordine del giorno ha prodotto un notevole effetto. La terza Commissione, incaricata dell'esame del disegno di legge governativo, che, nella sua maggioranza, accettava il principio della prima parte del progetto governativo quanto alla proroga del regime vincolistico per cinque o sette anni, salve le nostre riserve, niuno potendo impegnarsi a fissare un termine al blocco senza considerare le reali condizioni del mercato; la Commissione, che nella sua maggioranza, si orientava per l'accettazione del termine di proroga proposto nel disegno governativo, mutò improvvisamente opinione e i 5 o 7 anni del progetto governativo si sono ridotti, nella formulazione approvata dalla maggioranza, a un anno. Per giunta, i canoni sono cresciuti più alti dei gigli nella valle di Gerico; e la sfera d'azione dei proprietari, quanto agli sfratti, si è estesa all'infinito.

Dell'incremento dell'attività edilizia non si è ancora parlato. E vedremo come il problema sarà affrontato. La discussione dura. Intanto il termine delle disposizioni attuali scade. Occorre provvedere, rimediare, per impedire, che, col primo gennaio, senza che intervenga un provvedimento in materia, si realizzi il voto della «povera gente» raccolta nella Confedilizia, e ritorni la libera contrattazione.

Perciò, alcuni di noi avevano proposto una norma la quale, dando modo al Parlamento di esaminare e discutere a fondo il problema, rinviava di qualche tempo l'efficacia delle disposizioni vigenti, senza entrare nel merito della questione, ossia senza compromettere o ipotecare il futuro, senza creare il fatto compiuto, senza giungere come ad un'affermazione di principio — che pure i più pezzenti debbono subire un aumento — e sulla quale non ci sarebbe più modo di ritornare. La Commissione, a maggioranza, è stata di parere contrario. Si è trovata più o meno d'accordo sulla necessità di rinviare di qualche tempo, e quindi di prolungare per qualche tempo, l'efficacia delle attuali norme, quanto al vincolo. Ma, accogliendo, in sostanza, la volontà della grande proprietà edilizia, ha ritoccata la norma da noi proposta, inserendo in una legge di carattere provvisorio, transitorio, il criterio della necessità di un aumento incondizionato ed indiscriminato dei canoni di affitto, nella misura dal 30 al 50 per cento, a seconda dell'uso dell'immobile.

Così, è stato sottoposto al nostro esame l'attuale disegno di legge, il quale ha due aspetti fondamentali: uno di carattere giuridico, l'altro di contenuto economico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Il primo riguarda la proroga della norma in vigore, quanto alla durata, cioè al vincolo.

Il secondo si riferisce al contenuto economico della materia contrattuale.

Sul primo punto, pare non si manifestino contrasti, tutti trovandosi d'accordo, per il momento, nel riconoscere la opportunità che il vincolo duri. Il dissenso, grandissimo, è sul secondo punto. La maggioranza della Commissione, contro il nostro netto avviso, contro la posizione da noi fermamente presa, sostiene il principio che gli attuali canoni debbono subire un aumento, nella misura già indicata.

Gli argomenti addotti dalla maggioranza, si riducono essenzialmente a due: e non reggono.

Primo argomento: è immorale — ecco la tesi della Confedilizia — una continuazione dell'attuale stato di cose, in forza del quale, mentre il « servizio casa », la voce « affitto », prima della guerra, incideva nella misura del 12, 15, 18, 20 per cento sul bilancio familiare, incide, oggi, nella misura del 2, 3, 4 per cento. Sì che non si tratta nemmeno di un prezzo politico vero e proprio, che, di solito, si riversa su tutti i cittadini, ma di un prezzo politico a solo carico dei proprietari, tenuti a mantenere gli inquilini.

L'argomento è falso:

Innanzitutto, è vero che il servizio casa, che la voce affitti incide sul bilancio familiare delle categorie più bisognose, delle classi meno abbienti nella misura del 2-3 per cento?

Nell'anteguerra, i salari, gli stipendi, i redditi fissi non costituivano certamente una cuccagna per alcuno, non erano indubbiamente adeguati alle reali necessità della vita: però non erano neanche taglieggiati, decurtati, come gli attuali; e, in ogni caso, rispondevano in una maniera più proporzionata all'esigenza della vita materiale. Se si sostiene che il livello della vita, di fronte a quello dell'anteguerra, sia cresciuto del 50 per cento; si vuol avere la bontà, — perché noi qui non ci opponiamo agli aumenti nei riguardi delle categorie che possiedono, ma tuteliamo gli interessi delle categorie più bisognose, che indubbiamente costituiscono la enorme maggioranza degli italiani, — si vuole avere la bontà di stabilire di quanto si sono accresciuti realmente gli stipendi, i salari, le mercedi ed i redditi fissi, oggi? In altri termini, vogliamo stabilire se l'aumento dei salari, delle mercedi e dagli stipendi abbia fiato per correr dietro al vertiginoso e continuo rialzo dei prezzi, cioè se possa fronteggiare la progressiva svalutazione mone-

taria? Se facciamo questo calcolo, vediamo subito che non vi è assolutamente proporzione tra quelle che erano le possibilità delle masse lavoratrici prima della guerra e le possibilità di oggi. Si aggiunga, poi, questo particolare: chi sopporta il carico della disoccupazione, la quale, sulla carta, è di circa tre milioni di unità, ma in concreto, raggiunge cifre astronomiche? Chi versa la bagattella di 450 miliardi all'anno per i sussidi della disoccupazione, con contributi che sono la dimostrazione più piena dello spirito di solidarietà, umana, sociale, nazionale? Sono gli operai, sono i lavoratori. E non basta. Oltre il contributo per la disoccupazione, che le classi meno abbienti danno giorno per giorno, — in ogni famiglia, per una persona che lavora e che riceve un salario, ve n'è, per lo meno, un'altra che non lavora, che non riceve un salario e che tuttavia mangia e veste. Ora, su questo salario, su questo stipendio, su questo reddito, che è sì e no sufficiente a riprodurre la forza di lavoro in un operaio, che è la base e il sostegno di tutta una famiglia, che è il pane, il vestito, le scarpe, la casa anche di chi non lavora, di chi è condannato a non far nulla ma è, tuttavia, condannato a vivere; su questo salario già in sé e per sé scarso e che è una sorgente disseccata da ogni sorta di imposte e tributi, si vuole porre un'altra taglia.

Signori, qui non è questione di morale; qui la morale non c'entra: già, la morale, in astratto, come cosa astratta, non esiste. La morale è anch'essa concreta e serve determinati interessi di classe. Ognuno ha la sua morale: c'è la morale di chi ha e la morale di chi non ha; c'è la morale di chi mangia e la morale di chi è affamato; c'è la morale di chi abita in una bella casa e la morale del senza tetto. Non è neppure una questione di giustizia; anche la giustizia non è che una concezione di classe. La giustizia, per i poveri agnelli dei proprietari fondiari, è quella di mandar via gli inquilini o di mettere loro la corda al collo: questa è la loro giustizia! Non si tratta, perciò, né di morale, né di giustizia: si tratta di possibilità materiali. Si tratta, in questo caso, o di rinnovare il miracolo, che neppure duemila anni fa fu compiuto, di convertire i sassi in pane e di raccogliere i fichi sui rovi, o di cacciare un po' più di denaro nelle tasche che sono vuote. Questo è il punto! Alla stregua dei fatti, il canone di affitto incide, perciò, in taluni redditi fissi, in una misura molto diversa dal 2, 3, 4, 5 per cento. Le condizioni misere di certe categorie non consentono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

assolutamente alcun aumento: il che non significa che ci opponiamo, in linea di principio, ad ogni specie di aumento. Diciamo, anzi, che gli aumenti ci debbono essere. Bisogna vedere in che proporzione, con quali forme e, soprattutto, a carico e a beneficio di chi. Sono questi i punti da discutere. Ecco perché, su una questione così ampia e complessa, non è possibile che il Parlamento si leghi in precedenza le mani. Qual'è l'argomento fondamentale, allegato dai proprietari, e riprodotto nella relazione di maggioranza? La necessità d'impedire che l'investimento, nel settore edilizio, sia considerato un investimento da pazzi. Per avere una offerta di case sul mercato, bisogna restituire la fiducia al mercato. Occorre, insomma, creare i presupposti, le basi di un rendimento economico, per facilitare l'incremento edilizio. Ecco il grande argomento. Veniamo ai fatti, che sono testardi e valgono più delle parole. Che significa restituire fiducia al mercato? Che significa creare le premesse per il rendimento economico? I proprietari dicono: bisogna liquidare il regime vincolistico; bisogna ritornare alla libertà della contrattazione, perché solo in questo caso il capitale e l'iniziativa privata saranno attratti ad investimenti nel settore edilizio. Ma è vero quello che dicono i proprietari, coprendosi col manto di coloro che vogliono l'attività edilizia, la prosperità del Paese, l'assorbimento della mano d'opera? È vero o no? Il regime vincolistico è stato determinato da condizioni particolari, e non è esistito sempre. Noi abbiamo attraversato un periodo, in cui il regime vincolistico non esisteva, in cui vi era la libertà di contrattazione, in cui erano in piedi, cioè, le premesse per il rendimento economico, secondo la tesi dei capitalisti. Vogliamo guardare da vicino le cifre? Vogliamo osservare l'attività edilizia in questo periodo? Allora notiamo, che, in un lungo periodo, di fronte ad un aumento demografico medio di 450 mila unità all'anno, si è avuta la costruzione di 120, 130, 140 mila vani all'anno, cioè un ritmo produttivo in materia edilizia che non riusciva neppure a soddisfare un terzo dell'aumento demografico. Ma vi è di più. Le nuove costruzioni, o signori, sono forse soggette a regime vincolistico? Questo capitale che strilla, che grida all'ingiustizia, che grida alla violazione delle norme costituzionali, che si attacca alle ombre di Solone, di Gaio, di Cicerone, di Montesquieu e via di seguito per poter piantare la forca in mezzo al Paese ed impiccare gli

inquilini; questo capitale perché non si butta alle nuove costruzioni, che non sono soggette a vincolo, che non possono essere assoggettate al vincolo, con questa maggioranza parlamentare, che spiana la strada alla piena libertà di contrattazione?

Ed è vero o no che, nelle nuove costruzioni, gli inquilini pagano ben altro che il 12-14-18 per cento del reddito, per un quartino di tre o quattro stanze?

E non mi riferisco neppure alla speculazione privata: mi riferisco agli istituti e agli enti, che investono i loro capitali nelle case, e che non cedono un appartamento se non a condizioni usuraie, a 40-50 mila lire al mese. Il rendimento c'è; e tuttavia non si costruisce. E se si costruisce poco anche per i ricchi, chi è tentato di costruire case per i poveri: di costruire le case popolari, che sono le più necessarie ed urgenti?

Quale è dunque l'essenza del problema? Che cosa si intende fare? Dove si vuole giungere? Signori, non a caso, in sede di discussione sul bilancio dei lavori pubblici, sollevai la questione dell'edilizia, trattai il problema degli alloggi. A qualcuno potè sembrare che mi avvolgessi in una rete di cifre; che mi compiacessi di far fiorire, se non della ginestra leopardiana, almeno dei fiori del Vangelo, in un deserto pietroso, tutto irto di numeri e dati statistici; che cercassi addirittura di soffocare la Camera sotto il coperchio di lunghe citazioni da rapporti e relazioni dei Congressi urbanistici, in cui avevano tenuto il campo tecnici di parte vostra, onorevoli democristiani.

In realtà, servivo il Paese, come ora lo servo. Funzionavo da campanello di allarme; ero, forse, il tamburo, ricordato da Heine, che mette in guardia contro il pericolo e incita al cammino. In succo, che cosa dicevo in quel discorso? Dicevo cose che non sono state smentite da nessuno, che sono diventate una specie di patrimonio comune, per le conversazioni e per i commenti nei giornali. Sulle cifre da me fornite, non è possibile avere dubbi. Ricordavo che, in Italia, alla stregua del giudizio dei tecnici, occorre costruire 15 milioni di vani, non per garantire ad ogni cittadino l'uso di una stanza, che è la condizione fondamentale per un vivere civile; ma per riportare la situazione edilizia del nostro Paese a quella che era nel 1931, cioè al tempo del primo rilievo a carattere nazionale della nostra situazione edilizia. Allora, l'indice di affollamento del nostro Paese era già il più alto sulla scala urbanistica europea, perché, già nel 1931, il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

grado di densità media era di 1,52. Noi, oggi, dobbiamo costruire 15 milioni di vani, per assicurare ad ogni cittadino l'uso di due terzi di un vano.

Ecco la realtà. Così stando le cose, quale è il problema fondamentale? Se vogliamo, veramente, risolvere il problema, senza espedienti tecnici e senza formule giuridiche, che lasciano la situazione qual'è, o l'aggravano e la complicano di più, dobbiamo darci a costruire le case che mancano, non perdendo mai di vista il fatto che l'iniziativa privata non ha mai avuto e non ha interesse a far sorgere edifici di tipo popolare.

Hanno ragione gli uomini della strada, gli uomini dell'officina e dei campi, tutti i lavoratori, quando dicono: il problema fondamentale è di buttare case sul mercato, indipendentemente dai riflessi che questo può avere, per l'assorbimento della mano d'opera e per un aiuto alla disoccupazione.

Senza dubbio, la questione della costruzione edilizia, per i 15 milioni di vani che occorrono, importa una cifra astronomica: qualche cosa come 6 mila miliardi; ma noi, nel progetto di legge a cui ho accennato, — poiché siamo uomini che aderiscono alla realtà e che non hanno la testa tra le nuvole...

TONENGO. Prima di giudicare gli altri bisogna giudicare se stessi: noi non abbiamo la testa tra le nuvole.

LA ROCCA. Ho detto che noi non abbiamo la testa fra le nuvole. Lei ode male o fraintende. E si vedrà dove hanno la testa... Noi, dicevo, abbiamo indicata la strada per avviare il problema ad una soluzione, ed abbiamo anche indicate le fonti da cui può essere prelevato il denaro necessario, per cominciare a costruire.

Il nodo sta nel disporre di case; dopo di che si potrà badare al resto. E c'è dell'altro: in attesa che le case siano costruite, e che il famoso equilibrio fra domanda e offerta possa essere attuato, volete voi, per favorire gli interessi di un piccolo gruppo di privilegiati gravare la mano su quelli che non possono?

Conosco la risposta: tra la massa dei bisognosi, è pure lo strato medio dei piccoli proprietari, che avendo una casa, frutto di stenti e risparmi, non traggono da questo loro bene nemmeno quanto serve a coprire le imposte e le spese, ecc.

Questi piccoli proprietari costituiscono il paravento, dietro il quale si nascondono i grandi proprietari, per ottenere il loro intento, che è di liquidare il regime vincolistico e giungere alla libera contrattazione. La proprietà media deve essere tutelata e sostenuta.

Ma, indubbiamente, non può essere tutelata e sostenuta da quegli strati di povera gente, che si trovano nelle condizioni a cui poc'anzi ho accennato. Bisogna trovare altre vie, per soccorrere la piccola e la media proprietà, che ha diritto, nelle presenti condizioni, di essere difesa e protetta, ma che non può essere difesa e protetta a danno di lavoratori ridotti al lumicino, per portare acqua al molino di un gruppo di privilegiati, che debbono essere chiamati, invece, a saldare il conto dell'angosciosa situazione. Il problema è qui. E dico agli avversari: voi dovrete esserci grati del nostro atteggiamento e della posizione che abbiamo preso e manteniamo. Perché, se noi, più che conformare i nostri passi tattici agli interessi generali, collettivi del Paese, badassimo, essenzialmente, a quella che può essere la nostra convenienza momentanea; se noi, più che badare a ciò che giova e serve all'intera Nazione, impostassimo da un punto di vista egoistico e ristretto la questione; se fossimo, veramente, quei seminatori di discordie, quei mettitori di male o quegli attizzatori di incendio che voi dite...

TONENGO. Se lo credete, siete padroni di esserlo! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Tonengo, non interrompa!

LA ROCCA... signori, noi, garbatamente, vi aiuteremo a cadere nel fosso e a commettere un grave errore su un problema che non interessa 500 mila cittadini o un milione di cittadini, ma che interessa tutti gli italiani e divide il nostro Paese in due campi: da un lato, un piccolo gruppo di privilegiati, non mai sazio di preda, e dall'altro l'enorme, la stragrande maggioranza, che vuole definitivamente veder risolto il problema, che è problema di pura ed umana giustizia: il problema della casa.

Vi aiuteremo, o signori, a commettere il gravissimo errore dello sblocco e della libera contrattazione, per farvi diventare ancora più rapidamente il seme di un terremoto sociale e mettervi contro, nella lotta, quasi l'intera popolazione.

Oggi, a che cosa si tende? Si tende ad introdurre in una legge di carattere interlocutorio, un principio: che l'aumento si applica, in una maniera indiscriminata, a tutti: a quelli che possono e a quelli che non possono, tranne poi (e questo è nettamente annunciato) a procedere ad ulteriori aumenti.

La nostra tesi, che non può essere esposta a frammenti, che deve essere prospettata in tutti i suoi elementi, in tutti i suoi dettagli,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

è questa: ben vengano gli aumenti, ma a carico unicamente di determinate categorie, a beneficio dei proprietari e a beneficio della collettività: in ogni modo, da questi aumenti devono essere escluse le classi più bisognose, le classi meno abbienti, le quali non è che non vogliono, ma non possono pagare; le quali già pagano troppo, pagano la disoccupazione, pagano il carovita, pagano la svalutazione monetaria, pagano le imposte sui consumi, che, per via indiretta, finiscono sempre per rovesciarsi sulle spalle delle masse lavoratrici.

Questo è il nucleo del problema.

Né si può dire che l'aumento provvisorio proposto risolva il problema e rifaccia i poveri proprietari di quello che hanno perduto. Né si può dire, a maggior ragione, che questo aumento provvisorio per quattro mesi risollevi la piccola e la media proprietà dalle condizioni indubbiamente incresciose, drammatiche in cui si trova. Noi vogliamo impedire, puramente e semplicemente, che si crei, quasi alla chetichella, un fatto compiuto, e si accolga il principio che i poveri debbano essere ulteriormente oppressi e spremuti. Perciò, invito la Camera a respingere questo disegno di legge nella parte che si riferisce all'aumento indiscriminato dei canoni dal 30 al 50 per cento, senza entrare nei dettagli delle disposizioni in esame, che saranno illustrate quando si procederà all'approvazione di ciascun articolo.

Chiedo, insomma, che la Camera voti la proposta iniziale dei deputati presentatori, cioè la proroga pura e semplice, senza ritocchi, delle attuali norme in materia di locazione di immobili urbani; e non si lasci legare le mani; non si lasci, per una scorciatoia, trascinare dinanzi al muro del fatto compiuto; soprattutto, non si accomodi a trarre, con le sue mani, le castagne dal fuoco per conto di un piccolo gruppo di privilegiati, che adopera l'arma del ricatto politico e stringe nel suo pugno il capo di un nodo scorsoio per strangolare le masse lavoratrici italiane. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Belloni. Ne ha facoltà.

BELLONI. Onorevoli colleghi, dopo le molte, dotte ed eloquenti cose dette dal collega che mi ha preceduto, io mi limiterò ad osservazioni semplicissime, a dei richiami a situazioni essenziali.

Parlo con la piena consapevolezza del groviglio inestricabile degli interessi che abbiamo dinanzi a noi, parlo sapendo che non è possibile distinguere e dividere il bene ed il male con una linea, soprattutto voglio dire

che non è possibile risolvere questa situazione con un provvedimento meccanico e semplicistico come quello che la maggioranza della Commissione ha presentato e che il disegno di legge propone.

Noi ci troviamo di fronte ad evidenti situazioni sacrificate, a disparità, ad ingiustizie determinate dall'attuale regime delle locazioni; ma perché questo regime è stato attuato, perché esso vige tutt'ora? Evidentemente, non perché dettato da esigenze di giustizia, ma perché imposto da uno stato di necessità.

Uno stato di necessità ha imposto di sacrificare molti interessi, di urtare altri interessi, purché l'interesse dei più, l'interesse della maggioranza, l'interesse dell'ordine pubblico sia in qualche modo salvaguardato. Ora, io mi domando: È mutata questa situazione perché noi intendiamo mutare la legge? Se noi potessimo mutare la situazione con una vasta legge organica, la cosa potrebbe, allora sì, essere serenamente esaminata: ma, poiché ciò non è, io debbo rilevare che la situazione che ha condotto all'attuale regime delle locazioni non è per nulla mutata. Dov'è la nascita in massa e lo sviluppo delle nuove case? Dov'è la possibilità di far fronte in modo equo alle richieste di abitazioni?

La stessa impostazione del progetto ministeriale, che abbinava alla disciplina delle locazioni e dei fitti un progetto di costruzioni edilizie, denuncia questa situazione.

Ed allora, perché vogliamo ostinarci a considerare soltanto gli interessi di alcune categorie e perdere di vista la situazione generale e creare una condizione grave sopra uno stato di cose che già di per se stesso è abbastanza preoccupante? Non vedete in quali condizioni dolorose vive la maggioranza della popolazione italiana in un momento in cui i prezzi di tutti i servizi stanno aumentando, in un momento in cui la capacità di acquisto della moneta sta precipitosamente scendendo, in un momento in cui l'imminente concessione di aumenti di stipendio agli statali minaccia di aggravare ancora di più la svalutazione, se non sarà accolta la proposta di realizzare questi aumenti in forma di concessione di generi di prima necessità, anziché in forma di erogazione monetaria? Non vedete che siamo nel cuore dell'inverno? Com'è possibile che voi pensiate, a cuor leggero, che per eliminare alcune incongruenze e alcune ingiustizie si possano ora gettare tante famiglie sul lastrico e nella disperazione? Ci vuol tanto poco a sbilanciare un bilancio stremenzito!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Questo è il punto che noi dobbiamo considerare e sul quale dobbiamo ragionare. Dobbiamo considerare lo stato di cose che abbiamo dinanzi a noi nel suo complesso, non dal punto di vista, ripeto, di interessi rispettabilissimi ma particolari.

Per questo io e il mio Gruppo abbiamo sostenuto — dal momento che una legge organica non può essere fornita nel termine prescritto — che si proceda ad una procrastinazione del vigente regime ma senza indiscriminati aumenti, senza aggravio di una situazione che, come dicevo, è già abbastanza preoccupante. Né ci illude la tesi di coloro i quali dicono che si tratta — sbloccando per quanto possibile in questo modo surreditizio e indiscriminato — di incoraggiare la ripresa edilizia. Onorevoli colleghi, chi di voi si illude che i provvedimenti in questione possano valere qualche cosa a questo fine? Se mai la speculazione privata si orienterà verso costruzioni di appartamenti di lusso e non mai verso la costruzione di case popolari voluta dalle urgenze della situazione.

E allora, o risolviamo la situazione con una regolamentazione minuta — che in questo momento è legislativamente impossibile — o cerchiamo di scavalcare, almeno, questi mesi difficili lasciando le cose così come sono. Non ho altro da dire in sede di discussione generale. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, farò un brevissimo intervento limitato soltanto ad un aspetto del problema che discutiamo.

Le decisioni che stiamo per prendere sono attese con ansia, con trepidazione, direi, nel Paese: da una parte si aspetta che il Governo conceda questi aumenti dei canoni di affitto e dall'altra parte masse di inquilini vedono con grave preoccupazione questa prospettiva.

Da parte nostra comprendiamo che è difficile deliberare senza ledere gli interessi non soltanto della grande maggioranza degli inquilini, ma soprattutto dei piccoli e dei medi proprietari immobiliari.

Ingiustamente questa parte della Camera è accusata di non conoscere o di misconoscere le condizioni, l'importanza e il numero della piccola e media proprietà in Italia; ingiustamente è accusata di difendere soltanto una parte dei lavoratori italiani. Noi, invece, siamo sensibili anche alle condizioni della piccola proprietà. Anche a noi, onorevole Ministro, sono giunti gli appelli, gli ordini del giorno da parte della proprietà edilizia, la quale at-

tende con impazienza questi aumenti, giustificando questa attesa, questo desiderio, come ha detto anche il collega che mi ha preceduto, con la necessità di sviluppare e di incrementare la costruzione edilizia in Italia.

Soltanto per inciso dirò che neanche da questa parte si accetta tale criterio, cioè neanche da questa parte si crede che uno sblocco parziale o totale dei fitti potrà incrementare le costruzioni in Italia.

Ho sottomano una pubblicazione nota a tutti gli onorevoli colleghi, dell'ingegner Colonnetti, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale sostiene che la crisi delle costruzioni in Italia è dovuta essenzialmente all'arretratezza dei mezzi delle costruzioni stesse, dei cantieri di costruzione, alla mancanza di un piano organico attuato attraverso enti consorziali, come avviene in altri Paesi. Secondo l'illustre autore — queste sue considerazioni sono il frutto di una lunga e approfondita meditazione — la crisi delle costruzioni e quindi la crisi degli alloggi in Italia è dovuta anche e soprattutto al carattere individuale o, meglio ancora, individualistico della costruzione lasciata soltanto al criterio dell'iniziativa privata, dell'iniziativa dei proprietari costruttori.

Egli sostiene che in Italia manca questo piano di costruzioni programmato, dato dal Governo, da attuarsi attraverso dei consorzi coordinati dal centro, incoraggiato dagli aiuti dello Stato, come avviene in altri Paesi.

Egli sottolinea il fatto che in Italia vi sono soltanto 30 milioni di vani a disposizione per le abitazioni private, e sottolinea il fatto che, come ha detto il mio collega La Rocca, in Italia l'incremento della popolazione è di 400 mila unità all'anno. A questo ritmo non potranno adeguarsi le costruzioni se lasciate soltanto all'iniziativa privata.

Egli soggiunge e sostiene la sua tesi affermando la necessità di addivenire in Italia alla formulazione di un piano di costruzioni di abitazioni popolari, di costruzioni incoraggiate e in parte sovvenzionate anche dallo Stato. E, soprattutto, sostiene anche la necessità di proibire le costruzioni di lusso.

D'altra parte, mentre si invoca da ogni parte la necessità di adeguare il reddito della proprietà edilizia, tenendo conto dell'aumento del costo della vita e della svalutazione della moneta, noi, ancora per inciso, senza approfondirci nella materia, non accettiamo tale criterio, perché, anche se si dovrà e si deve tener conto, naturalmente, dell'aumento del costo della vita, è fuori discussione, mi pare, che il reddito della pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

prietà immobiliare non possa neanche lontanamente essere adeguato all'aumento del costo della vita e alla svalutazione monetaria, perchè, in ogni caso (e mi pare che di questo problema si è diffusamente interessato anche "Il Globo,,) per una rivalutazione della proprietà immobiliare, e quindi del reddito, si dovrebbe tener conto dell'aumento del costo della vita e della svalutazione monetaria, che è di circa 50 volte rispetto all'anteguerra. Ma tralasciando questo aspetto particolare, cioè tralasciando di commentare diffusamente le richieste dei proprietari edili, che sono giustificate, come ho detto dalla necessità di lasciare libertà o quasi ai canoni di affitto per sviluppare la proprietà edile in Italia, io voglio vedere un aspetto soltanto delle ripercussioni che avrebbe nel campo economico e commerciale un aumento dei canoni di affitto.

C'è, nelle categorie commerciali in Italia un vivo fermento, ed anche all'onorevole Ministro e ai colleghi della maggioranza e della commissione saranno pervenuti numerosi ordini del giorno da parte degli affittuari di locali adibiti ad uso commerciale e soprattutto adibiti ad esercizi pubblici. Noi sosteniamo che permettere un aumento di fitto in questo momento significhi, in certo modo, anche contraddire alla politica che il Governo sostiene di voler seguire. È fuori discussione che l'aumento del fitto costituisce praticamente un aumento dei costi. Vi sono alcune categorie commerciali, alcuni esercizi nei quali il fitto incide in maniera notevolissima sulle spese generali, le quali, a loro volta, costituiscono un dato fondamentale dei costi di produzione e dei servizi.

Ora noi pensiamo: com'è possibile accondiscendere totalmente a questa richiesta quando da ogni parte s'invoca (ed anche da parte del Governo) la riduzione dei costi? Un aumento dei canoni di affitto non avrebbe altra ripercussione che l'aumento dei costi e quindi dei prezzi, ma questi aumenti dei costi da chi verrebbero pagati? Se essi sono riversati sui prezzi, allora andiamo incontro ad un aumento dei prezzi di alcuni generi di consumo e quindi andiamo incontro ancora all'esclusione di alcune categorie di cittadini dal godimento di questi beni. Ma per la maggior parte dei casi, onorevoli colleghi, non sarà possibile trasferire questo aumento dei costi sui prezzi, per alcuni generi largamente battuti dalla concorrenza, ed allora questo significherebbe incidere sul reddito di alcune piccole e medie proprietà, significherebbe un nuovo prelievo

sul reddito di alcuni piccoli esercenti, i quali si trovano in gravissime difficoltà. Noi crediamo — da un calcolo fatto — che un aumento dal 50 al 100 per cento dei fitti per gli esercizi commerciali potrebbe aumentare il costo dei prodotti o dei servizi anche fino al 10 per cento e crediamo che questo aumento dei costi, e quindi dei prezzi, sarebbe notevolmente sfavorevole a tutta l'economia, a tutta la vita commerciale ed anche al tenore di vita delle masse lavoratrici. Ma voi sapete che vi sono piccole aziende che hanno, come ha detto appunto il «Globo», il fiato grosso. Vi sono piccoli esercizi che si dibattono in gravissime difficoltà, perché il fisco preme notevolmente su di essi, più di quanto non preme sulle grandi imprese. Sapete che la disoccupazione si fa notevolmente sentire anche nel campo commerciale, perché le masse lavoratrici che non lavorano non consumano, o consumano molto poco. Le masse lavoratrici che non hanno lavoro sono costrette a rinunciare al consumo di molti beni, anche di prima necessità. Sapete che le vendite calano notevolmente per alcune categorie commerciali. Sapete che molte esportazioni sono chiuse, e sapete anche sono in continuo aumento protesti cambiari e fallimenti commerciali.

Ora, dobbiamo considerare anche la situazione di questi piccoli proprietari. E tanto più dovrete interessarvi voi della maggioranza perchè per alcune categorie stanno svanendo le illusioni che durante la campagna elettorale avete più o meno suscitato, facendo intravedere le prospettive di una larga affluenza di turisti, di viaggiatori che avrebbero fatto fare affari d'oro a tutti gli esercenti in Italia e soprattutto a quelli che vivono sul turismo.

Una parola particolare, onorevoli colleghi, permettetemi di spenderla per i pubblici esercizi. Potrà sembrare un paradosso che da questa parte si richiami l'attenzione della maggioranza sulla situazione dei pubblici esercizi, cioè degli esercizi così detti «di lusso». Ebbene, la situazione in materia di canoni è questa: vi sono stati degli aumenti differenziali. Prendiamo per base di paragone i fitti del 1° ottobre 1945. Prendiamo come base di paragone 100 per i pubblici esercizi, e 100 per le aziende commerciali comuni. Vi sono stati aumenti a partire dal 1° novembre 1945, poi il 27 febbraio 1947 e infine il 23 dicembre 1947, che hanno portato i fitti per le aziende commerciali da 100 a 624 e per i pubblici esercizi da 100 a 1248. Accettando anche l'aumento del 50 per cento indi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

cato dalla maggioranza, si avrebbe la seguente situazione: l'affitto di un negozio in genere, che pagava al 1° ottobre 1945 12 mila lire annue di affitto, con gli aumenti successivi è andato a 62 mila e 400; e con gli aumenti che si propongono del 50 per cento soltanto, va a 93 mila lire. L'affitto per i pubblici esercizi, che parte dal 1° ottobre 1945 sempre da 12 mila lire annue come per una azienda normale, arriva con l'aumento differenziato del 1° gennaio 1948, a 149 mila lire; accettando anche il criterio dell'aumento del 50 per cento indifferenziato, ma che praticamente è computato su quello già aumentato, si sale a 225 mila lire.

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione vostra sulla situazione di questi esercizi. Essi si trovano in gravissime difficoltà poiché, pagando già nell'ante-guerra canoni di gran lunga superiori a quelli degli altri locali adibiti ad uso commerciale normale, hanno subito aumenti differenziati, che hanno portato praticamente il valore di questi canoni a quello che essi potrebbero avere in regime libero.

Ora, attuando un nuovo aumento, anche non differenziato, si commette una grave ingiustizia verso questa categoria di piccoli proprietari; non soltanto, ma si porta anche un turbamento nel campo commerciale e nel campo degli esercenti, sui quali il fisco preme notevolmente.

Credo che non vogliamo far sì che si debba considerare in Italia un lusso il sorbire un caffè o una bibita, perché a questo si arriverebbe se si insistesse nel criterio di gravare ancora su queste categorie di piccoli proprietari.

Inoltre, desidero ricordare che per questi esercenti esistono condizioni contingenti particolarmente sfavorevoli, che non dovrebbero essere ignorate né dall'onorevole Ministro, né dalla maggioranza dei colleghi, i quali sono di gran lunga più vicini agli ambienti commerciali di quanto non siamo noi.

Voi sapete che è in corso un progetto per prelievi sui pubblici esercizi, per far fronte alle necessità degli statali: in materia di imposta generale sull'entrata, mentre vi è il progetto di ridurre la aliquota dal 4 al 3 per cento per tutti i generi di consumo, mi pare che si abbia intenzione di portarla all'8 per cento per i pubblici esercizi; sapete cosa significhi questo. (*Segni di diniego del Ministro di grazia giustizia*). Mi risulta questo, onorevole Ministro. Sarò lieto, se lei potrà dimostrarmi il contrario, ma non credo. Inoltre, sui pubblici esercizi grava la tassa

comunale sulle licenze, che incide, nella misura del 30 per cento, sul canone di affitto pagato. Quindi, un aumento del 50 per cento del canone di affitto si traduce praticamente in un aumento del 68 per cento, immediatamente.

Vi sono altre condizioni particolarmente sfavorevoli, che mettono in serie difficoltà, come poi dimostrerò, e che hanno messo in viva agitazione questa categoria di piccoli proprietari. Sapete che un tempo vigeva — e confesso di ignorare se questa disposizione di legge viga ancora — il principio che la concessione della licenza di esercizio da parte della Questura fosse subordinata alla esistenza di una determinata distanza del nuovo esercizio da quelli esistenti. Questo principio praticamente non è più rispettato dalla questura; così che vi è un aumento di di pubblici esercizi, con questa conseguenza: che se al proprietario di un fondo di bottega, dove c'è un fruttivendolo o un droghiere, si presenta chi gli offre di più per aprire un bar o altro esercizio, il proprietario del fondo fa di tutto per accogliere la richiesta, con la conseguenza che si apre un nuovo esercizio, si danneggiano i vicini esercizi preesistenti e si crea una situazione privilegiata per il proprietario di quel fondo.

Questo ed altri problemi hanno messo in serie difficoltà i proprietari dei pubblici esercizi, e ciò diciamo perché noi sappiamo che gli stessi dipendenti di queste categorie commerciali comprendono vivamente che la maggioranza di questi pubblici esercizi (che sono 200 mila in Italia) è a conduzione familiare, cioè vi lavorano il padre e il figlio, mentre la moglie o la figlia stanno alla cassa, lavorando quindici ed anche dieotto ore al giorno. I dipendenti di queste categorie sanno che un nuovo aumento dei fitti metterebbe in gravi difficoltà questi esercizi e con molta probabilità si avrebbero, quale ripercussione, nuovi licenziamenti.

Invito il Ministro e gli onorevoli colleghi a tener conto dell'agitazione che è in corso fra tutti i commercianti i quali hanno votato ordini del giorno violenti contro il Governo. Nell'ultima assemblea dei commercianti romani è stata minacciata la serrata in blocco come dimostrazione di protesta contro il provvedimento di aumento. A Firenze è stato votato un ordine del giorno in cui, fra l'altro, si dice: « non si comprende assolutamente quale interesse abbia lo Stato a fare questo dispetto a tali aziende che diventeranno nemiche dichiarate dei loro carnefici e che dovranno soccombere, danneggiando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

le finanze dello Stato e dei comuni che tanto attingono dalla loro attività ».

Signor Ministro, onorevoli colleghi, cosa sosteniamo noi? Non sosteniamo che si debba respingere l'idea di un aumento di fitto anche per queste categorie. Diciamo che vi sono complesse situazioni le quali debbono essere studiate più di quanto non sia stato fatto finora; sosteniamo che sia necessario vedere se vi sono sperequazioni nello stesso campo commerciale, cioè se vi sono categorie danneggiate, le quali hanno subito aumenti differenziati, come nel caso dei pubblici esercizi. Sosteniamo, infine, che sia necessario rimandare ancora l'aumento dei fitti. Perciò pensiamo debba essere accolta la richiesta della minoranza, tendente a prorogare al 30 aprile lo sblocco dei fitti ed anche che non si debba far decorrere questo aumento dal 1° gennaio, come è proposto dalla maggioranza.

Credo con questo mio breve intervento di aver in parte illustrato l'emendamento presentato dagli onorevoli Targetti e Amadei, e da me, tendente, in ogni caso, in via subordinata a limitare l'aumento solo dal 10 al 30 per cento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro!

Non credo che in sostanza vi sia eccessivamente da discutere su questa proposta di legge, la quale è di per se stessa ovvia, dato il gravissimo disagio che vi è in tutto il Paese a causa di codesta questione; è piuttosto il caso di ricordare nel modo più energico che le proroghe non allontanano il problema né lo alleviano e che non abbiamo alcuna ragione per essere ottimisti per l'avvenire, né di sperare che i prossimi mesi o i prossimi anni possano portare ad un miglioramento della situazione. Il ritmo delle costruzioni è molto lontano dal seguire il ritmo dell'aumento della popolazione; quindi, noi siamo sicuri che andando di questo passo fra un anno ci ritroveremo di fronte ad una situazione ancora più grave e fra due anni ad una più grave ancora. Non credo che esista uno studio statistico molto esatto su quello che è il *deficit* dei vani del Paese. Sento dire le cifre più alte e più impressionanti: si parla di 8 milioni di vani; altri parlano persino di dieci e di dodici milioni. Il fatto certo è questo, che la Liguria, come ho avuto occasione di ricordare altre volte, presenta una situazione quasi soddisfacente, cioè 106 vani per 100 abitanti, mentre vi sono settori nelle aree depresse come la

Lucania, che hanno 45 vani per 100 abitanti. Quindi è il caso di affrontare la situazione in pieno, per portare reale sollievo a quello che è il principale disagio del Paese.

Naturalmente noi siamo molto preoccupati, perché non pare che il piano di ricostruzione quadriennale o quinquennale abbia intenzione di affrontare in pieno questo che è uno dei problemi di fondo della nazione italiana; anzi, è finita per prevalere, nell'organizzazione di questo piano di ricostruzione, una tesi che non è italiana, e che non è nemmeno propugnata da tecnici italiani, cioè la tesi che le case siano beni di consumo e non beni strumentali. È una tesi tipicamente anglosassone, è una tesi che è in contrasto con quello che sostengono i nostri più autorevoli tecnici; e non c'è bisogno di essere tecnici o competenti per comprendere che questo potrebbe essere vero nei Paesi economicamente molto evoluti, ma non può essere altrettanto vero nel nostro Paese, e per certe zone del nostro Paese meno evolute economicamente e più provate dalla guerra, e che hanno una tale deficienza di alloggi, che incide sulla capacità produttiva degli abitanti.

Ora, quando la casa non contribuisce a dare al lavoratore il riposo e la serenità fisica necessaria per potere dare il necessario rendimento, la casa non è più un bene di consumo ma è necessariamente un bene strumentale, anzi uno dei principali beni strumentali. Non credo che si possa respingere la leggera percentuale di aumento, come sostiene l'altra parte della Camera, perché questa dei fitti delle case è veramente una questione che si presta alla più varia demagogia, ad una demagogia che non soddisfa nessun settore del Paese e che serve solo a dare al Paese il senso della nostra, permettetemi di dirlo, insufficienza. Noi sappiamo che cosa significa la casa. Io appartengo ad una parte d'Italia dove il fitto si chiama non pigione ma « pesone », quasi a dire il peso grande e il terrore che questa sorta di tributo ha per il lavoratore che deve pagarlo. Però, è anche vero che le conseguenze della guerra, e l'arresto delle costruzioni edilizie, hanno creato specialmente nelle aree depresse una vastissima categoria di proprietari proletari, di proprietari miserabili, di proprietari che sono costretti a lavorare per mantenere la propria casa, e che pagano in tasse e in spese molto di più di quello che non riescono a percepire, legati come sono alla casa, da un legame sentimentale che va difeso da tutti. Né può essere accolto quello che ha detto l'oratore che mi ha preceduto circa i pubblici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

esercizi. Citerò ad esempio un caso di Napoli. In una delle strade principali di Napoli esiste un pubblico esercizio piuttosto vasto, di 2-3 vani, che paga, con tutti gli aumenti, 29 mila lire al mese. In questi giorni, per ragioni del mio ufficio, ho potuto stabilire e vedere da documenti che è stato offerto a questo esercente una ceditura di 30 milioni, la quale è stata respinta perché se ne chiedevano 50.

Ora, se noi vogliamo difendere un minimo di diritto di proprietà, dobbiamo riconoscere che questa situazione è una situazione scandalosa, perché non sempre colui che paga l'affitto è un proletario e colui che incassa è un proprietario e un capitalista oppressore. La gravità della nostra crisi è appunto che molte di queste situazioni si sono capovolte. Naturalmente, tutto questo è un problema estremamente complesso, perché è difficile in uno stesso provvedimento di legge tener conto contemporaneamente del capitalista oppresso o oppressore e del lavoratore oppresso o oppresso. Però, non è la difficoltà del problema che deve avvilirci. Proprio perché difficile, è necessario che il Parlamento lo affronti in modo decisivo.

Quindi, sono favorevole, anche a nome del mio Gruppo, all'accoglimento della proposta della maggioranza.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli onorevoli Relatori e al Ministro.

Approvazione di un disegno di legge da parte di una Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) nella seduta di stamane, in sede legislativa, ha approvato con modificazioni il seguente disegno di legge:

« Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni » (149).

Annunzio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli onorevoli Michelini, Roberti, Almirante, Russo-Perez, Mieville e Filosa hanno presentato alla Presidenza una proposta di legge costituzionale: « Revisione del titolo V della parte II della Costituzione, relativo a « Le regioni, le provincie e i comuni ».

Chiedo, innanzitutto, all'onorevole Michelini se vuole dare un carattere di urgenza alla sua proposta.

MICHELINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, le chiedo se intende svolgerla.

MICHELINI. Avvalendomi della facoltà concessa dall'articolo 133 del Regolamento, rinuncio allo svolgimento e la prego di voler trasmettere la proposta di legge alla Commissione.

PRESIDENTE. Io sono rimasto dapprima un po' perplesso di fronte all'importanza che hanno disegni di legge di questo genere, i quali comportano una modifica alla nostra Carta costituzionale. Devo riconoscere però che né nella Costituzione, né nel nostro Regolamento, sono prescritte procedure particolari per la presentazione e per lo svolgimento di queste proposte.

Quanto al nostro Regolamento, che risale al 1922, ciò si spiega col fatto che esso non poteva contemplare casi, come quelli offerti dalla attuale Costituzione rigida, cioè della possibilità di modificazioni soltanto attraverso leggi costituzionali e non attraverso leggi ordinarie, come avveniva precedentemente. Non posso, perciò, allo stato attuale del nostro Regolamento, negare agli onorevoli colleghi presentatori la facoltà di rinunciare allo svolgimento della proposta. Quindi, poiché i proponenti, come la Camera ha udito, hanno fatto uso di tale facoltà la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

Si riprende la discussione della proposta di legge: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani. (184).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della proposta di legge Ferrandi ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sub-locazione di immobili urbani.

L'onorevole Adonnino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che è di massima urgenza discutere le « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » costituenti il Capo VIII (articoli 34-41) del progetto di « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani », ora in esame presso la III Commissione permanente;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

che, rinviando la discussione del progetto, le costruzioni edilizie subirebbero un rallentamento perniciosissimo allo stesso scopo che si vuole raggiungere;

invita la III Commissione permanente a stralciare dal progetto il Capo VIII (articoli 34-41) e a presentare la relazione nel termine di 15 giorni ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ADONNINO. Onorevoli colleghi, io parto da una constatazione su cui credo che siamo tutti d'accordo e su cui non è possibile che ci sia una voce discorde: cioè, per quanto riguarda il regime vincolistico e degli affitti e subaffitti degli immobili urbani si può procedere anche con una certa lentezza ma per quel che riguarda le agevolazioni per spingere avanti, per incrementare le costruzioni, io dico che non si dovrebbe perdere un attimo, non dico un minuto, di tempo, nell'interesse di tutti. Bisognerebbe discutere e votare con la massima urgenza. Soltanto questo è il mio concetto, su cui desidero che la Camera esprima il suo parere determinato e preciso. Quanto poi alla via costituzionale per giungere a questo, se mi si dice che adesso c'è un progetto che è dinanzi alla Commissione e che noi non possiamo chiedere alla Commissione di fare più presto, questa è tutt'altra cosa. Io dico che non è possibile che non ci sia una maniera costituzionale e regolamentare per fare in modo che un progetto di legge nelle sue parti meno urgenti possa andare avanti più lentamente ma, nelle parti di assoluta ed inderogabile urgenza, vada subito in discussione ed in decisione. Se mi si dice che ci sono altri progetti del Governo, contenenti norme più organiche e complete, per incrementare le costruzioni, io ne sarò ben felice.

Ma il concetto fondamentale che io desidero che la Camera affermi è questo: tutto quello che riguarda le agevolazioni per incrementare le nuove costruzioni deve discutersi e decidersi subito. Se noi andiamo fino ad aprile, noi perdiamo un'altra buona stagione. Ciò mi hanno fatto presente molti costruttori, che contano sulle agevolazioni che il Governo ha promesso, per portare il più possibile avanti le costruzioni. Ed io avevo riferito ciò al presidente della Commissione fin da due mesi addietro. E se queste norme fossero state due mesi fa approvate, noi avremmo dato un impulso maggiore alle costruzioni. Si sarebbero avuti cinque, sei mesi di buona stagione in cui si sarebbe po-

tuto lavorare in pieno. Pertanto ho presentato questo ordine del giorno, su cui insisto.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Relatore per la maggioranza, credo che sia opportuno che io avverta i colleghi che è intenzione della Presidenza di tenere seduta serale; quindi i lavori saranno interrotti alle 20,30 e ripresi alle 21,30. È inutile far presente che la quantità del lavoro da espletare prima delle vacanze natalizie è piuttosto notevole. Al lavoro legislativo, si aggiunge la discussione della mozione Novella riguardante la disoccupazione e l'assistenza invernale, che il Governo ha accettato di discutere in settimana e che io metterei all'ordine del giorno per sabato prossimo. Questo fa sì che la nostra attività dovrà avere un ritmo piuttosto serrato.

Ecco la ragione per cui, essendo necessario lasciare la mattina libera per le Commissioni, sia in sede consultiva, che legislativa, in questa settimana noi dovremo tenere delle sedute serali, e probabilmente tenere seduta anche domenica prossima.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

Si riprende la discussione della proposta di legge: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani. (184).

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore per la maggioranza ha facoltà di parlare.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, dal 12 ottobre 1945, cioè dalla pubblicazione del decreto legislativo che servi a regolamentare in maniera abbastanza organica, al principio del dopoguerra, il sistema delle locazioni degli immobili urbani, si è andati avanti in Italia attraverso differimenti di brevi periodi, a volte apportando e a volta non apportando modificazioni alla struttura generale della legge. Negli ultimi tempi, particolarmente dal 23 dicembre 1947 in cui, per rispetto alla Camera che avrebbe dovuto formarsi dopo il voto del 18 aprile, si differì soltanto fino al 30 giugno la validità delle leggi precedenti, sono stati emanati altri due provvedimenti legislativi di natura assolutamente transitoria, quello del 5 maggio 1948 e quello del 29 settembre 1948.

Sorgeva quindi ormai urgente la necessità di procedere ad una revisione organica del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

sistema legislativo, regolamentazione che era tanto più desiderata in quanto, in occasione delle anteriori concessioni di proroga, si era già più volte modificato quel sistema e si erano sovrapposte nuove norme a quelle della legge organica del 1945.

Perciò il Governo si è dato cura di presentare un disegno di legge che consta di numerosi articoli, e che avrebbe dovuto sostituirsi, come legge fondamentale organica di riordinamento, alle leggi precedenti alla scadenza del 31 dicembre, cioè alla scadenza dell'ultima proroga, che fu disposta il 29 settembre 1948.

Ma questo disegno di legge, proprio per la sua organicità e complessità, ha dato luogo in sede di Commissione ad una rielaborazione e ad una revisione che durano tuttora; ragione per la quale non è stato possibile trasformare il disegno in legge entro il 31 dicembre 1948. Da ciò la necessità, sentita da tutti, di giungere ad un provvedimento provvisorio di proroga, cioè ad un provvedimento del tipo di quelli anteriori del 5 maggio 1948 e del 29 settembre stesso anno.

La proposta è partita da rappresentanti della minoranza della Commissione ed è stata accolta dai rappresentanti della maggioranza, e quindi da tutta la Commissione, perché era evidente che ormai, nella brevità del termine residuo, non si sarebbe potuto procedere alla trasformazione in legge di quel disegno, per cui occorreva altro lavoro della Commissione stessa e, successivamente, dei due rami del Parlamento.

Ma è sorto dissenso nel seno della Commissione tra la minoranza e la maggioranza, perché nel mentre la prima proponeva un differimento puro e semplice alla fine di aprile 1949 della precedente data fissata per il regime delle proroghe delle locazioni e fitti in Italia, la maggioranza ha ritenuto che dovesse in questo provvedimento provvisorio di proroga inserirsi un provvedimento di aumento dei fitti, aumento che ha ritenuto di proporre nel 30 per cento per gli immobili adibiti a case di abitazioni e ad esercizio di attività professionali e artigiane e nel 50 per cento per quelli adibiti ad uso diverso.

Il contrasto si è ripercosso in quest'Aula, in cui abbiamo già inteso oratori che hanno illustrato il progetto ed hanno manifestato il proprio pensiero pro e contro il provvedimento di aumento.

Ora, alla stregua di tutto quello che la Camera ha inteso in questa sede in riferimento agli aumenti da apportare o da non apportare, a nome della maggioranza

della Commissione io concludo per il mantenimento degli aumenti.

E per illustrare la loro necessità e la loro opportunità, incomincio a chiedermi innanzitutto se questi aumenti, come riteniamo, sono necessari, inoltre se questi aumenti sono urgenti, ed infine se questi aumenti sono tollerabili. È evidente infatti che, se noi perverremo a una risposta affermativa a queste tre domande, dovremo concludere di necessità per il mantenimento degli aumenti.

Ora, noi diciamo che essi sono necessari, anzi indispensabili: e ciò non per le ragioni che ci attribuiscono gli oratori della minoranza, che cioè noi difendiamo classi privilegiate. Noi non difendiamo quelle classi e non facciamo nemmeno la difesa del diritto di proprietà che è garantito nella nostra Costituzione e che noi perciò dobbiamo pur tener presente nelle nostre riforme legislative; ma noi intendiamo di difendere soprattutto gli interessi del popolo italiano nella sua collettività, perché è certo, onorevoli colleghi, che esiste un grave problema della casa e dei locali di lavoro, problema che si fa ogni giorno più urgente e che, per la sua complessità, per la gravità che riveste, non potrà certo essere risolto coi mezzi diretti della finanza statale.

Io mi chiedevo infatti poc'anzi, quando il collega onorevole La Rocca, con la sua caratteristica vivacità di eloquio, ripeteva che per risolvere il problema della ricostruzione edilizia nel nostro Paese sono necessari sei mila miliardi di lire, io mi domandavo, dico, come si possa da taluni pensare che lo Stato sia in grado di far fronte da solo a questa esigenza.

È quindi necessario il ricorso all'iniziativa privata; ma perché l'iniziativa privata risponda occorre che vi sia un'atmosfera di fiducia: occorre che si dia la sensazione che la proprietà edilizia, anche se compressa per necessità contingenti, di carattere sociale, non è scomparsa come categoria economica, e che non s'intende di sopprimerla od annullarla. Se noi vogliamo che l'attività edilizia riprenda e che siano mantenute le case esistenti, è evidente che noi dobbiamo far sì che, sia pure in un lento volgere di anni, venga a restituirsi alla proprietà edilizia un significato e un contenuto di attività economica e che il reddito sia pari a quello normale dei capitali investiti.

E allora è evidente, onorevoli colleghi, che gli aumenti, là dove è possibile conseguirli, è necessario vengano disposti: è neces-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

sario per il motivo che vi ho detto e che è un motivo di carattere generale e collettivo e non un motivo particolaristico di ceti o di classi o di difesa di determinate posizioni. Perciò noi diciamo che quegli aumenti sono necessari e affermiamo pure che sono urgenti. Tali essi sono infatti per molti motivi: e soprattutto perché in Italia, ormai da molto tempo — nonostante il diminuire del potere di acquisto della lira — non è stato apportato alcun ulteriore ritocco ai fitti dalla data del 23 dicembre 1947, in cui fu emanato apposito provvedimento, anch'esso di natura provvisoria perché diretto soltanto a portare il termine della proroga alla fine del mese di giugno, data entro la quale il Parlamento avrebbe dovuto provvedere. Da allora già per altre due volte sono stati emanati provvedimenti provvisori, e va notato come in quello del 29 settembre 1948 — nonostante che il Governo avesse proposto un aumento, allora del 30 per cento — si ritenne che non fosse il caso di introdurne alcuno, data la brevità del termine di proroga entro il quale una nuova legge organica avrebbe dovuto rivedere tutta la complessa materia.

Quindi, già per due volte di seguito — con due provvedimenti straordinari — si è negato qualsiasi aumento che invece sarebbe stato doveroso accordare. Ora noi non possiamo, di fronte a questa necessità di lavoro che ci costringe ancora di rinviare, sia pure per il breve periodo di quattro mesi, l'attesa legge organica, dare al Paese la sensazione che si sosta laddove esiste una necessità nell'interesse collettivo, giacché, con tutto il rispetto dovuto al lavoro nostro, non è possibile arrestare la vita economica nazionale soltanto perché non ci è possibile di lavorare più in fretta.

Ed allora se questi provvedimenti di ritocco dei fitti sono necessari — per le ragioni di carattere economico e psicologico che già vi ho dimostrate o per lo meno che mi auguro di aver saputo dimostrare — e urgenti per i motivi che ho detto — che cioè da troppo tempo sono differiti e indubbiamente attesi dalla Nazione — io dirò che essi debbono essere accolti perché sono anche tollerabili. Tali essi sono infatti, perché è certo che — nell'ammontare percentuale che è stato previsto dal provvedimento legislativo proposto all'approvazione della Camera — essi sono assai modesti ed incidono, inoltre, su fitti che hanno un ammontare spesso addirittura esiguo.

I fitti, allo stato attuale — parlo dei fitti bloccati che sono poi i soli che vengono

aumentati — sono appena tre volte quelli dell'anteguerra per le case di abitazione, mentre per i negozi sono al massimo 12 volte (considerati i negozi che sono destinati all'esercizio di attività di lusso di particolare reddito economico).

Si tratta ora di portare i fitti delle case di abitazione a quattro volte l'ammontare dell'anteguerra e quelli dei negozi ad un massimo di diciotto volte. Sono cifre la cui tollerabilità dev'essere da chiunque riconosciuta, specialmente se si pensa che per i più umili lavoratori (cui noi tutti dobbiamo in ogni momento rivolgere, come rivolgiamo, il nostro saluto e la nostra trepidante attenzione) — occupando essi case di modesta struttura il cui fitto era contenuto in poche centinaia di lire al mese e forse in qualche decina — l'aumento attuale del 30 per cento corrisponde a due o trecento lire mensili. Ora, per quanto modesto possa essere il salario familiare attuale di questi lavoratori, si tratta indubbiamente di una cifra che si mantiene e si contiene nei limiti dell'assoluta tollerabilità.

Non v'è dubbio che coloro i quali parlano in quest'Aula o fuori contro il ritocco in aumento dei canoni di locazione condividono la convinzione di tutti che un aumento, sia pur modesto, si debba apportare. Innanzi tutto la Commissione della giustizia già nella sua maggioranza ha opinato per l'accoglimento di aumenti che sono sensibilmente maggiori di quelli che sono qui proposti. Ma vi è qualcosa di più, onorevoli colleghi. Nello stesso progetto della Confederazione generale italiana del lavoro, che è stato presentato qualche giorno dopo quello dell'onorevole Ministro, all'articolo 13 non si disconosce la necessità di un qualche aumento e, per le abitazioni di tipo popolare, cioè per quelle abitazioni per le quali, naturalmente, l'aumento è contenuto nei limiti più modesti, se ne propone uno dal 10 al 30 per cento. Pertanto non posso concordare con l'onorevole La Rocca, laddove egli dice che il suo gruppo è stato sempre contrario a qualsiasi aumento per quelle che sono le abitazioni dei più poveri, perché leggo su questo progetto lo stesso autorevole nome dell'onorevole La Rocca. Quindi è certo che la convinzione comune in Italia è che i fitti, che sono così bassi, debbano essere ritoccati, e che da tutte le parti, da tutti i ceti, dai rappresentanti del popolo di ogni fede politica, si è concordi nell'idea di massima che un aumento debba essere apportato. Ed allora, non vi parrà eccessivamente oneroso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

o anche soltanto gravoso l'aumento così modesto del 30 per cento per le case di abitazione e per i locali adibiti all'esercizio di attività professionali e di attività artigiane, e del 50 per cento per i locali, invece, adibiti a usi diversi dai predetti.

A questo punto, onorevoli colleghi, potrei fare qualche osservazione di dettaglio, in risposta a quelle che sono state fatte, ma che certamente saranno rinnovate e perciò mi riservo di intervenire su di esse in sede di discussione dei singoli emendamenti. Comunque, sarà bene che a proposito delle aziende commerciali e degli esercizi pubblici io dica qualche cosa di carattere generale.

Come è noto, nel decreto del 27 febbraio 1947 il canone di fitto dei locali adibiti ad attività commerciali di lusso e ad esercizi pubblici di bar, caffè ecc. venne maggiorato del 300 per cento e cioè in misura tripla che per le aziende commerciali in genere. Ma a me pare, onorevoli colleghi, che non sia questa una ragione per dire che si è compiuta una ingiustizia alla quale si debba riparare e che, per il maggior aumento allora subito, questi locali debbano essere esentati dal nuovo aumento. Quando si stabilì per alcuni commercianti ed esercenti una percentuale maggiore, non fu perchè si pensò che queste categorie non dovessero godere il favore della legge o che la loro attività dovesse in ogni caso essere considerata come particolarmente lucrativa o di speculazione. Il principio da cui si partì fu un altro — e perciò le categorie stesse non possono ritenersi maltrattate ed autorizzate a chiedere una riparazione — perchè si ritenne che, non potendosi segnare per tutte le categorie un aumento che avvicinasse i fitti quanto fosse più possibile al rendimento economico degli immobili urbani, occorreva fare delle differenziazioni e far cadere di più il peso su quelle categorie che per il maggiore reddito economico e, soprattutto, per la maggiore facilità con cui possono traslare gli aumenti, si prestavano ad un aumento maggiore.

Gli esercizi pubblici furono tenuti appunto in questa considerazione, perchè si pensò che per essi la traslazione era assai facile e che peraltro trattavasi di una traslazione che incideva solo in misura molto modesta sul generale costo della vita, perchè l'aumento apportato agli esercizi pubblici non solo può essere traslato, ma può essere traslato in forma diffusiva, cioè ripartendolo su una grande massa di consumatori, ragione per la quale la massa stessa finisce

per non risentirne affatto o per risentirne in modo assai modesto. Ed infatti, anche se volessimo, per fare un esempio, partire da un fitto mensile di mille lire nell'anteguerra per un esercizio pubblico (che naturalmente per pagare mille lire al mese doveva essere un esercizio di notevole attività ed importanza), si giungerebbe oggi, apportando un aumento del 50 per cento, ad un fitto maggiorato da 12 a 18 volte e quindi si passerebbe dalle 12 alle 18 mila lire. Non v'è chi non veda come la differenza di seimila lire si riduce ad un aumento quotidiano di duecento lire, ripartito sulla grande massa dei clienti di un bar o di un ristorante di categoria superiore alla terza (perché non tutti i ristoranti furono toccati dal maggior aumento ma soltanto quelli superiori alla detta categoria); non v'è chi non veda come per i proprietari di questi locali sia facile ripartire questo aumento in misura equa fra tutti gli avventori e quindi in una misura appena percettibile per ciascuno di essi.

Questo è il motivo che ha indotto il legislatore allora a gravare la mano su alcune attività; motivo che la maggioranza della Commissione condivide, onde non ritiene di aderire alle proposte fatte sulla esenzione di quei commercianti ed esercenti dal nuovo aumento.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, nonostante quella che può essere la sua importanza, dal punto di vista della generalità cui interessa, perchè indubbiamente si può dire che tocca ciascun cittadino italiano, forse non meritava tanta attenzione nel Paese e nella stampa e tanta discussione qui, perchè invero trattasi di un provvedimento legislativo la cui modestia, sia dal punto di vista della sua durata, sia dal punto di vista dell'onere economico che comporta, lo raccomanda come un provvedimento ovvio e di facile accettazione per tutti. Confido che la Camera voglia approvarlo e il Paese accoglierlo con quel senso di realismo e di giustizia che ha ispirato la maggioranza della Commissione nel proporlo. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capalozza, relatore per la minoranza.

CAPALOZZA. *Relatore per la minoranza.* Onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, io penso che sia opportuno, in primo luogo, porre in rilievo l'importanza e la delicatezza della materia che ci occupa. La materia è particolarmente importante perchè interessa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

milioni e milioni di cittadini, si potrebbe quasi dire tutti i cittadini del nostro Paese, ricchi e poveri, fannulloni e lavoratori, sfruttatori e sfruttati, ed è particolarmente delicata perché non è possibile una discriminazione sfocata, neppure approssimativa, fra la prima e la seconda categoria, fra ricchi e poveri, fra sfruttatori e sfruttati: in quanto, come è stato posto in rilievo da qualche collega negli interventi che hanno proceduto questa mia relazione di minoranza, si dà spesso il caso di locatari abbienti i quali sono essi che approfittano delle particolari contingenze della legislazione vincolistica per sfruttare i padroni di casa, e si dà anche il caso — molto diffuso — in cui appare chiaro che le vittime di questa particolare situazione siano proprio i piccoli proprietari edilizi.

Ecco perché il problema è, dicevo, importante e delicato; ed è importante e delicato per altri motivi che io mi permetterò di ricordare brevemente.

Abbiamo in Italia una situazione tragica, una situazione dolorosa dei senza tetto. Sono milioni e milioni di persone che non hanno una casa. Sono milioni e milioni di vani che sono stati spazzati via o resi inabitabili dalla guerra, che sono stati rasi al suolo o gravemente danneggiati dai bombardamenti a tappeto sulle nostre città e sui nostri paesi. E ancora (lo ricordava, in una seduta dell'ottobre scorso, un deputato di parte democristiana, se non erro l'onorevole Giammarco): abbiamo tuttora in Italia 7 mila baracche in certe zone del Lazio, delle Puglie e di altre regioni dell'Italia meridionale, che ospitano gli scampati di disastri antichi, di disastri che sono avvenuti 30, 35, 40 anni or sono. E tutti sanno, tutti abbiamo visto con i nostri occhi, che vi è ancora gente in questa nostra Italia che vive nelle grotte, che vive nei *bunkers* anticarro, che vive nelle capanne arrugginite lasciate dagli americani, che vive nei rifugi antiaerei.

Pertanto anche per questo il problema è centrale, il problema è doloroso, il problema è importante e delicato, come dicevo.

Importante e delicato, poi, onorevoli colleghi, perché investe questioni d'ordine politico, d'ordine sociale, d'ordine economico e, potrei dire, d'ordine pubblico e, potrei anche aggiungere, d'ordine squisitamente morale.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, la Commissione della giustizia ha esaminato — sta esaminando — con attenzione, con cura direi quasi meticolosa, il disegno governativo numero 105, quel disegno go-

vernativo il quale è stato tanto discusso prima ancora di essere varato come disegno di legge governativo. Se ne è discusso al Consiglio dei ministri, per quelle che sono state le indiscrezioni della stampa: largamente se ne è parlato e se ne è discusso. Se ne è parlato e discusso poi nei giornali. Se ne è parlato e discusso nelle assemblee delle categorie interessate: proprietari, inquilini, commercianti, artigiani, professionisti, esercenti, e così via.

Pertanto, quantunque la Commissione si riunisca spesso — tutti i giorni, in cui i commissari sono liberi da altri impegni parlamentari — siamo arrivati ad esaminare, ad elaborare appena la metà di quella cinquantina di articoli che costituisce il disegno di legge governativo; e non sono stati esaminati ancora taluni aspetti gravi ed importanti del problema, previsti dal disegno di legge o segnalati da alcuni di noi, almeno dalla parte del nostro settore: ad esempio, la posizione dei piccoli proprietari di case, per i quali chiediamo provvidenze concrete e specifiche, come le esenzioni fiscali, perché si venga veramente loro incontro e non se ne sfrutti la delicata e difficile posizione a vantaggio della grossa proprietà edilizia, a vantaggio dei veri sfruttatori.

Altro argomento, che noi abbiamo affrontato e continueremo ad affrontare in seno alla Commissione e, se la Commissione non ci seguirà, dinanzi all'Assemblea, è quello della costituzione di un « fondo edilizio nazionale », con l'apporto di una tangente dei canoni di affitto più alti, per aiutare i piccoli proprietari nella manutenzione degli immobili più deperiti e per incrementare la costruzione di edifici di carattere popolare.

Questo suggerimento, del resto, è contenuto nel progetto presentato alla Camera ed elaborato dagli onorevoli Di Vittorio, Santi e La Rocca. Nè si tratta di cosa nuova, ma di una esperienza già in atto, nella vicina Repubblica francese, da qualche anno.

Stando così le cose, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, alcuni deputati — non dico proprio della minoranza, perché tra di essi vi sono anche colleghi di parte repubblicana e del gruppo di Unità socialista — hanno fatto la proposta che si procedesse alla proroga pura e semplice per altri quattro mesi delle attuali disposizioni vincolistiche. Questa proposta è stata sostanzialmente accolta dalla Commissione.

Senonché, la maggioranza della Commissione ha richiesto, per i motivi che sono stati qui poc'anzi esposti dall'onorevole relatore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

per la maggioranza, collega Rocchetti, degli aumenti nei canoni di affitto, aumenti che originariamente si chiedeva fossero del 50 per cento per le case di abitazione e di uso professionale od artigiano e del 100 per cento per gli altri usi. Poi, nel corso della discussione, si è giunti ad una diminuzione di questa percentuale di aumenti e ne è risultato il testo all'esame del Parlamento, che prevede un aumento del 30 per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, di attività professionale ed artigiana e del 50 per cento negli altri casi.

Ebbene, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, noi non dobbiamo seguire questa strada; noi non possiamo e non dobbiamo in questa legge temporanea, in questa legge contingente e di carattere provvisorio, stabilire gli aumenti dei canoni. Già delle voci autorevoli si sono levate in quest'aula per spiegare i motivi di ordine pratico e di ordine logico che militano a favore di questa nostra tesi; io mi studierò di esporre alcuni altri motivi che a me sembra siano decisivi per indurre i colleghi della maggioranza a rivedere la loro posizione ed il Governo e la Camera tutta a trovarsi d'accordo con noi, nell'interesse comune a soprassedere a questi aumenti che sarebbero così pericolosi e che porterebbero così grande confusione nella materia. Infatti, onorevoli colleghi, io ritengo che vi siano a favore della nostra tesi e contro la tesi della maggioranza della Commissione motivi di ordine sostanziale, di logica e di tecnica legislativa, ed anche motivi di ordine essenzialmente pratico. Sofferamoci brevemente ad esaminare ciascuno di questi ordini di motivi, ciascuna categoria di queste ragioni.

Motivi di ordine sostanziale. Quali sono questi motivi, queste ragioni di ordine sostanziale? Senza dubbio, onorevoli colleghi, ogni aumento importa fatalmente, inesorabilmente, un corrispondente aumento nel costo della vita ed importa altresì fatalmente, inesorabilmente, una diminuita capacità di acquisto da parte di alcune categorie. Perché importa un aumento nel costo della vita? Evidentemente — e faccio questa osservazione che mi pare sia stata avanzata da qualche collega poc'anzi — porta ad un aumento del costo della vita, perché, se viene stabilita una maggiorazione dei canoni, poniamo, ai commercianti (si sostiene che i canoni dei commercianti debbono essere aumentati del 50 per cento), i commercianti non subiranno essi questo aumento (non diminuiranno i loro guadagni e i loro profitti) ma lo riverseranno

sui consumatori. È evidente, dunque, che se aumentiamo i canoni di affitto dei commercianti, noi aumentiamo proporzionalmente — e, sappiamo le cose come vadano in questi casi, aumentiamo forse sproporzionalmente — i generi che sono in commercio. Si verificherebbe, in sostanza, quello che i tecnici ed i cultori della scienza delle finanze chiamano la percussione e la incisione, se non erro, dell'imposta. I commercianti sarebbero percossi dall'aumento, ma non sarebbero incisi; incisi sarebbero i consumatori! Dicevo anche che così si determina una diminuita capacità di acquisto; certo, si ha una diminuita capacità di acquisto, perché il locatario di una casa di abitazione, dovendo pagare un canone maggiore di fitto, diminuirà proporzionalmente la sua capacità di acquisto dei generi. E badate, onorevoli colleghi e onorevole Ministro, che gli aumenti sono notevoli; e lo vedremo dopo, con qualche caso pratico.

Questi aumenti, poi, noi verremmo ad applicarli nel momento più triste, nel momento più penoso, più nero, cioè nel cuore dell'inverno (lo ricordava or ora il collega Belloni), quando le punte della disoccupazione stagionale sono più acute, quando la disoccupazione stagionale va ad aggiungersi alla disoccupazione cronica, alla disoccupazione costituzionale del nostro sistema economico-sociale. Pertanto, io penso che su questi motivi di ordine sostanziale debbano soffermarsi i colleghi di qualsiasi settore e di qualsiasi gruppo, per convincersi che la strada che si vuole imboccare non è una strada giusta, che questa strada è certamente sbagliata.

Ricordavo anche, onorevoli colleghi, dei motivi diversi che chiamavo di tecnica e di logica legislativa, ma prima di passare all'esame di questi motivi, che sono essi pure notevolmente importanti, io vorrei sciogliere la promessa che feci prima di passare a questo esame pratico, cioè dimostrare quanto siano notevoli e pesanti gli aumenti che si vorrebbero quasi alla chetichella far passare, in questa che doveva essere una semplice leggina transitoria. Anzi, per brevità, mi limiterò ad un caso solo. Poniamo mente al caso di un piccolo bar, di un piccolo caffè, in una cittadina come Saronno, od Orvieto o Pesaro (non faccio il caso di Roma o di Milano o di Torino o di altre grandi città). Supponiamo che il canone di affitto pagato da questo piccolo esercizio sia stato originariamente di 2000 lire mensili riportandoci, per l'inizio della locazione, al periodo precedente e prossimo all'entrata in vigore del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 (quello che va sotto il nome di decreto Togliatti) e non successivo al 1° marzo 1947, che costituisce la data limite della legislazione vincolistica (perché, lo dico fra parentesi, forse non è a tutti noto che la legislazione vincolistica è stabilita per quei contratti che sono antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo del 27 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio, ed entrato in vigore il 1° marzo).

Ebbene, il piccolo bar a cui mi riferivo, il piccolo caffè di questa cittadina, ha già subito un aumento del 150 per cento ed un successivo aumento del 30 per cento per il decreto legislativo del 23 dicembre 1947, numero 1651 (l'onorevole Rocchetti mi può correggere se dico cose inesatte). Sicché, le 2 mila lire sono diventate esattamente 6.500 lire, perché il secondo del 30 per cento si è effettuato sul canone risultante dall'aumento già precedente del 150 per cento.

QUARELLO. 2.700 lire come massimo e 2.100 come minimo.

CAPALOZZA, *Relatore per la minoranza*. Non è esatto. Gli aumenti sono rigidi, non vanno da un minimo a un massimo.

Ebbene, dalle 6.500 lire si dovrebbe, automaticamente e subito, in base a questa leggina di stasera, che voteremo probabilmente dopo cena o domani mattina, arrivare ad un aumento di altre 3.250 lire. Sicché si dovrebbe arrivare, *illico et immediate*, ad uno sbalzo da 6.500 lire a 9.750 lire. E io vi domando se si tratta di poco!

Questo è un caso. Non è certo un caso limite: è un caso qualunque. Sicché, indubbiamente, gli aumenti sono notevolissimi. E gli esempi potrebbero continuare sino all'infinito, e io non li faccio solo perché ho promesso di prospettare un esempio solo.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda i motivi di ordine tecnico, di logica giuridica, come mi sono permesso di chiamarli, io debbo ricordare che le pigioni e le loro misure sono legate, sono condizionate alle invocate provvidenze, che sono venute dalla nostra parte, per i piccoli proprietari, sono legate, sono condizionate alla costituzione effettiva, pratica, legislativa, del « fondo nazionale edilizio », di cui parla il citato progetto Di Vittorio, Santi e la Rocca e di cui abbiamo parlato noi preliminarmente, in seno alla Commissione permanente della giustizia.

È ovvio che non si può risolvere un lato del problema senza tener conto degli altri. È ovvio che l'accettazione di un aumento eventuale e differenziato della pigione è

legata all'accettazione delle provvidenze per i piccoli proprietari e della costituzione del fondo mediante il prelievo sui canoni per l'incremento edilizio e per l'aiuto alle proprietà immobiliari più rovinate per l'involontaria cattiva manutenzione. E tutto questo anche per dare un orientamento preciso, un criterio di giudizio esatto ai singoli ed ai gruppi di questa Camera.

D'altro canto, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, la questione dei canoni trae con sé anche tutta un'altra serie di questioni, che attengono alle garanzie dei diritti (ed ai rispettivi doveri) degli inquilini nei confronti dei proprietari, dei sub-inquilini nei confronti dei sub-locatori, dei locatori nei confronti dei conduttori che abbiano sublocato ecc.

Sorgerebbero molte questioni quanto mai difficili, quanto mai delicate, quanto mai svariate. Ci troveremmo di fronte a una ridda di interrogativi di carattere pratico e concreto: molti dei colleghi sono avvocati e giudici, e pertanto mi intendono bene. Sanno, anche per la loro pratica professionale giornaliera, a quanti quesiti hanno dato e danno luogo continuamente queste leggi sugli affitti, a quante controversie dà luogo questa legislazione vincolistica. Ebbene, noi, approvando questa legge, così come è stata proposta dalla maggioranza della Commissione, lasceremmo senza risposta tanti interrogativi. Io ne ricordo qui alcuni che ho appuntato un po' sulla carta ed un po' nella memoria. Gli aumenti debbono o non debbono essere richiesti dal locatore, così come nella legislazione vigente, e così come anche nel disegno di legge ministeriale, nel disegno di legge Grassi? Oppure questi aumenti operano *ipso jure*, e l'inquilino è tenuto a pagarli *ope legis*? Questa lacuna è, mi si permetta, una cosa addirittura insensata, perché non si inquadra nella legislazione precedente né in quella successiva e perché la posizione dell'inquilino sarebbe enormemente peggiorata rispetto a quello che era stabilito prima ed a quello che sarà stabilito poi.

Ma vi sono altri interrogativi, altre domande pur esse senza risposta.

Onorevoli colleghi, gli aumenti già effettuati in ispregio alla legge sono eliminati ed escludono l'ulteriore aumento, come nella norma in vigore e come nel disegno di legge del Guardasigilli? E la violazione è un illecito penale, come già in un disposto del decreto legislativo luogotenenziale del 12 ottobre 1945, via via successivamente riconfermato, e come nel disegno n. 105? Io imma-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

gino, per la verità, che l'onorevole Rocchetti, che è un valente giurista e sa dibattere assai bene questi problemi, come ha dimostrato in Commissione e come dimostra qui, risponderà, per quanto riguarda queste due ultime questioni, che si applicano le regole della legislazione vigente, e ciò per l'articolo 1 della legge che stiamo discutendo. Si badi bene che, in ogni caso, resterebbe esclusa la prima questione circa l'obbligo della richiesta di aumento, alla quale non c'è nessuno che possa rispondere che si applicano le regole del diritto anteriore; anzi si dovrà rispondere che l'aumento è automatico, a stare alla lettera della legge. Comunque, dicevo, alle due ultime questioni il relatore della maggioranza, o qualche altro autorevole collega, potrà rispondere: «Ma voi dimenticate che noi abbiamo stabilito con l'articolo 1 che la precedente legislazione è tuttora in vigore». E allora ciò significa — e vedo dai segni di assenso dell'onorevole Rocchetti che la sua risposta potrà essere questa, sta per essere questa — che l'onorevole Rocchetti opinà, appunto, che debbono essere applicate le disposizioni dei decreti anteriori.

Si può essere d'accordo e si può non essere d'accordo. Se si fosse d'accordo, tutto andrebbe bene; ma gli è che non dobbiamo essere d'accordo soltanto noi che discutiamo in questa sede, ma devono essere d'accordo anche i magistrati che dovranno affrontare tali questioni e che dovranno risolverle.

Certo è che anche se i proposti interrogativi possono avere dall'onorevole Rocchetti la risposta, che non convince né risolve, che io stesso davo anticipando e interpretando il pensiero dell'onorevole Rocchetti, non eviteremo contestazioni, giudizi, cause interminabili. E perché, onorevoli colleghi? Perché si può opporre, intanto, che la sanzione di nullità è esplicitamente riferita ai negozi giuridici precedenti. Non è detto in alcun posto che la sanzione di nullità riguardi anche i negozi giuridici successivi, dei quali ci andiamo occupando. E, d'altra parte, potrebbe altresì opporsi che la sanzione penale — appunto perché è una sanzione penale — non può applicarsi oltre i casi considerati esplicitamente nella norma incriminatrice, e ciò ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, che vanno sotto il nome di preleggi.

Io non pretendo risolvere questi problemi, anzi posso anche dire cose non del tutto esatte: peraltro, propongo questi problemi al legislatore e dico che essi — credo di essere facile profeta — si presenteranno alla nostra

magistratura e metteranno sulla croce tanto i proprietari quanto gli inquilini. Molti di noi sono avvocati e sanno che quando si comincia una causa si sa dove si comincia, ma non si sa dove si va a finire, e sono spese e guai per tutti, per quelli che le intentano, per quelli che le subiscono, per quelli che le perdono e, qualche volta, anche per quelli che le vincono!

Per la determinazione degli aumenti a chi si ricorre? I casi che possono postulare la necessità di una determinazione cogente sono molti: v'è il caso dell'inquilino che neghi di dovere il 50 per cento, che riguarda gli immobili ad uso diverso dall'abitazione, dall'esercizio di attività professionale o artigiana.

L'inquilino può dire: «Non sono un commerciante, non devo il 50 per cento, ma soltanto il 30 per cento, perché sono un artigiano». Chi risolverà questo quesito? Non credo, d'altra parte, che sia un quesito strampalato, che sia un quesito di puro studio, un'ipotesi astratta; è un caso che può accadere, invece, spessissimo, giacché sappiamo bene quanto siano vaghi e incerti i limiti di discriminazione, di separazione fra attività artigiana ed attività commerciale. E sappiamo quante discussioni si facciano continuamente, se non altro in sede fiscale,

Ma v'è un altro caso, onorevoli colleghi, quanto mai complesso e pericoloso, che deve rendere noi tutti pensosi: il caso del subaffitto. Il caso del subaffitto è ancora più tipico, perché vi possono essere dei conduttori i quali neghino che il subaffitto sussista, in quanto cioè sostengano che non si tratta — nei confronti delle persone che hanno in casa — di un contratto di subaffitto, ma si tratti di un'ospitalità gratuita.

E badate che anche questa non è un'ipotesi fantasiosa, perché è prevista dalla legge vigente e dal disegno Grassi, che escludono dalla presunzione di subaffitto una determinata categoria di persone, come parenti fino a un certo grado.

Ma v'è dell'altro ancora in questa materia del subaffitto: chi stabilirà la misura dell'aumento supplementare per il sublocatore, quando è noto che, per l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, per l'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, e per l'articolo 4 del decreto legislativo del 23 dicembre 1947, n. 1461, tali aumenti vanno dal 40 al 100 per cento e sono riducibili in casi particolari al 20 per cento?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Chi stabilirà tutto questo? Né l'onorevole Rocchetti mi venga a rispondere che lo stabiliranno quelle determinate commissioni! Non mi può rispondere questo l'onorevole Rocchetti; non può rispondermelo, perché le relative controversie non possono essere devolute a quelle tali commissioni, in quanto quelle tali commissioni non possono più costituzionalmente essere funzionanti, se non per le controversie che toccano la legislazione antecedente alla Costituzione.

Noi non possiamo, infatti, con una legge che andiamo a votare oggi, stabilire che le controversie che sorgono da questa legge possono essere devolute a commissioni che la Costituzione non considera legittime.

Questa è la verità: ed è precisamente per questo che l'onorevole Ministro guardasigilli, che è un costituzionalista, prevedeva, nel suo disegno n. 105, l'istituzione di sezioni specializzate della pretura; non diceva e non poteva dire, con il suo disegno, che le controversie che sarebbero insorte in applicazione di quella legge potessero essere regolate e risolte dalle vecchie commissioni.

E neppure l'onorevole Rocchetti me lo può dire! Non lo può dire nessuno. Le vecchie commissioni potranno continuare a funzionare per questioni che sono già sorte, ma non per le liti che sorgono in base a queste nuove disposizioni.

Voi vedete, onorevoli colleghi, e vorrei dire, in particolare, onorevole Ministro, che se approvassimo questo aumento noi finiremmo persino con l'incappare nei divieti costituzionali.

D'altronde, oltre ai motivi, sostanziali e tecnici, ve ne sono anche altri. Vi sono motivi di ordine strettamente pratico, perché se noi vogliamo discutere questo aumento, noi, in definitiva, veniamo a discutere la parte più delicata del progetto Grassi, del disegno di legge n. 105, che abbiamo dovuto provvisoriamente accantonare — non accantonare nel senso di non esaminarlo, ma nel senso di non vararlo come legge — perché ci ha portato lontano per tutte le questioni che abbiamo dovuto affrontare ed abbiamo cercato di risolvere.

Ora se noi riportiamo in discussione la questione degli aumenti, noi, necessariamente, apriamo la catteratta di tutte le questioni che ci hanno tenuti in sospenso per questi mesi. E guardate, onorevoli colleghi, questa preoccupazione non è soltanto mia, come mi vado accorgendo della pioggia di emendamenti che su questa legge si stanno via via accumulando sul tavolo del signor Presidente e sui nostri

tavoli. Evidentemente vi sono dei colleghi che sono preoccupati di tutte codeste questioni e v'è chi chiede che gli aumenti debbano essere richiesti con lettera raccomandata e v'è chi ha proposto la istituzione delle sezioni specializzate di pretura e v'è chi ha detto questo, chi ha detto quello; insomma, è proprio così, noi verremo a ridiscutere la legge, noi verremo a dover dire quello che abbiamo già detto in sede di Commissione parlamentare di quella che credo si possa chiamare la « legge madre » — una specie di testo unico della legislazione vincolistica — verremo a far sorgere necessariamente tutte le questioni che anche in quella sede sono state esaminate a quelle che non sono state esaminate ancora, ma che lo saranno successivamente e che, comunque, sono legate al problema dell'aumento dei canoni di affitto.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, mi permetta di ricordarle che è stato stabilito poco fa dalla Presidenza che la seduta sarà sospesa alle ore 20,30 per essere ripresa alle 21,30. Tenga conto di questa decisione che è stata presa.

CAPALOZZA, *Relatore per la minoranza*. Sta bene, signor Presidente.

Per questa strada, onorevole Ministro, dove andiamo a finire? Quanto tempo impiegheremo a sviscerare, a discutere, a contestare, ad esaminare gli emendamenti sul problema in questione?

Cosicché ci troveremo in questo tristissimo e deprecabilissimo dilemma: o fare una legge imposta con un colpo di maggioranza (diciamo pure, senza offesa) e sarà una legge indubbiamente imperfetta, lacunosa, una legge incerta, cioè una legge sostanzialmente ingiusta e che non farebbe onore al Parlamento della Repubblica, di fronte ai magistrati, di fronte ai competenti, di fronte ai cittadini tutti siano essi proprietari o inquilini, oppure non giungere in tempo in questi pochi giorni che ci dividono da quella data fatale del 31 dicembre; e non giungeremo in tempo a risolvere tutti questi emendamenti, tutti questi problemi, perché i problemi non dobbiamo risolverli soltanto noi.

Quando avremo esaminato questa legge, questa legge, col rituale messaggio, dovrà essere inviata al Senato, ove la Commissione apposita dovrà esaminarla, approfondirla e portarla all'Assemblea. E il Senato, che è così geloso custode delle sue prerogative (ne abbiamo alcune recenti esperienze) e che potrebbe essere, lasciatemelo dire, più saggio di noi in questa materia, potrebbe andare di avviso diverso dal vostro, cioè dello stesso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

avviso della minoranza, ed allora ci manderebbe indietro la legge. Quando esamineremo in seconda istanza questa legge? Indubbiamente, dopo il 31 dicembre. Ed allora che cosa abbiamo attuato? Abbiamo attuato una lacuna, abbiamo attuato una vacanza della legge, abbiamo creato una situazione assolutamente calamitosa, una situazione che potrei dire, senza esagerare, catastrofica, e catastrofica anche dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Abbiamo il dovere di tener conto di ciò. Sul tavolo della presidenza della Commissione giorno per giorno si è accumulata una montagna di carte, di lettere, di ordini del giorno, di proteste; e commissioni venivano non soltanto da qui, da Roma, ma da fuori di Roma, perfino da Milano; e magistrati e professori universitari hanno redatto pareri, e tutti i cittadini di ogni ceto, di ogni categoria, si sono occupati, si sono interessati e si continuano ad interessare, ad occupare di tutto questo. Noi non possiamo certamente creare una situazione di vacanza nella legislazione vincolistica.

Ritengo che la miglior cosa sia ritornare sul progetto originario studiato dall'onorevole Ferrandi, quel progetto che è stato modificato dalla Commissione per volontà della maggioranza. Io mi auguro che non venga accettato il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. E mi lusingo di sperare che queste mie parole possano essere un contributo di chiarificazione per giungere alla conclusione che noi desideriamo e che — sono certo — la enorme maggioranza Paese desidera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

(*La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle 21,40*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli deputati, quello che si presenta al vostro esame e alla vostra approvazione non è il disegno di legge organico sulle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani che ho creduto di presentare alla Camera e che ancora è dinanzi alla terza Commissione, la quale svolge egregiamente il suo lavoro. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato da alcuni onorevoli colleghi, che la Commissione ha fatto suo inserendo qualche altra norma che ha ritenuto necessaria data l'urgenza. Quindi io devo parlare di questo disegno di legge e non del disegno di legge generale, anche per affrettare il lavoro del Parlamento data l'innegabile urgenza.

Come è sorto questo disegno di legge? È sorto per uno stato di necessità. Quando io ho presentato il 20 settembre 1948 il mio disegno di legge ho dubitato che esso avrebbe potuto essere approvato dal Parlamento entro il termine 31 dicembre; e difatti, contemporaneamente al disegno di legge organico, presentai un disegno di legge di proroga, che fu d'iniziativa governativa perché appunto la Camera potesse approvarlo prima del 31 dicembre. In questo disegno di legge era introdotta anche una disposizione la quale stabiliva che, malgrado questo breve periodo di proroga, vi era un aumento graduale dei canoni. Perché, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione certamente anormale, specialmente in questo settore. Mentre in quasi tutti gli altri settori economici si è arrivati gradualmente a un nuovo equilibrio — e i più importanti prezzi politici sono stati aboliti cercandosi di arrivare appunto a questo equilibrio economico — il settore che è rimasto più fermo sulle sue basi precedenti è proprio il settore edilizio. Ciò è determinato da situazioni di necessità, ma dobbiamo renderci conto che è il settore che soffre più di tutti. Non si tratta ora di spostare da uno a cinquanta i prezzi nel settore edilizio, perché possiamo partire dal concetto prospettato da qualche oratore che effettivamente nel campo edilizio non si può dire che eliminare il prezzo vincolistico del mercato debba significare arrivare da 1 a 50. Penso che anche una maggiorazione di 30 volte possa ristabilire l'equilibrio in questo settore. Ma, d'altra parte, attualmente le locazioni sono state aumentate circa a 3 volte l'ante-guerra; siamo, quindi, ancora molto lontani da quello che può essere l'equilibrio economico.

Quindi, quale era la impostazione che abbiamo sempre tenuto a questo riguardo? Quella di tener presente la necessità di mantenere i blocchi vincolistici, data la impossibilità di trovare abitazione da parte di coloro che ne hanno bisogno, e di adeguare gradualmente il canone. Perché l'esigenza politica veramente importante è quella di assicurare la casa ad ogni cittadino. Ora, noi ci troviamo invece legati a questo sistema vincolistico, che è economico e giuridico insieme; e ci troviamo nella necessità di non potere sbloccare. Ma ciò non significa che non possiamo gradualmente aumentare. Quindi non posso non accettare, come Ministro responsabile, la proposta della Commissione. Perché, se già io avevo proposto per la proroga da settembre a dicembre la possibilità di aumento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

graduale (che ritenevo allora necessario) fu perché pensai che si dovesse operare l'aumento per camminare sulla via di aumenti successivi e portare così i prezzi vincolati e di mercato a un regime normale; perciò, non posso non accettare la proposta di aumento che viene fatta quando si tratta di dare una terza proroga. Questa volta la proroga non si può dare senza un lieve aumento. Già col decreto del maggio facemmo una proroga senza un aumento, dicendo che si lasciava al Parlamento la possibilità di stabilirlo. Poi dal 30 settembre al 31 dicembre siamo andati avanti senza aumenti. Concedere oggi una nuova proroga senza aumenti, per un anno, significherebbe aggravare la situazione dei proprietari edilizi.

Mi fa piacere che il rappresentante della minoranza si sia espresso in termini giusti e umani rispetto a quella che è oggi la proprietà edilizia, la quale non è composta soltanto dei grandi proprietari edilizi. Io, dal mio posto di responsabilità, ho visto che vi è una grande maggioranza, più di quello che si possa pensare, di piccoli proprietari; e forse sono quelli che sono maggiormente lesi da questa situazione. Perché il grande proprietario, che ha tanti altri redditi, può anche sopportare il peso di una proprietà che non rende, che è più gravoso per chi ha un unico reddito. E, d'altra parte, è vero che noi politicamente non possiamo seguire che con molta lentezza l'adeguamento dei prezzi vincolati ai prezzi di mercato.

Ma, se questa è una necessità della collettività ed un bisogno generale, è giusto che tutto questo si debba far ricadere soltanto su una categoria di cittadini o non piuttosto sulla generalità dei cittadini? Bisogna essere comprensivi e rendersi conto di questa situazione, e cioè che non si tratta dei ricchi o delle grandi società, ma di piccoli proprietari. Vi faccio soprattutto considerare — perché a me sono venute al riguardo segnalazioni di continuo, e penso anche alla Commissione — quella che è la situazione degli istituti di case popolari, dell'I. N. C. I. S. e delle cooperative, le cui rappresentanze fanno presente che non riescono a ricavare dalle attuali locazioni nemmeno quanto è necessario per la semplice amministrazione. Dobbiamo anche considerare questa proprietà per la quale si è creata una forma di collaborazione fra lo Stato e i privati; dobbiamo cercare di incrementare le abitazioni, ma come è possibile ammettere che quegli istituti non riescano con gli attuali fitti a poter sopportare nemmeno

le spese della loro gestione? Se la Camera consiglia che quello che occorre, e che i tecnici assicurano necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che si è resa indispensabile dal momento che da molti anni non si sono eseguite opere di ordinaria manutenzione, è un reddito di otto volte i fitti dell'ante-guerra, mentre ora siamo appena su fitti che ammontano a tre volte il reddito ante-guerra, non possiamo non considerare questo come un piccolo aumento, che è molto inferiore a quello occorrente per garantire l'ordinaria e la straordinaria manutenzione. Pensate a questo valore immobiliare: noi calcolavamo, prima della guerra, che il valore immobiliare urbano si aggirasse sui 200 miliardi, valore che oggi è molto salito in seguito allo squilibrio che si è determinato ed alla svalutazione della moneta. Ebbene, se lasciamo deperire questo grosso patrimonio nazionale, non arrechiamo forse noi un danno maggiore di quello che ha causato la guerra con le devastazioni ed i bombardamenti? I danni prodotti dalla guerra si calcolano su due milioni di vani, ma si dice che se continuiamo col sistema di non dare alla proprietà edilizia il minimo per la manutenzione ordinaria e straordinaria potremo procurare un danno maggiore di questi due milioni di vani distrutti.

Io sono stato recentemente a Venezia, città particolare che ha una sua struttura caratteristica e delle costruzioni in palafitte, per cui necessita di una speciale manutenzione; mi si dice che se i privati proprietari non interverranno con la ordinaria e la straordinaria manutenzione, si rischia di perdere un ingente patrimonio edilizio. Perciò c'è bisogno di incrementare le costruzioni, ma occorre ch'io dica al Parlamento che deve rendersi conto di questa situazione di responsabilità che esso assume, perché, se neghiamo un piccolo, un minimo aiuto, necessario per venire incontro alle manutenzioni, rischiamo di arrecare all'edilizia un danno assai più sensibile e più grave di quanto ha prodotto ad essa la guerra.

Per tutte queste considerazioni, non vedo nel richiesto aumento nulla di grave, ma una cosa lievissima negli aumenti stabiliti dalla Commissione nella misura del 30 per cento per le locazioni di case di uso di abitazione e del 50 per cento per le case destinate ad altri usi.

In fondo, essi rispondono al minimo del mio progetto e quindi per quali ragioni dovrei essere contrario? Non posso essere contrario, perché se io avevo stabilito nel disegno di legge

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

presentato che per i locali ad uso di abitazione l'aumento dovesse andare dal 30 al 100 per cento, e la Commissione ha accettato il minimo di quelle percentuali, mi pare che nessun rischio noi corriamo nello stabilire questo minimo aumento del 30 per cento.

Occorre che il Parlamento esamini nei suoi dettagli l'elaborata materia che è stata presentata, perché io ritengo che si debba approvare questo minimo, il quale incide tanto poco nel bilancio familiare. Poiché, quello che importa all'inquilino è sempre stata la sicurezza del tetto, e non gli interessa tanto il lieve aumento. Inoltre, anche in considerazione di altre ragioni, mi pare che non sia giusto che una determinata categoria di inquilini per la sua agiatezza, possa giovare di questo stato di cose nei confronti di altri inquilini che forse hanno più bisogno di loro. Quindi, mi pare un aumento equo, mi sembra che gli strali del Relatore di minoranza si siano appuntati verso quella parte di locali che non sono adibiti ad abitazione, e il cui aumento del 50 per cento può essere grave per alcune categorie di inquilini di locali non di abitazione.

Ora, su questo punto, è bene parlarci un po' francamente, e se avverto una preoccupazione per assicurare le case ai cittadini, non l'avverto con la stessa sensibilità per le case non di abitazione, in quanto questi locali non hanno l'esigenza politica di essere bloccati. Potevano essere bloccati quando tutto era bloccato, mercedi, salari, stipendi, ecc., ma oggi che tale blocco è venuto meno non è più necessario che queste case non di abitazione siano ancora bloccate. Se noi concediamo un aumento, andiamo incontro a quello che è un desiderio diffuso e alle possibilità della ricostruzione edilizia, ed evitiamo nello stesso tempo di dare dei colpi molto gravi alla proprietà edilizia stessa. Sbloccando immediatamente, e portando il livello dei prezzi di fitto rapidamente fino a trenta-quaranta volte l'anteguerra, si potrebbero determinare veramente degli effetti deleteri, mentre un piccolo aumento non può portare queste conseguenze. Ad ogni modo se qualche piccola conseguenza dovrà portarla, non sarà mai tanto grave, ma sarebbe ancora più grave il non farlo nei riguardi della libertà di contrattazione nel campo delle case non di abitazione. Quindi, le osservazioni di ordine generale presentate dall'onorevole Capalozza, non sono tali da impedirci di fare questo piccolo aumento.

Per quanto concerne le osservazioni di carattere giuridico, che riguardano diretta-

mente il campo a me attinente, alla mia responsabilità, l'onorevole Capalozza, prescindendo dall'aumento del costo della vita, ha aggiunto alcune considerazioni di ordine giuridico. Ha detto: « Come conciliate voi questa disposizione, questo aumento con l'articolo 9 del progetto ministeriale, il quale stabilisce che il proprietario di case deve fare la richiesta con lettera raccomandata, degli aumenti previsti nei commi precedenti? » La risposta è evidente, onorevole Capalozza: il disegno di legge da me presentato prevede non una cifra fissa, ma degli aumenti in misura elastica, che possono andare dal 30 per cento fino al 100 per cento, e che possono essere stabiliti dal proprietario di casa nelle quote fissate dalla legge stessa, sia per la posizione economica dell'inquilino, sia per l'importanza dell'appartamento, sia per altre ragioni. Si applicano al riguardo criteri un po' elastici, e l'inquilino può anche non accettare, e in questo caso bisogna stabilire una procedura, e appunto la lettera raccomandata iniziava la pratica dell'aumento del fitto. Ma questo ora non è più necessario, dato che si stabilisce con il provvedimento un aumento fisso del 30 per cento che non può essere discusso. Ora, ripeto, questa necessità non sorge più, si risolve da sé, con il limite eccezionale, temporaneo, di quattro mesi, che avete ritenuto necessario per risolvere la questione fondamentale; ma, in ogni modo, questa esigenza che dipende da una situazione di lavoro parlamentare non deve pesare sulla situazione del Paese, perché se gli organi parlamentari avessero potuto più rapidamente portare a termine queste disposizioni, tali difficoltà non si sarebbero avute.

Ma, comunque, per un periodo di eccezione, per un periodo breve, con degli aumenti fissi, questo bisogno di procedura non esiste. Quindi, l'articolo 9 non dovrebbe essere applicato.

Un'altra osservazione che ha fatto l'onorevole Capalozza è la seguente: gli aumenti che sono stati fatti al di fuori delle disposizioni della legge, devono essere considerati come base per gli aumenti futuri? Il 30 per cento è anche sulla base di quello che le parti hanno convenuto tra di loro? A me pare che questa preoccupazione non sussista. Ad ogni modo, avevo detto alla Commissione che su questo punto avrei preferito che la situazione fosse stata chiarita. Quando arriveremo alla discussione dell'articolo della legge, proporrò di aggiungere all'articolo che detti aumenti vengono computati sul canone di locazione risultante dall'applicazione del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 dicembre 1947.

Così, non vi potranno essere più dubbi e, riportandoci alle leggi precedenti, possiamo dire che gli aumenti non si fanno a capriccio, ma sulla base del sistema della legge.

Un'altra osservazione dell'onorevole Capalozza è questa: chi è che risolve la questione del subaffitto, specialmente, nel caso in cui per decidere la misura dell'aumento occorre prima determinare la categoria a cui appartiene il conduttore? L'onorevole Capalozza muove questa osservazione per affermare che la Commissione nulla ha stabilito al riguardo. Su questo punto, evidentemente, possiamo metterci d'accordo. Adesso esistono delle commissioni arbitrali mandamentali. Lei sa, onorevole Capalozza, che la VI disposizione transitoria della Costituzione stabilisce che le Commissioni speciali possono durare fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa. Quindi, queste commissioni specializzate funzioneranno anche in tema di proroga. Infatti, quando abbiamo prorogato la legge abbiamo detto che esse continueranno a funzionare. Ora, la misura dell'aumento non muta la competenza: la competenza è sempre la stessa. Che noi diciamo che vi è un aumento del 30 per cento o del 50 per cento, non spostiamo la competenza di queste Commissioni.

Con la nuova legge è necessario che creiamo delle Commissioni specializzate, così come vuole la Costituzione. Ma, finché la legge non sarà in vigore e finché saremo in regime di proroga, rimarranno le Commissioni speciali. E queste Commissioni risolveranno la questione dell'affitto proporzionato o non proporzionato, del limite in cui il locatore deve richiedere l'aumento, e giudicheranno altresì se il conduttore è artigiano, professionista, ecc.

Quindi, mi pare che le difficoltà prospettate dall'onorevole Capalozza al riguardo non ci possano impedire di assolvere a questo nostro dovere di prorogare la legge finché non ne faremo un'altra. E la Commissione mi darà atto che io mi sono preoccupato di presentarla prima di quanto non potessi fare. Io a mia volta rendo atto alla Commissione del suo zelo; so infatti con quanta fatica è andata avanti, ricevo tutti i giorni emendamenti sugli articoli relativi. Dal momento che ci siamo trovati nella necessità di prorogare la legge e dato che abbiamo dei termini improrogabili, io prego la Commissione di cercare di dare un senso di tranquillità e di concordia, soprattutto nell'affermare il principio che noi non vogliamo sopraffare né gli uni né gli altri

e che ci muoviamo con senso di equilibrio fra gli inquilini e le necessità della proprietà edilizia. Facendo questo noi facciamo certamente un'opera di pacificazione in un campo in cui stiamo effettivamente dando prova di saggezza e di prudenza.

È bene ricordare qui che il problema della crisi edilizia non è un problema che riguarda soltanto l'Italia, ma è un problema che riguarda anche tutti gli altri paesi, e la stessa America, vincitrice, ha difficoltà di questo genere. Queste difficoltà superano quindi l'ambito puramente nazionale, perché riguardano tutti i paesi in genere. Noi dobbiamo cercare di superarle con quello spirito di umanità e di comprensione che è necessario. Cerchiamo quindi di non rendere più difficile il problema stesso.

Per quanto riguarda le affermazioni fatte dall'onorevole Capalozza, il suo dubbio è soprattutto basato sull'esigenza di non creare complicazioni che possano portare ad un lavoro più lungo, in considerazione anche all'eventualità che il Senato non approvi la legge e la rimandi alla Camera. Io non credo che gli onorevoli senatori e deputati non si rendano consapevoli del disordine che si determinerebbe se la legge non fosse approvata e non entrasse in vigore entro il 31 dicembre. Le difficoltà sarebbero ancora maggiori, e soprattutto per quella categoria di inquilini che voi volete proteggere e che noi vogliamo garantire. Quindi è necessario che la legge sia approvata. Anche se questi aumenti minimi debbono essere sopportati, io prego di non insistere in modo particolare su questo punto, perché bisogna rendersi conto delle necessità effettive con quella consapevolezza che è indispensabile avere in questo campo. Vi prego pertanto di aderire alle proposte fatte dalla Commissione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vorrei pregarla di dichiarare se il Governo accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Adonnino.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto come raccomandazione. L'onorevole Adonnino vuole che le disposizioni per l'incremento delle nuove costruzioni vengano quanto più presto possibile poste in attuazione. Io sono d'accordo con lui.

Qualche difficoltà esiste, ma io prego la Commissione di portare quanto più presto possibile la legge alla Camera.

È un problema che tecnicamente si può risolvere, perché non è vero che, quando la Camera approverà questa legge, non possa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

dire che per la parte che riguarda le nuove costruzioni, essa non entri in vigore prima; l'urgenza è soprattutto che la legge venga approvata, dopo di che potrà entrare subito in vigore.

Io mi rendo conto che il progetto di legge è soprattutto importante agli effetti di accelerare le nuove costruzioni, perché se non riusciamo a creare nuove abitazioni le difficoltà diverranno ancora più gravi. La soluzione si potrà dunque trovare e si troverà quando la Commissione presenterà il disegno di legge all'Assemblea.

AVANZINI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Adonnino.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Presidente della Commissione*. Posso assicurare che le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Adonnino sono state anche quelle della Commissione; però, quanto è richiesto nel suo ordine del giorno non può essere accettato. Anzitutto per una ragione di tempo. Egli chiede che in 15 giorni sia approvata quella parte del progetto di legge che la Commissione non ha ancora preso in considerazione. D'altra parte, è a notizia della Commissione che si sta elaborando da parte del Governo un complesso armonico di provvedimenti intesi a stimolare la ricostruzione edilizia. Di questo complesso armonico quella parte della legge contenuta nel disegno ministeriale entrerebbe a far parte.

Non ci sembra che sia possibile scorporare questa parte dal complesso armonico di questi provvedimenti. In conseguenza, noi prendiamo impegno di stimolare il Governo perché detti provvedimenti possano essere sollecitamente presentati, in modo che possano essere discussi, se non prima, almeno contemporaneamente al disegno di legge organico che la Commissione sta elaborando.

Per questo, l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Adonnino non può essere accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, ella ha udito che tanto il Ministro quanto il Presidente della Commissione hanno dichiarato che il suo ordine del giorno non può essere accolto, quantunque tanto il Ministro quanto il Presidente della Commissione siano d'avviso di accelerare il lavoro della Commissione stessa.

Intende mantenere l'ordine del giorno?

ADONNINO. Vorrei far presente che molte costruzioni sono ferme perché è stata

annunziata l'esenzione dalla tassa di consumo sui materiali. Pertanto tutti aspettano questa esenzione e nessuno acquista i materiali: le costruzioni per parecchi mesi saranno ancora ferme. Sono disposto a ritirare l'ordine del giorno, ma desidero che la Camera prenda atto di questa situazione dolorosa.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Onorevole Ministro, ella accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, accetto, però vorrei proporre qualche emendamento di forma.

PRESIDENTE. Potrà presentare le sue proposte ai singoli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1:

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, e le precedenti disposizioni in esso richiamate, sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

« È anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 1 col seguente:*

« Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, ed il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sono ratificati. Le norme, in esse contenute, sono prorogate fino al 28 febbraio 1949.

« È ratificata e prorogata fino allo stesso termine la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Onorevole Presidente, l'articolo sostitutivo da me presentato ha tre motivi e si snoda in tre parti: la prima parte riguarda la proroga dei precedenti decreti. Io ricordo alla Camera che l'articolo 3 del decreto legge 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva la ratifica e quindi io credo che, nel momento in cui la Camera, con un provvedi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

mento legislativo, regola in qualche modo la sostanza in quanto si prevedono degli aumenti, necessariamente anche debba, nel richiamo ai decreti precedenti, porre la proroga.

Nella seconda parte è previsto un termine più breve, quello del 28 febbraio. Ho creduto tuttavia di ascoltare il consiglio dei colleghi di ritirare questa proposta, stante l'impossibilità di esaurire i lavori parlamentari in un termine minore. Ho deciso pertanto di non insistere in tale mia proposta e di accedere al termine del 30 aprile.

Il terzo punto del mio emendamento è infine quello che si riferisce all'espressione: « termine entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani ». Ora, io ritengo che tale espressione sia completamente inutile, giacché non ha alcun significato particolare, non ha valore vincolante, e non incide in alcun modo nella sostanza della legge. Propongo quindi che siano soppresse le parole anzidette.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore a manifestare il pensiero della Commissione circa l'emendamento presentato dall'onorevole Riccio.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, la Commissione ritiene di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Riccio, ed osserva, per la parte che si riferisce alla questione di carattere più formale che sostanziale, ma pur non trascurabile, della ratifica del provvedimento legislativo anteriore, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 marzo 1946, che la ratifica, sia pure in forma implicita, sia già intervenuta allorché il Parlamento, con legge 29 settembre 1948, stabilì che la data del 30 settembre 1948 veniva a tutti gli effetti sostituita con quella del 31 dicembre dello stesso anno.

È intervenuto cioè un precedente provvedimento legislativo nel quale, almeno formalmente, sarebbe stato opportuno far cenno della necessaria ratifica; ma, poiché comunque ciò non è stato fatto e la legge si è richiamata espressamente a tale precedente, bisogna ritenere, come ripeto, che la ratifica sia già intercorsa.

Per quanto poi concerne l'espressione terminale che il collega onorevole Riccio propone di sopprimere, le parole cioè: « entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani », la Commissione insiste per il mantenimento di tale espressione, perché è nel sistema della legge che si debba annunziare questa prosima emanazione del provvedimento defi-

nitivo, in quanto che — nel caso in esame — all'articolo 4, si parla di un conguaglio futuro che dovrà aver luogo mediante gli aumenti successivi che verranno stabiliti dalla legge prossima.

Osservo altresì che quella dizione non è nuova nel sistema della nostra legislazione vincolistica, perché già nel decreto del 6 dicembre 1946, n. 428 si disse che si prorogava il vincolo al 28 febbraio 1947, termine entro il quale sarà emanata la nuova legislazione.

Un'ultima considerazione. La Commissione ritiene che, dal momento che effettivamente si sosta su una attività legislativa di maggiore impegno 'e che è certamente attesa dalla Nazione, si ha pure il dovere di dire al Paese che attende, il perché di questa sosta e i motivi di questa legge transitoria, e di annunziare, quindi, una legislazione successiva che è effettivamente attesa e necessaria dal punto di vista dell'interesse collettivo.

Perciò, la Commissione si oppone all'emendamento dell'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo sull'emendamento Riccio.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Pregherei l'onorevole Riccio di non insistere perché volevo, appunto, presentare un emendamento che richiamasse la legge del 29 settembre 1948, la quale essendo una legge del Parlamento non ha bisogno di ratifica. Quindi propongo che nel primo comma, dopo le parole: « Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596 » siano aggiunte le altre: « prorogate con legge 29 settembre 1948 ».

La seconda questione sollevata dall'onorevole Riccio sarebbe quella del termine alla quale egli ha rinunciato. Io desidererei che fosse possibile stabilire nella nuova legge il termine del 28 febbraio. La Commissione ritiene, però, che questo non sia possibile.

Rimane l'ultima parte. Certamente non è teoricamente esatto che il Parlamento stabilisca per se stesso un termine, ma si tratta di forma che non guasta, nel senso che è un impegno che il Parlamento prende per se stesso di far approvare la legge.

RUSSO-PEREZ. Allora sopprimiamola.

AVANZINI, *Relatore*. Ha valore psicologico.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, insiste nell'emendamento?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

RICCIO. Non sono convinto dei motivi addotti né in rapporto al primo punto, né al secondo, perché per il primo punto io non penso che si possa trattare di una ratifica implicita e per il secondo punto io credo che solo motivi di tecnica legislativa debbano guidarci. Pure, ad evitare discussioni, rinunzio agli emendamenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro?

AVANZINI, *Presidente della Commissione*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio non insiste nel suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento dell'onorevole Ministro, accettato dalla Commissione:

« Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogate con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate, sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

« È anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia della clausola del divieto di sublocazione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura fissa del 30 per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione o di esercizio di attività professionali e artigiane, e del 50 per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli predetti ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Almirante e Michelin:

« *Sostituirlo col seguente:*

« I canoni delle locazioni e delle sublocazioni, che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, restano invariati per gli immobili adibiti ad uso di abitazione; sono invece ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura fissa del 30 per cento per gli immobili adibiti ad uso di esercizio di attività professionale ed

artigiana, e del 50 per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli precedenti ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgerlo.

ALMIRANTE. Signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento da me proposto ha evidentemente un carattere conciliativo fra le due tesi che si sono qui pronunciate: la tesi espressa nella proposta di legge e la tesi espressa nel disegno di legge della Commissione.

Infatti, io propongo gli stessi aumenti che sono proposti nel disegno di legge della Commissione, ad esclusione, però, degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

Penso che questa proposta di carattere conciliativo possa essere accettata. Anche ella, signor Ministro, ha espresso la sua preoccupazione per coloro che verrebbero colpiti dagli aumenti per i fitti di immobili adibiti ad uso di abitazione e ha detto d'altra parte che questa preoccupazione è assai meno notevole, per ragioni di carattere evidente, per coloro che hanno immobili adibiti ad altri usi.

C'è poi un altro punto sui cui richiamo l'attenzione della Commissione, ed è questo: si sta elaborando, da parte della Commissione stessa, la legge vera e propria — diciamo così — sugli affitti. Io non so ancora quali saranno i criteri che verranno adottati in questa legge. Penso però che fra i criteri, se non da adottare, almeno da prendere in attenta considerazione, debba essere quello di una discriminazione degli aumenti fra le varie categorie di cittadini, fra le varie categorie sociali. Per lo meno mi propongo di richiamare l'attenzione del Parlamento e della Commissione su questo criterio. Un aumento indiscriminato, effettuato già ora, in sede di proroga, mi sembra che verrebbe a pregiudicare una delle più importanti questioni che dovremo trattare allora e pregiudicherebbe gli interessi di una categoria vastissima.

Se, quindi, si accettasse il mio emendamento, si potrebbero conciliare le due opposte tesi e non si pregiudicherebbe una questione che dovremo esaminare con maggior respiro in seguito, e si otterrebbero sia le garanzie sociali che gli uni giustamente invocano, sia quelle garanzie di carattere economico che altrettanto giustamente vengono invocate dall'altra parte.

Per queste ragioni io spero che il mio emendamento venga accolto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Riccio:

« *Sostituire l'articolo col seguente:*

« I canoni delle locazioni e delle sublocazioni sono aumentati dal 1° gennaio 1949 nella misura che sarà fissata nella nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani ».

« *Subordinatamente, aggiungere, dopo le parole: ad usi diversi da quelli predetti, il seguente comma:*

« Rimangono invariati i canoni degli immobili per i quali il decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, dispone l'aumento del 300 per cento ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Ascoltando la discussione mi sono convinto che questo emendamento è un po' come l'uovo di Colombo, cioè risolve tutte le questioni. In sostanza, che cosa vogliamo? Che gli aumenti che saranno determinati abbiano valore fin dal primo gennaio. Allora, direi, non discutiamo sul *quantum*. Diciamo che l'aumento avrà valore fin dal primo gennaio e il *quantum* verrà stabilito dopo.

Ecco lo spirito del mio primo emendamento.

Subordinatamente, sempre in rapporto all'articolo 2, ho presentato un altro emendamento, quello relativo alla questione dei pubblici esercizi; non indico i motivi che sono a favore dell'accoglimento di esso. Già sono stati indicati in questa Camera e mi risulta che l'onorevole Cagnasso dirà ancora qualche parola al riguardo. A me quindi non rimane che pregare la Camera per l'accoglimento di esso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Targetti, Paolucci, Diaz Laura, Marzi, Bellucci, Saccenti, Pesenti, Bianco, Bottonelli, Latorre, Torretta, Scappini, Gallo Elisabetta e Bruno hanno proposto di sopprimere l'articolo 2.

L'onorevole Targetti, secondo firmatario, ha facoltà di svolgere l'emendamento.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, abbiamo qui ripresentato la stessa proposta che si era presentata nella Commissione; anzi, per essere più esatti, questo nostro emendamento soppressivo fa rivivere la proposta iniziale di legge degli onorevoli Ferrandi ed altri colleghi. Ci siamo trovati, come notava anche l'onorevole Ministro, nella necessità, concordemente riconosciuta, di provvedere ad una proroga prima di poter

presentare all'approvazione del Parlamento la legge definitiva.

E, come l'onorevole Ministro ce ne ha dato atto, e gliene siamo grati, questa impossibilità non è dovuta certo a negligenza della Commissione, la quale ha dedicato tutta la sua attenzione e tutta la sua diligenza a questo grave problema.

Il dissenso, come la Camera ha rilevato fin dall'inizio, sta tutto sulla questione dell'intangibilità, provvisoria, dei canoni di affitto. La necessità della proroga è stata riconosciuta da tutta la Commissione. Noi abbiamo sostenuto che anche questa, che mi sembra sia la terza proroga, dovesse avvenire senza essere accompagnata da un nuovo aumento degli affitti. E badi la Camera, non tanto per ritardare quello che potrà o dovrà essere il maggior onere, sotto la veste di maggior canone di affitto, quanto per la necessità di includere questi eventuali aumenti in tutto il sistema della legge. E questa è stata la convinzione di tutti i componenti la minoranza della Commissione.

Perché la maggioranza è andata in un parere contrario? Le ragioni sono state esposte nella relazione dovuta all'egregio collega Rocchetti, che si è occupato con tanta diligenza di questo problema.

Siccome, onorevoli colleghi, queste ragioni non ci persuadono, e credo che non possano essere riconosciute valide a persuadere della necessità di questo immediato aumento di affitto, per questo insistiamo nella nostra proposta.

Le giustificazioni dell'aumento proposto sono facilmente confutabili.

Noi per primi lo riconosciamo: la proprietà edilizia si trova in una situazione disgraziata per quanto si possa parlare di disgrazia quando si parla di proprietà, di fronte ad altri troppo fortunati generi di proprietà. La disgrazia maggiore è certamente quella di non avere né proprietà edilizia, né proprietà di altra natura, ma comunque la proprietà edilizia si trova in condizioni ben diverse da quelle della proprietà industriale o della proprietà terriera.

La proprietà edilizia, voi lo ricordate bene onorevoli colleghi, prima di un intervento legislativo, cercò di approfittare della situazione che anche ad essa si presentava di aumentare i suoi redditi a suo piacere. E questo ricordo senza far nessun addebito ai titolari di questo diritto. È una demagogia a servizio del capitalismo, attribuire al detentore di capitale una idealità superiore ai propri interessi. Il capitale non sceglie il modo di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

impiego in base a principi ideologici, a filosofie, idealiste o positiviste, ma sceglie la forma d'impiego che più gli conviene. È questa la caratteristica e, sotto certi aspetti, la forza ma anche la pericolosità dell'iniziativa privata, che è necessariamente guidata dal tornaconto individuale e non dall'interesse collettivo. Quindi non dobbiamo scagliarci contro le persone dei detentori della proprietà edilizia. È il sistema di proprietà che porta a questo. Quando capitò loro, come a tutti gli altri detentori di capitale, la possibilità di approfittare delle eccezionali circostanze del momento incominciarono ad approfittare, a gara con commercianti, industriali, agrari. Così provocarono il primo intervento vincolativo, eppoi si formò un vero e proprio regime vincolistico. Come conseguenza, la proprietà edilizia si trovò in condizioni di inferiorità, di grande inferiorità di fronte alla proprietà industriale e alla proprietà terriera. Rivalutò il capitale ma non il reddito, mentre per i commercianti, gli esercenti, e i possidenti di terreni ed in modo particolare certi industriali trovarono nelle difficoltà comuni, nelle stesse disgrazie della Nazione, la fonte di immeritate e spesso scandalose fortune. È vero però che ci sono anche altre forme di investimenti capitalistici che hanno avuto una sorte peggiore. Per esempio, tale sorte hanno avuto i detentori di titoli di Stato. Comunque, si comprende questo desiderio della proprietà edilizia di liberarsi dai vincoli in cui si trova. Bisogna anche riconoscere, come mi sembra che abbia accennato anche l'onorevole Ministro, che in fondo in fondo, l'inquilino paga per la casa quello che si può dire un prezzo politico. È un prezzo politico come altri prezzi politici, con la differenza però che gli altri prezzi politici sono stati sopportati dalla totalità dei contribuenti, mentre il prezzo politico pagato dall'inquilino è stato sopportato dal proprietario edilizio. Ma, riconosciuto anche questo, per essere sereni e obbiettivi; a quale conclusione si può venire?

Si è detto più volte nella Commissione dall'onorevole Rocchetti e da altri colleghi, si è ripetuto qui, che se noi proroghiamo di tre mesi il blocco dei fitti e non aumentiamo di questo 30 per cento i canoni di affitto delle abitazioni e del 50 per cento i canoni di affitto dei locali adibiti ad altro uso, non si fa nessun passo verso il ritorno al rendimento economico della proprietà immobiliare. Ma se io ho appena appena una elementare conoscenza di queste cose, raggiungere il rendimento economico vorrebbe dire per la pro-

prietà edilizia arrivare al punto in cui l'immobile rende in proporzione del valore che ha oggi raggiunto. Ma, onorevoli colleghi, affermare che, ritardando di tre mesi l'aumento che si vuol portare ai canoni di affitto, si ritardi il raggiungimento di questa mèta così lontana — non facciamoci illusioni: lontana, tanto lontana che neppure s'intravede — è affermare cosa contraria alla realtà, cosa inconcludente.

A dimostrare la necessità dell'aumento proposto si aggiunge anche che questo aumento concorrerà utilmente a facilitare la ricostruzione edilizia. Ma questa è subordinata alle leggi del mercato ed al costo di costruzione. Se ai proprietari di fabbricati, voi assicurate canoni superiori del 20 o del 30 per cento, non ne troverete uno che, per questo, farà mettere l'uno sull'altro due mattoni! (*Commenti al centro*). La ricostruzione edilizia — come ricordava il collega Barbieri — la soddisfazione di questo spaventoso fabbisogno di abitazioni, non si potrà ottenere che attraverso ben altre vie. Uno dei vostri ex colleghi, l'onorevole Colonnetti, che a tutti rincresce molto non sia più con noi, con grande sorpresa di quanti non sono addentro alle cose di partito diversi dal proprio; in questo caso del vostro Partito, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana (*Rumori e commenti al centro*) afferma che occorre tutta un'opera di portata nazionale e propone di far concorrere alla costruzione di case per i senza tetto coloro i quali hanno la fortuna di godere spazio in misura molto maggiore degli altri. Sarà questa od un'altra la soluzione dell'assillante problema della casa è certo che nessuno potrà dire seriamente che la soluzione di tale problema si ritarda se per altri tre mesi non si concede questa percentuale di aumento dei fitti.

Infine il mio buon amico onorevole Grassi, quantunque abbia un fertile ingegno e sia un abile e consumato (uso la parola in senso buono) parlamentare, non ha potuto trovare neppure lui delle ragioni diverse, perché non ve ne sono. Egli ha detto che questi aumenti serviranno per impedire che il patrimonio nazionale edilizio vada deperendo. Ma, credono davvero i colleghi che il buon padron di casa nel momento in cui incassa questo 30 per cento vada subito a spenderlo per restaurare il suo immobile (*Rumori al centro*), quando questo 30 per cento non gli servirebbe che a piantare qualche chiodo? Evidentemente un siffatto aumento non gioverebbe affatto a questi scopi che per essere raggiunto esige ben altri mezzi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Mentre mancano ragioni di giustificazione, quali sono invece gli inconvenienti che dall'aumento deriverebbero? Intento riferirmi specialmente ai fitti dei locali ad uso di abitazione, giacché io non riesco a commuovermi troppo per la sorte degli esercenti. Nonostante che anche fra loro vi siano da fare delle distinzioni. Io sono dell'opinione che chi vende trova sempre modo di far pagare a chi compra quanto paga di più — ed anche più di questo più. Mentre è solo chi non vende nulla e compra tutto che non trova la possibilità di rivalersi, di rifarsi e si trova assolutamente indifeso, disarmato contro l'aumento del costo della vita. Il commerciante, l'industriale costretti a pagare un canone superiore a quello che pagano oggi, io sono sicuro che finirebbero col farselo pagare da noi consumatori. Ma è tutt'altra cosa quando si tratta dei locali adibiti ad abitazione. Ma pensate un po' alle conseguenze di quest'aumento del 30 per cento... L'onorevole Ministro dice che incide così poco, da non doversene preoccupare. In certi casi questo può essere vero. Giustamente, ha detto l'onorevole Consiglio, che la situazione dei fitti è una delle più anormali, direi quasi delle più ribelli ad essere ben regolate. Vi sono certo molti padroni di case, piccoli proprietari che sono più poveri dei loro inquilini. Questo è vero, questa situazione esiste. Ma insegnate voi un sistema, o almeno datemi in questa leggina un rimedio a questa situazione, e allora noi l'approveremo, purché si risparmi la grande massa degli inquilini che si trovano in ben altre condizioni.

È innegabile che vi sono degli inquilini, che spesso speculano sopra l'appartamento subaffittandolo. Sono tutte cose ingiuste che dovrebbero essere in qualche modo impedito e fatte cessare. Ma intanto non aumentiamo il male con questo 30 per cento che inciderebbe non solo gravemente ma, vorrei dire, crudelmente su tanta gente umile. Con questa legge così schematica, voi non esonerate nessuno, non risparmiate nessuno. Faccio l'ipotesi del pensionato... Al pensionato è inutile andare a dire che il 30 per cento è di per se stesso poco. Anche quel poco per lui che non ha il necessario alla vita anche più povera è sempre tanto da essergli insopportabile. E che cosa dire del disoccupato? E forse su tanti impiegati statali questo aumento non inciderebbe gravemente, tanto da potersi dire, senza esagerazione, crudelmente? Vi è poi il lato psicologico della questione. Quando voi foste costretti a sta-

bilire un aumento di canone ma lo accompagnaste da una garanzia di prolungamento del blocco dei fitti, voi al tempo stesso provereste un male ed offrireste un farmaco. Ma, in questo caso voi non date altro che dolore. Voi dite all'inquilino: intanto comincia a pagare il 30 per cento; al resto penseremo poi. E gli togliete ogni speranza di potere in avvenire pagare qualcosa di meno; anzi lo fate seriamente temere di pagare anche di più e senza il conforto della certezza di un certo prolungamento del regime del blocco che gli assicura l'abitazione, il tetto. Poiché non vediamo che inconvenienti, gravi danni per gli inquilini più poveri senza nessun notevole vantaggio per nessuno, proponiamo la soppressione dell'articolo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi, Zanfagnini, Castellarin, Zagari, Fietta, Bellardi, Mondolfo, Cornia, Giavi, Cavinato, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura fissa del 20 per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione o di esercizio di attività professionali e artigiane o inerenti a pubblici esercizi, e del 50 per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli predetti ».

Poiché l'onorevole Lopardi è assente, ha facoltà di svolgerlo l'onorevole Zanfagnini, secondo firmatario.

ZANFAGNINI. Premetto, onorevoli colleghi, che i firmatari del mio emendamento, almeno gran parte di essi, sono contrari a che vengano provvisoriamente introdotti degli aumenti, in attesa di quelli che saranno stabiliti con la legge organica; quindi, essi voteranno a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2, per le considerazioni di merito che sono state or ora egregiamente svolte dal collega onorevole Targetti, ed anche perché riteniamo sia estremamente pericoloso e rispondente ad una cattiva prassi legislativa anticipare così, con un calcolo approssimativo indiscriminato, quello che dovrà essere il regolamento definito e organico di questa materia. Noi, in sostanza, che cosa diciamo con l'articolo 2? Stabiliamo degli acconti, degli anticipi da valere in attesa degli aumenti definitivi che saranno determinati al momento dell'approvazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

della legge organica. Entriamo, insomma, fin da adesso, in una valutazione di merito e compromettiamo quelle che dovranno essere le valutazioni di indole minuta, di indole casistica, a cui si dovrà necessariamente addvenire nel regolamento definitivo di questa materia.

È inutile che noi rappresentiamo gli inconvenienti a cui dà luogo questo sistema. Essi ci stanno sotto gli occhi, nello stesso articolo 4 con cui si stabilisce che con la entrata in vigore della legge definitiva, si farà luogo a dei conguagli. (*Interruzioni al centro*).

Tuttavia, fermo e stabilito che i firmatari del mio emendamento sono favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 2, noi ci siamo studiati di attenuare col nostro emendamento, per lo meno il malanno che deriverà inevitabilmente dall'approvazione dell'articolo 2. In sostanza, proponiamo che quell'aumento il quale incide sulla categoria più degna di riguardo, sulla categoria degli immobili adibiti ad uso di abitazione urbana, e all'esercizio di attività professionali e artigiane, venga ridotto al 20 per cento, fermo rimanendo l'aumento del 50 per cento per tutti gli altri immobili adibiti ad altri usi, con questo in più, che fra i beneficiari di questo aumento ridotto del 20 per cento, vengano inclusi anche gli immobili adibiti a pubblici esercizi.

L'appunto che ci si potrà muovere su questa estensione è che, accanto ai tantissimi modesti esercizi, verranno a beneficiare di questo aumento ridotto, anche gli esercizi di lusso; ma questo è un appunto che è, in fondo, una colpa ed un torto dello stesso articolo 2 tutto intero, perché anche per le abitazioni verranno a beneficiare di un aumento ridotto e abitazioni modeste, abitazioni operaie, e abitazioni di lusso.

Questo è un po', dunque, il difetto e il torto di questi aumenti che vengono adesso fatti con un criterio di generalizzazione necessaria ed inevitabile.

Noi ci preoccupiamo, col nostro emendamento, di salvaguardare quell'infinità di modesti esercizi pubblici che oggi vivacchiano, tirano avanti a mala pena e sono già tanto gravemente colpiti. Le ragioni di questo particolare riguardo sono state ampiamente svolte anche da altri settori di questa Camera ed io mi dispenso dall'insistermi maggiormente.

Ecco in breve, perché noi proponiamo che il 30 per cento di aumento provvisorio venga ridotto al 20 e perché proponiamo di inclu-

dere fra i beneficiari di questo aumento ridotto anche i pubblici esercizi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti di carattere soppressivo o sostitutivo sono stati tutti svolti.

Vi sono altri emendamenti di carattere aggiuntivo. Ma prima di proseguire nella discussione di questi ultimi, ritengo opportuno che il Relatore e l'onorevole Ministro dicano il loro pensiero circa gli emendamenti soppressivi e sostitutivi.

AVANZINI, *Presidente della Commissione*. Incomincerò dall'emendamento soppressivo, che reca la firma dell'onorevole Capalozza ed è stato illustrato dal collega, onorevole Targetti. Il Relatore della minoranza, onorevole Capalozza, ha definito il problema degli alloggi grave, complesso, importante e delicato; non poteva definirlo diversamente, se è vero che esso investe non soltanto una categoria di interessati, ma due categorie opposte di interessati.

È un problema, quindi, che investe interessi contrastanti, e, in fondo, gli interessi di tutte le famiglie italiane. Allora, se così stanno le cose, è evidente che questo problema non può, né poteva trovare la sua soluzione in una formula semplicistica: quella di una proroga cioè pura e semplice come quella presentata dalla minoranza.

Una proroga pura e semplice non avrebbe neppure accennato a un principio di soluzione di questo problema. Bisogna poi dire le cose con franchezza. Io ho l'impressione che, quando discutiamo di questo problema, noi ci incantiamo di fronte a due figure stilizzate: quella del proprietario e quella dell'inquilino. La figura del proprietario che, secondo le parole dell'onorevole La Rocca, uscirebbe da un piccolo gruppo di privilegiati, mai sazi di preda. (*Commenti*).

Ma è proprio vero che tutti i proprietari, investiti da questa legge, meritano tale definizione, quando noi sappiamo invece che l'enorme maggioranza di proprietari si riduce a quella figura non stilizzata, che sente invece tutto il peso della situazione, che da qualche anno si è andata creando?

Così pure la figura dell'inquilino. Diciamo le cose, ripeto, sinceramente. Oggi è certo che, se l'aumento del costo casa è passato da uno a tre, l'aumento del costo della vita è passato da uno a cinquanta. Ne deriva di conseguenza che la voce casa non incide neppure sul bilancio familiare, mentre sul bilancio familiare incidono costi voluttuari, che sono andati a sostituire il costo della casa.

(*Commenti all'estrema sinistra*). Abbandoniamo dunque questi facili schemi.

C'è poi la situazione del patrimonio immobiliare, con tanta chiarezza ed efficacia lumeggiata poc'anzi dall'onorevole Ministro e che non bisogna certo trascurare. Fra qualche anno, se noi non ci preoccuperemo di questa situazione, le cose sotto questo riguardo peggioreranno talmente da renderla ancor più grave di quella che i disastri della guerra hanno provocato.

Non è già, intendiamoci, che noi ci illudiamo che con l'aumento del 30 per cento, la situazione possa radicalmente mutare e risolversi sotto questo riguardo; ma pensiamo almeno che il proprietario sarà messo in condizioni di provvedere a quelle pur modeste riparazioni che permetteranno al suo edificio di non andare in perdizione.

Non solo, ma queste riparazioni modeste potranno alleviare, sia pur tenuamente, quello stato di disoccupazione che pure tanto preoccupa: sarà il falegname, il modesto muratore, il fabbro ferraio che troverà una occupazione.

Quindi è tutto un cumulo d'interessi che sarà sommosso anche da questo modestissimo aumento, che noi proponiamo col nostro disegno di legge.

Non dimentichiamo poi che non è soltanto un periodo di quattro mesi di proroga che noi avanziamo e per il quale domandiamo gli aumenti: è dal dicembre 1947 che si proroga e non si aumentano i canoni. Non sono solo quattro mesi di carenza: è da un anno e quattro mesi che tale situazione continua immutata.

Né mi pare che abbia valore il rilievo dell'onorevole Capalozza, secondo il quale nella legge le varie disposizioni devono apparire insieme collegate. Noi pensiamo — dice l'onorevole Capalozza — ad un fondo che dovrà costituirsi col maggior prezzo del fitto; fondo destinato a sovvenzionare i piccoli proprietari. L'onorevole Capalozza già sa come questa idea abbia trovato delle critiche e fondate — sia pure a mio modestissimo avviso — in seno alla Commissione. Dio mio! Costituire, un nuovo fondo, quando ce ne sono degli altri e sappiamo quale prova abbiano dato e quale prova possano dare! Siete sicuri che, quando sarà costituito questo fondo per sovvenzionare i piccoli proprietari e stimolare l'edilizia, si affronteranno prima le imprese, le spese di gestione, si costituirà quella burocrazia che del fondo assorbirà la maggior parte.

Ma a parte questo, come possiamo pensare sul serio ad un fondo cospicuo, che si possa costituire con questi mezzi e per questa via?

Abbiamo già visto che l'aumento del costo casa è da uno a tre e l'aumento del costo della vita da 1 a 49 — da 1 a 50.

Non è che il proprietario di casa vada oggi alla ricerca di un reddito: oggi, questa categoria va alla ricerca di una minore perdita. È indubbio che se vogliamo costruire un fondo con certe aliquote, queste aliquote le potrete togliere al proprietario soltanto quando avrete soddisfatte le altre sue esigenze: compenso per oneri fiscali, compenso per opere di manutenzione e un modesto reddito. Ed allora voi vedete che per costituire questo fondo bisognerebbe aumentare la pigione di 40 a 50 volte: è una cosa impossibile assolutamente a pensarsi nelle condizioni in cui oggi ci troviamo.

Non dimentichiamo in fine che un aumento del 30 per cento — poiché voi parlate a nome delle classi più disagiate, le quali evidentemente sono quelle che abitano negli appartamenti più poveri per cui sono pagate le pigioni minori — su queste minori pigioni inciderà ben modestamente.

In questa situazione mi pare che, contro le ragioni, che sono state addotte in favore di questo tenue aumento, non possono prevalere quelle opposte. Tutto questo poi per un periodo di quattro mesi.

In conseguenza, la maggioranza della Commissione dichiara di non poter accettare l'emendamento soppessivo.

Le stesse ragioni addotte per l'emendamento soppessivo valgono anche per giustificare come non si possa accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Targetti e Amadei tenuto anche conto di questo: che l'articolo 4 del disegno di legge, che discutiamo, fissa un conguaglio con quelli che saranno gli aumenti fissati e determinati dalla legge, che entrerà in vigore successivamente al 30 aprile.

C'è poi un emendamento dell'onorevole Almirante. Valga per questo emendamento — per quella parte che domanda la soppressione di ogni aumento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione — quanto ho già detto.

All'onorevole Almirante, poi, spiego come si è adottato l'aumento del 30 per cento. Non svelo dei segreti, ci sono i verbali della Commissione. In Commissione si era deciso un aumento medio del 50 per cento per gli immobili destinati ad uso di abitazione, e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

un aumento dal 100 per cento in su per i locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

L'aumento medio del 50 per cento era però destinato ad una ulteriore riduzione, ove fossero state presenti alcune particolari condizioni dell'inquilino.

Così, l'aumento del 30 per cento, secondo la legge in elaborazione, è destinato a rappresentare l'aumento minimo, che sarà imposto a tutti gli inquilini.

Ecco come abbiamo aderito a che fosse aumentata, in occasione di questa legge di proroga, la pigione del minimo del 30 per cento, perché al di sotto del trenta per cento non si andrà mai, non si andrà più.

Per questo anche siamo indotti a dichiarare non accettabili gli emendamenti proposti dall'onorevole Venegoni ed altri che ha per oggetto i locatari tubercolotici. Data la brevità del termine e la modestia dell'aumento insistiamo perché l'aumento sia del 30 per cento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non credo che debba aggiungere altro a quanto ho detto nel mio intervento, e le ragioni portate con spirito sempre largo dall'onorevole Targetti non mi pare che abbiano aggiunto nient'altro per convincermi della necessità di rinunciare alla proposta della Commissione di questo aumento del 30 per cento per il periodo della proroga.

Io ricordo, anzi, che fu proprio l'onorevole Targetti, con lo spirito di comprensione di cui dobbiamo rendergli atto, quando si presentò la prima volta il progetto di proroga nel settembre, a proporre dinanzi alla Commissione che, senza parlare di aumento in quel primo periodo dal settembre al dicembre, si dicesse però che gli aumenti successivi, che fossero introdotti con legge definitiva, potevano avere vigore dal 1° ottobre 1948: una proposta simile all'emendamento dell'onorevole Riccio.

Quindi, riconosco questo senso di comprensione dell'onorevole Targetti, ma non mi spiego come oggi, che stiamo per superare il 31 dicembre ed entriamo nel 1949, egli possa ritenere inopportuno riprendere quella gradualità di aumenti, che era stata già cominciata coi decreti precedenti e che poi si era fermata, per dare al Parlamento la possibilità di stabilire gli aumenti.

Ora, fare questa proroga senza aumenti, fare una terza legge senza aumenti, sopprimendo l'articolo 2, significherebbe dare la sensazione che non vogliamo tener conto

delle esigenze di coloro che dicono che la proprietà edilizia non può reggersi e che deve essere, sia pure lievemente, soccorsa in questa sua situazione.

L'onorevole Targetti dice: che cosa è questo 30 per cento? Lui stesso riconosce che è pochissimo questo aumento che si fa.

MICELI. Ma non per i pensionati.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. È talmente poco, che realmente non incide molto sugli inquilini, mentre potrà contribuire a sollevare le sorti di coloro che debbono sopportare i pesi della proprietà edilizia, non solo fiscali e amministrativi, ma quelli soprattutto della manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono i più gravi e per i quali certamente, come ha detto il Presidente della Commissione, questi aumenti influiranno anche nel campo del lavoro, in quantoché saranno un incentivo al padrone di casa, non tanto per il 30 per cento, ma perché gli daranno la speranza che pian piano anche la proprietà edilizia andrà riacquistando la funzione che deve avere.

Ora, se per la terza volta emaniamo una disposizione che proroga senza aumento, noi veramente diamo la sensazione che il Parlamento non sia sensibile su questo campo e voglia sempre ispirarsi a motivi demagogici.

Quindi, io insisto perché si segua la Commissione nelle sue proposte di aumenti, che sono lievi, che non devono fare impressione. E dal momento che sono su questa via, rispondo anche agli altri onorevoli colleghi, fra cui l'onorevole Almirante.

L'onorevole Almirante dice: fate un aumento in tutti gli altri settori e non toccate le case di abitazione. Io sarei più sensibile a questa voce, perché ho già detto che mi preoccupa principalmente degli inquilini. Ma vorrei dire all'onorevole Almirante che se si considera il numero, i milioni di ditte che fanno parte del catasto urbano, si deve per forza riconoscere che questi milioni non sono milioni di milionari o di gente che ha grande reddito, perché sarebbe una grande fortuna se l'Italia avesse milioni di milionari. La verità è che sono piccoli proprietari e noi a questi piccoli diamo la possibilità di vivere.

Io non voglio leggermi le lettere che mi giungono. Basterebbe leggerne una. Sono donne, sono vedove, che dicono di avere un unico appartamento, che non sanno come muoversi, che aspettano un po' di giustizia. Non mortifichiamo, dunque, questa gente che attende. L'onorevole Almirante si renda

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

conto che ci sono milioni di inquilini dei quali molti approfittano, e numerosi sono gli esempi di coloro che sublocano una stanza e ricavano decine di migliaia di lire, mentre per l'intero appartamento ne pagano alcune centinaia. Per contro vi sono molti proprietari che sono sacrificati in questa situazione, e credo che sia un dovere del Parlamento italiano di rendere giustizia a questa categoria.

Quindi pregherei anche gli altri che condividono questo indirizzo a consentire questo lieve aumento, così come ho detto nel mio primo intervento in questa discussione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Ministro, insiste nell'emendamento soppressivo?

TARGETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Bruno, Marzi, Bellucci, D'Agostino, Diaz Laura, Malagugini, Paolucci, Capalozza, Bernieri, Grifone, Amendola Pietro, Marcellino Colombi Nella, Cremaschi Olindo, Borellini Gina, Viviani Luciana, Bottonelli, Marabini, Cavallotti, Corona Achille, Miceli.

LOMBARDI RUGGERO. Domando la votazione a scrutinio segreto. (*Rumori alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è appoggiata.

(*È appoggiata — Rumori e proteste all'estrema sinistra — Interruzioni dei deputati Lizzadri e Giacchero*).

Onorevoli colleghi, non c'è nessuna ragione per fare questo chiasso, che è veramente poco parlamentare! Si deve qui convivere tutti, maggioranza e minoranza, e mi rivolgo perciò a tutti. (*Accenna all'estrema sinistra*).

Ed anche a loro, del resto, rivolgo invito perché non provochino interruzioni e reazioni... (*Vivaci proteste all'estrema sinistra*).

Dovremo ora passare alla votazione a scrutinio segreto, essendo la domanda appoggiata dal numero di deputati necessario. (*I deputati dell'estrema sinistra abbandonano l'Aula — Epiteti dal centro all'indirizzo della estrema sinistra — Scambio di vivaci apostrofi fra deputati di vari settori — Agitazione*).

Onorevoli colleghi, mi rincresce vivamente che per una richiesta consentita dal Regolamento sia accaduto questo incidente. Io credo che non sia questo il modo di dare esempio al Paese di serietà e di correttezza. Credo che maggioranza e minoranza — lo ripeto — debbano cercare il modo migliore per

convivere e collaborare, perché qui tutti sono stati inviati dalla volontà popolare. Quindi, dobbiamo cercare di saperci tollerare e comprendere a vicenda, ognuno nelle posizioni che intende prendere secondo la propria coscienza. Non ci si deve irritare quando si cerca di esercitare i poteri e i diritti che il Regolamento consente. Mi dispiace che l'estrema sinistra si sia irritata perché l'altra parte ha chiesto la votazione segreta. Ciò è permesso e consentito dal Regolamento: tanto che oggi gli onorevoli colleghi della estrema sinistra la hanno chiesta essi stessi in altra circostanza presso a poco identica a questa, rovesciando la posizione. Orbene, io invito soprattutto gli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra qui presenti a volere considerare che i nostri lavori parlamentari hanno una risonanza nel Paese, e non è certo allontanandosi al momento della votazione che essi concorrono ad esprimere e a far valere i loro pensieri e le loro idee! (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

Detto questo, debbo avvertire che coloro i quali hanno chiesto l'appello nominale si considerano come presenti agli effetti della votazione. Pertanto, onorevoli colleghi, pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2 proposta dall'onorevole Targetti, e mi compiacio che egli sia rimasto nell'Aula per dare ai colleghi l'esempio di quale sia il buon contegno parlamentare. (*Vivi applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Targetti.

(*Segue la votazione*).

Annunzio di presentazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati De Caro ed altri per la proroga del termine per l'elezione dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali.

Poiché gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Barbina — Bazoli — Belliardi — Bertola — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Cappi — Cara — Carcaterra — Carignani — Carron — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corsanego — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — De' Cocci — Del Bo — De Maria — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Dieci-due — Di Leo — Dominedò — Donatini — Ducci.

Fabriani — Fadda — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Fiorentino — Firrao Giuseppe — Foresi — Franceschini — Fumagalli.

Galati — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giachèro — Giavi — Girolami — Gorini — Gottelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui.

Helfer.

Jervolino Angèlo Raffaele.

Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longoni — Lopardi — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Marengi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Migliori — Molinaroli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Girolamo Lino.

Negrari — Nicotra Maria.

Pacati — Paganelli — Pertusio — Piasenti Paride — Pignatelli — Pignatone — Polletto — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Riccio Stefano — Riva — Rocchetti — Rodinò — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saija — Salizzoni — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella.

Targetti — Taviani — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tosi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valenti — Valsecchi — Veronesi — Vetro-ne — Vicentini Rodolfo.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Amiconi.

Bettinotti.

Caronia — Carratelli — Corona Giacomo — Ferrandi.

Giordani — Guidi Cingolani Angela Maria — La Malfa — Latanza — Lombardini.

Notarianni.

Pera — Pucci Maria.

Comunico che la Camera non è in numero legale e non può quindi deliberare.

La seduta pertanto è rinviata alle ore 16, per riprendere lo svolgimento dell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 0.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FERRANDI ed altri: « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ». (184).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ». (*Urgenza*) (161).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO